Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 153 del 4 luglio 2006 - Serie generale

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA | **Roma - Martedì, 4 luglio 2006** | SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

N. 158

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 6 giugno 2006.

Modifiche ed integrazioni alle deliberazioni 29 luglio 2004, n. 138/04 e 29 settembre 2004, n. 168/04 e approvazione del codice di rete tipo del servizio di distribuzione gas. (Deliberazione n. 108/06).

DELIBERAZIONE 9 giugno 2006.

Condizioni per l'erogazione del pubblico servizio di dispacciamento dell'energia elettrica sul territorio nazionale e per l'approvvigionamento delle relative risorse su base di merito economico, ai sensi degli articoli 3 e 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. (Deliberazione n. 111/06).

S O M M A R I O

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 6 giugno 2006.

Modifiche ed integrazioni alle deliberazioni 29 luglio 2004, n. 138/04 e 29 settembre 2004, n. 168/04 e approvazione del codice di rete tipo del servizio di distribuzione gas. (Deliberazione n. 108/06).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 6 giugno 2006

Visti:

la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/1995);

la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 20 maggio 1997, n. 61/97;

l'art. 24, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/2000);

la deliberazione dell'Autorità 18 marzo 2004, n. 40/04 (di seguito: deliberazione n. 40/04) e sue successive modifiche e integrazioni;

la deliberazione dell'Autorità 29 luglio 2004, n. 138/04 (di seguito: deliberazione n. 138/04);

la deliberazione dell'Autorità 29 settembre 2004, n. 168/04 (di seguito: deliberazione n. 168/04);

la determinazione del direttore generale dell'Autorità 13 dicembre 2004, n. 170/04 (di seguito: determinazione n. 170/04);

la deliberazione dell'Autorità 21 giugno 2005, n. 121/05 (di seguito: deliberazione n. 121/05);

la deliberazione dell'Autorità 28 novembre 2005, n. 249/05 (di seguito: deliberazione n. 249/05);

la deliberazione dell'Autorità 5 aprile 2006, n. 70/06 (di seguito: deliberazione n. 70/06);

la consultazione riguardante i documenti elaborati dal gruppo di lavoro istituito ai sensi della determinazione n. 170/04;

il documento per la consultazione 19 maggio 2006, recante «Criteri per la definizione dei profili di prelievo standard e delle categorie d'uso del gas ai sensi dell'art. 7 della deliberazione 29 luglio 2004, n. 138/04» (di seguito: documento per la consultazione 19 maggio 2006).

Considerato che:

l'art. 24, comma 5 del decreto legislativo n. 164/2000 prevede che l'Autorità fissi i «criteri atti a garantire a tutti gli utenti della rete la libertà di accesso a parità di condizioni, la massima imparzialità del trasporto e del dispacciamento» e che definisca «gli obblighi dei soggetti che svolgono le attività di trasporto e dispacciamento»; e che entro tre mesi dal provvedimento con il quale l'Autorità fissa detti criteri, le imprese di trasporto «adottano il proprio codice di rete, che è trasmesso all'Autorità che ne verifica la conformità con i suddetti criteri. Trascorsi tre mesi dalla trasmissione senza comunicazioni da parte dell'Autorità, il codice di rete s'intende conforme»;

la deliberazione n. 138/04 definisce garanzie di libero accesso al servizio di distribuzione del gas naturale e norme per la predisposizione dei codici di rete di distribuzione, ai sensi del citato art. 24, comma 5 del decreto legislativo n. 164/2000;

l'art. 3, comma 1 della deliberazione n. 138/04 prevede in particolare che l'Autorità, ad integrazione dei criteri definiti dalla medesima deliberazione, adotti un codice di rete tipo, in esito ad un procedimento che coinvolga, ove possibile, anche le associazioni rappresentative delle imprese di distribuzione, anche mediante gruppi di lavoro, da avviare e disciplinare con successivo provvedimento del direttore generale dell'Autorità;

ai sensi dell'art. 3, comma 1 della deliberazione n. 138/04, il direttore generale dell'Autorità, con determinazione 13 dicembre 2004, n. 170 ha avviato un procedimento per la formazione del codice di rete tipo, istituendo a tal fine un gruppo di lavoro;

il gruppo di lavoro, costituito oltre che dai rappresentanti degli uffici dell'Autorità, anche dalle associazioni rappresentative delle imprese di distribuzione, delle imprese di vendita e dei grossisti (trader), aveva il compito di consentire alle direzioni dell'Autorità di acquisire elementi utili sulla base dei quali elaborare una proposta di codice di rete tipo da sottoporre all'Autorità per l'adozione;

in relazione allo svolgimento del lavoro di predisposizione del codice di rete tipo, è stato disposto che i contributi e i documenti discussi all'interno del gruppo di lavoro medesimo fossero, di volta in volta, pubblicati sul sito internet dell'Autorità, in un'apposita sezione denominata «Consultazione on line - gruppo di lavoro -

codice di rete per la distribuzione», al fine di consentire a tutti i soggetti interessati di presentare osservazioni e commenti sui predetti contributi e documenti;

nel corso dell'attività del gruppo di lavoro è emersa la necessità di apportare alcune modifiche ed integrazioni alla deliberazione n. 138/04, al fine di tener conto degli sviluppi della discussione e dei suggerimenti emersi durante le riunioni del gruppo medesimo;

l'Autorità, con la deliberazione 121/05, ha avviato il procedimento per la revisione della deliberazione n. 138/04 e ha previsto, anche per le modifiche proposte, la consultazione on-line dei soggetti interessati;

in data 29 novembre 2005 è entrata in vigore la deliberazione n. 249/05 «Disposizioni urgenti in materia di allocazione dei quantitativi di gas presso i punti di riconsegna condivisi del sistema di trasporto, di cui agli articoli 19 e 31 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 29 luglio 2004, n. 138/04», che riconosce alle imprese di distribuzione la facoltà di applicare, limitatamente all'anno termico 2005-2006, criteri di stima dei consumi semplificati, concedendo alle stesse un adeguato periodo di tempo entro il quale adeguare i propri sistemi informativi;

le osservazioni inviate in merito alla consultazione on-line hanno evidenziato consensi sulle proposte di:

dettagliare la metodologia che le imprese di distribuzione devono seguire per la determinazione del codice identificativo del punto di riconsegna;

regolare l'accesso per attivazione dei punti di riconsegna in modo uniforme e indifferenziato rispetto ai prelievi;

snellire e velocizzare la fase inerente l'esame delle richieste di accesso da parte delle imprese di distribuzione;

modificare la metodologia di applicazione dei conguagli relativi ai quantitativi di gas provvisoriamente allocati agli utenti delle reti di trasporto e distribuzione, mediante l'introduzione di un criterio di competenza, maggiormente rispondente alle esigenze degli operatori e coerente con le previsioni in materia contenute nei codici delle società di trasporto; su tale tema alcuni soggetti esprimono una parziale non condivisione, richiamando la ristrettezza del periodo di tempo (3 mesi) previsto dai codici suddetti per la definizione dei bilanci gas;

prevedere l'abolizione delle penali per superamento dell'impegno giornaliero per punti di riconsegna con prelievi superiori a 200.000 metri cubi standard;

le società di trasporto hanno segnalato l'opportunità di valutare la coerenza delle disposizioni contenute nell'art. 23 della deliberazione n. 138/04 e nel codice tipo posto in consultazione, in materia di attribuzione delle responsabilità della gestione dei punti consegna degli impianti di distribuzione, con le previsioni contenute nei codici di rete di trasporto delle medesime società, al fine di evitare possibili sovrapposizioni. In particolare ritengono non necessario che le imprese di distribuzione comunichino alle imprese di trasporto i dati di misura dei punti di consegna degli impianti di distribuzione, in quanto tali informazione sono rilevate e validate dalle medesime imprese di trasporto;

risulta necessaria la modifica della deliberazione n. 168/04, nella parte attinente la regolazione dei tempi di attivazione della fornitura, per rendere congruente il dispositivo provvedimentale alle modifiche ed integrazioni della deliberazione n. 138/04;

a seguito del procedimento avviato con la deliberazione n. 70/06 per la definizione di profili di prelievo e categorie d'uso del gas di cui all'art. 7 della deliberazione n. 138/04 e del successivo documento per la consultazione 19 maggio 2006, si rende necessario prorogare fino al 30 settembre 2007 l'efficacia delle disposizioni previste all'art. 31, comma 8 della deliberazione n. 138/04;

Ritenuto che:

risulta confermata la validità dell'impianto della deliberazione n. 138/2004, stanti i significativi risultati ottenuti sin dalla sua entrata in vigore, in termini di trasparenza delle condizioni di accesso e di procedure relative alla corretta erogazione del servizio da parte delle imprese di distribuzione;

sia opportuno, in accoglimento delle proposte di modifica ed integrazione della deliberazione n. 138/04 formulate in sede di consultazione e delle osservazioni pervenute sul codice tipo posto in consultazione, prevedere che:

venga dettagliata la metodologia che le imprese di distribuzione devono seguire per la determinazione del codice identificativo del punto di riconsegna, al fine di rendere omogeneo il processo rispetto al quale le imprese di distribuzione determinano detto codice sul territorio nazionale;

si estenda la regolazione relativa all'accesso al servizio di distribuzione a tutti i punti di riconsegna, in modo uniforme e indifferenziato rispetto ai prelievi, al fine di consentire alle imprese di distribuzione maggior flessibilità nella programmazione delle operazioni di attivazione della fornitura, facendo sì che l'accesso e l'attivazione possano svolgersi attraverso un'unica modalità;

si richieda la presentazione dei requisiti di accesso solamente in caso di richieste di «primo accesso», vale a dire solo nel caso in cui l'utente

richieda all'impresa di distribuzione per la prima volta l'accesso presso uno o più punti di riconsegna, consentendo lo snellimento del processo di vaglio della documentazione da parte delle imprese distributrici con evidenti benefici sull'iter relativo al soddisfacimento delle richieste di fornitura ai punti di riconsegna;

la comunicazione all'impresa di trasporto inerente la rettifica di dati funzionali all'allocazione delle partite commerciali di gas presso i punti di consegna della distribuzione relativi a mesi precedenti a quello di competenza, conseguenti all'acquisizione da parte dell'impresa di distribuzione di letture effettive dei consumi, avvenga nell'ambito della finestra temporale al cui interno i bilanci della rete di trasporto sono considerati ancora come provvisori, al fine di evitare eventuali forti distorsioni sui bilanci degli utenti del sistema di trasporto;

venga attribuito al comitato di consultazione, istituito ai sensi della deliberazione dell'Autorità 15 marzo 2006, n. 53/06, il compito di proporre alle imprese di trasporto l'eventuale ridefinizione della sopraccitata finestra temporale e il trattamento di eventuali conguagli derivanti da differenze di allocazione e/o misura afferenti mesi precedenti la stessa;

sia abrogato l'istituto delle penali per supero dell'impegno giornaliero, sostituendo tale previsione con quella per la quale l'impresa di distribuzione possa verificare, con opportune modalità, il prelievo orario effettivo dei punti di riconsegna con prelievi superiori a 50.000 metri cubi standard, al fine di individuare eventuali prelievi eccedenti il valore contrattualmente impegnato tali da generare problemi all'impianto di distribuzione;

siano parzialmente modificate le disposizioni contenute nell'art. 23 in materia di rilevazione e validazione dei dati di misura presso i punti consegna degli impianti di distribuzione, al fine di evitare possibili sovrapposizioni con i codici delle società di trasporto;

si provveda a modificare l'allegato *A* della delibera n. 138/04, al fine di uniformare la struttura dello stesso a quella corrispondente all'indice del codice di rete tipo allegato al presente provvedimento;

sia opportuno rinviare ad una successiva determinazione del direttore generale dell'Autorità le modalità di aggiornamento del codice di rete tipo;

sia opportuno prorogare fino al 30 settembre 2007 l'efficacia delle disposizioni previste all'art. 31, comma 8 (ora rinumerato art. 30, comma 8), della deliberazione n. 138/04, in materia di determinazione dei dati funzionali all'allocazione dei quantitativi di gas ai punti di riconsegna del sistema di trasporto;

Delibera:

1. Di approvare le modifiche ed integrazioni alla deliberazione n. 138/04 riportate in allegato alla presente deliberazione, di cui forma parte integrante e sostanziale (allegato 1).

2. Di approvare il codice di rete tipo riportato in allegato alla presente deliberazione, di cui forma parte integrante e sostanziale (allegato 2).

3. Di sostituire l'art. 39, comma 2, della deliberazione n. 168/04 con il seguente comma:

«39.2 La rilevazione del tempo di attivazione della fornitura non si effettua nel caso in cui la fornitura sia stata riattivata in seguito a sospensione per morosità del cliente finale e nel caso in cui siano intervenute variazioni nella titolarità del contratto di fornitura che non richiedono intervento di attivazione, quali volture o subentri immediati».

4. Di prevedere che le imprese di distribuzione ottemperino alle disposizioni di cui all'art. 3, comma 2, della deliberazione n. 138/04 entro 3 (tre) mesi dalla data di pubblicazione del codice tipo nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

5. Di disporre che le imprese di distribuzione trasmettano i propri codici di rete all'Autorità utilizzando il sistema di invio telematico che sarà reso disponibile sul sito internet dell'Autorità (www.autorità.energia.it).

6. Di prevedere che le procedure di aggiornamento del codice di rete tipo siano avviate e disciplinate con successivo provvedimento del direttore generale dell'Autorità.

7. Di prevedere che il presente provvedimento sia pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorità.energia.it), affinché entri in vigore dalla data della sua prima pubblicazione.

8. Di pubblicare sul sito internet dell'Autorità (www.autorità.energia.it) il testo della deliberazione n. 138/04, come risultante dalle modificazioni ed integrazioni apportate con il presente provvedimento.

9. Di pubblicare sul sito internet dell'Autorità (www.autorità.energia.it) il testo della deliberazione della deliberazione n. 168/04, come risultante dalle modificazioni apportate con il presente provvedimento.

Milano, 6 giugno 2006

Il presidente: Ortis

ALLEGATO 1

MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA DELIBERAZIONE 29 LUGLIO 2004, N. 138/04

a) all'articolo 1, comma 1, è eliminata la seguente definizione:
"impegno giornaliero" è la quantità massima di gas prelevabile su base giornaliera presso il punto di riconsegna, espressa in metri cubi standard/giorno;

b) all'articolo 1 la definizione di "impianto di distribuzione" è sostituita dalla seguente definizione:
"impianto di distribuzione" è una rete di gasdotti locali, integrati funzionalmente, per mezzo dei quali è esercitata l'attività di distribuzione; l'impianto di distribuzione è costituito dall'insieme di punti di consegna e/o di interconnessione, dalla stessa rete, dai gruppi di riduzione e/o dai gruppi di riduzione finale, dagli impianti di derivazione di utenza fino ai punti di riconsegna e dai gruppi di misura;

c) all'articolo 1 la definizione di "interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna" è sostituita dalla seguente definizione:
"interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna" è l'operazione di intercettazione temporanea del flusso del gas mediante un intervento sulla rete di distribuzione o sull'impianto di derivazione di utenza a monte del punto di riconsegna;

d) all'articolo 1 la definizione di "punto di consegna dell'impianto di distribuzione" è sostituita dalla seguente definizione:
"punto di consegna dell'impianto di distribuzione, o punto di consegna", è il punto coincidente con il punto di riconsegna della rete di trasporto, dove l'utente rende disponibile all'impresa di distribuzione il gas naturale direttamente o indirettamente fornito da utenti del servizio di trasporto;

e) all'articolo 1, comma 1, sono aggiunte le seguenti definizioni:
"massimo prelievo orario contrattuale" è il valore della portata massima corrispondente al dato di potenzialità massima richiesta dal cliente finale, o in assenza di questa alla portata massima del gruppo di misura installato;
"punto di riconsegna della rete di trasporto" è il punto fisico delle reti o dell'aggregato locale di punti fisici tra loro connessi nel quale avviene l'affidamento in custodia del gas dall'impresa di trasporto all'utente del servizio di trasporto e la misurazione del gas;
"rilevanza del cliente finale ai fini della continuità del servizio" è la condizione dei clienti finali nelle seguenti tipologie: ospedali, case di cura, case di riposo, scuole e asili e altre strutture pubbliche e/o private che svolgono un'attività riconosciuta di assistenza e/o servizio pubblico o particolari attività per le quali non è possibile interrompere la fornitura, in relazione allo specifico ciclo produttivo;

f) l'articolo 3, comma 4, è sostituito dal seguente comma:
3.4 L'Autorità, con il medesimo procedimento di cui al comma 3.1, approva con cadenza di norma annuale:
- gli aggiornamenti del codice di rete tipo che integrano di diritto i codici di rete adottati ai sensi del comma 3.2, lettera a);
- gli aggiornamenti dei codici di rete predisposti dalle imprese ai sensi del comma 3.2, lettera b).

g) la lettera d) dell'articolo 4, comma 1, è sostituito dal seguente:
4.1 *lettera d)* L'elenco dei punti di consegna gestiti dall'impresa di distribuzione, con i relativi codici identificativi, per ciascun impianto di cui alla lettera a);

h) la lettera e) dell'articolo 4, comma 1, è sostituito dal seguente:
4.1 *lettera e)* Specifiche di pressione gas ai punti di consegna fisici dell'impianto di distribuzione;

i) all'articolo 4, comma 2, le parole "ai soggetti interessati", sono sostituite dalle parole " agli utenti interessati";

j) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

5.1 Ogni punto di riconsegna appartenente ad un impianto di distribuzione o porzione di impianto gestito dall'impresa di distribuzione è identificato da un codice numerico univoco su base nazionale ("xxxxnnnnnnnnnn"), così composto:
- le prime 4 cifre (xxxx) corrispondono al codice dell'impresa di distribuzione che provvede alla sua codifica, ("codice esercente" assegnato dall'Autorità a ciascuna impresa di distribuzione);
- le successive 10 cifre (nnnnnnnnnn) corrispondono ad un codice numerico, univoco nell'ambito dell'Impresa di distribuzione che lo codifica.

Una volta assegnato, tale codice identificativo non cambia più nel tempo anche nel caso di subentro nella gestione del servizio da parte di altra impresa di distribuzione.

5.2 Entro 4 mesi dall'entrata in vigore del codice di rete tipo della distribuzione, l'impresa di distribuzione comunica agli utenti i codici identificativi attribuiti ai punti di riconsegna con riferimento alla situazione di tutti i punti di riconsegna riforniti dagli utenti stessi. Nella comunicazione a ciascun utente, il codice identificativo di ogni punto di riconsegna sarà corredato delle informazioni necessarie e sufficienti ad individuarli univocamente.

5.3 L'impresa di distribuzione, una volta attribuito il codice identificativo del punto di riconsegna, lo rende disponibile all'utente che intende richiedere l'accesso per attivazione nella fornitura.

5.4 Effettuata la comunicazione di cui al comma 5.2, il codice identificativo del punto di riconsegna costituirà l'elemento univoco per l'individuazione del punto stesso ai fini delle richieste di prestazioni che lo interessano.

5.5 Il codice identificativo del punto di riconsegna, una volta reso disponibile dall'impresa di distribuzione all'utente, e il codice del punto di consegna che alimenta l'impianto di distribuzione cui appartiene il punto di riconsegna, dovranno essere comunicati dall'esercente l'attività di vendita al cliente finale, anche mediante il loro inserimento su tutte le fatture commerciali. A tale fine gli esercenti l'attività di vendita dovranno garantire, entro 16 mesi dall'entrata in vigore del codice tipo della distribuzione, l'emissione della prima fattura contente i codici di cui sopra nei confronti di tutti propri clienti finali.

k) la lettera a) dell'articolo 6, comma 1, è sostituito dal seguente:
6.1 *lettera a)* Il piano annuale degli interventi di sviluppo dell'impianto, concordati con l'ente concedente, con particolare evidenza delle aree di intervento e delle cadenze temporali relative agli interventi di estensione e di potenziamento;

l) la lettera b) dell'articolo 6, comma 1, è abrogata;

m) la lettera c) dell'articolo 6, comma 1, viene rinominata lettera b) con il seguente contenuto:
6.1 *lettera b)* il piano mensile degli interventi che comportano la sospensione dell'erogazione del servizio su uno o più punti di riconsegna, con l'identificazione della tipologia dell'intervento, della sua ubicazione e dei relativi tempi di esecuzione programmati. Il piano si riferisce ai soli interventi programmabili autonomamente dall'impresa di distribuzione e che comportano sospensioni del servizio di distribuzione superiori a 16 ore. Le sospensioni dell'erogazione del servizio, su uno o più punti di riconsegna, con durata inferiore a 16 ore o che dovessero derivare da interventi svolti a seguito di richieste di clienti finali o di utenti del servizio di distribuzione per i quali la deliberazione n. 168/04 prevede tempi massimi di esecuzione, non saranno riportate nel piano mensile, ferme restando le modalità di preavviso previste dalla medesima deliberazione;

n) l'articolo 6, comma 3, è sostituito dal seguente comma:
6.3 La pubblicazione del piano annuale è effettuata entro il 31 dicembre di ciascun anno ed aggiornata annualmente;

o) l'articolo 6, comma 4, è sostituito dal seguente comma:
6.4 La pubblicazione del piano mensile è effettuata entro i primi 5 (cinque) giorni lavorativi del mese precedente a quello cui si riferisce il piano, a decorrere dal terzo mese successivo a quello dell'entrata in vigore del codice di rete tipo di cui all'articolo 3;

p) all'articolo 6 vengono aggiunti i seguenti commi:
6.5 L'impresa di distribuzione può modificare il contenuto del piano mensile pubblicato riprogrammando gli interventi entro il termine previsto dall'articolo 17, comma 2. A partire da tale data, i tempi e le modalità degli interventi descritti assumono per l'impresa di distribuzione valore vincolante.
6.6 Nel caso in cui il piano mensile pubblicato non venga rispettato nei tempi e nelle modalità descritte per cause imputabili all'impresa di distribuzione con esclusione di cause di forza maggiore o cause imputabili a terzi, l'impresa di distribuzione è tenuta a risarcire eventuali costi ed oneri sostenuti in dipendenza del mancato prelievo e previa esibizione di idonea documentazione.

q) l'articolo 8, comma 1, è sostituito dal seguente comma:
8.1 L'impresa di distribuzione tiene a disposizione dell'Autorità, relativamente a ciascun impianto di distribuzione gestito o alla porzione di impianto gestita, l'elenco di tutti i punti di riconsegna, corredato dai dati e delle informazioni di cui all'articolo 14, comma 10.

r) l'articolo 9, commi 1 e 2, vengono sostituiti dai seguenti:

9.1 Ai fini della mappatura dei rapporti commerciali intercorrenti ai punti di consegna, l'utente, oltre ai propri dati identificativi, comunica all'impresa di distribuzione, per singolo punto di consegna:

a) i dati identificativi dei soggetti esercenti l'attività di vendita dai quali lo stesso è fornito;

b) nel caso di più esercenti l'attività di vendita di cui alla lettera a) presenti presso lo stesso punto di consegna, le regole di ripartizione della disponibilità del gas naturale tra tali esercenti.

9.2 L'utente comunica all'impresa di distribuzione, nei tempi previsti dall'articolo 17, comma 7 e dall'articolo 14, comma 12, eventuali variazioni delle informazioni di cui al medesimo comma 9.1 e all'articolo 13, comma 3, punti 1, 3 e 4, ivi compresa la cessazione della disponibilità di gas naturale.";

s) l'articolo 10 è sostituito dal seguente:

10.1 L'impresa di distribuzione rende noto all'impresa di trasporto, anche mediante sistemi informativi:

a) le informazioni di cui agli articoli 9 e 13, comma 3, punti 1.I, 1.III, 3 e 4, ricevute dall'utente sia nel caso di accesso per attivazione della fornitura per punti di riconsegna dell'impianto di distribuzione sia nel caso di accesso per sostituzione nella fornitura ai punti di riconsegna.

b) i dati identificativi del soggetto da cui la stessa acquista eventuali quantitativi di gas da immettere a proprio titolo nell'impianto di distribuzione e, nel caso di più soggetti, le regole di ripartizione della disponibilità del gas;

c) l'indicazione del punto di consegna, o del punto di riconsegna del sistema di trasporto ad esso correlato, in cui il quantitativo di gas di cui alla lettera b) è reso disponibile; nonché

d) le eventuali variazioni delle informazioni di cui alle precedenti lettere b) e c).

10.2 Le informazioni di cui al precedente comma devono essere trasmesse entro il quinto giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui esse pervengono all'impresa di distribuzione.

10.3 Gli esercenti l'attività di vendita, che direttamente o indirettamente forniscono gas naturale a utenti del servizio di distribuzione e che a loro volta dispongono di gas naturale in virtù di contratti conclusi con altri esercenti l'attività di vendita, comunicano all'impresa di trasporto, per punto di riconsegna del sistema di trasporto:

a) i dati identificativi dei soggetti a cui forniscono il gas naturale;

b) i dati identificativi dei soggetti da cui sono riforniti di gas naturale e, nel caso di più soggetti, le regole di ripartizione della disponibilità del gas.

10.4 I soggetti di cui al comma 10.3 comunicano tempestivamente all'impresa di trasporto eventuali modifiche delle informazioni di cui al medesimo comma 10.3.

10.5 Gli esercenti l'attività di vendita che si trovino nelle condizioni di cui al comma 10.3 al momento dell'entrata in vigore del presente provvedimento si registrano, ai fini delle procedure di cui all'articolo 20, inviando i propri dati identificativi all'impresa di trasporto. Gli esercenti l'attività di vendita che si trovino nelle condizioni di cui al comma 10.3 successivamente all'entrata in vigore del presente provvedimento, si registrano contestualmente.";

t) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:

13.1 L'accesso al servizio di distribuzione nel caso di attivazione della fornitura per punti di riconsegna dell'impianto di distribuzione è disciplinato dal presente articolo, fatto salvo quanto disposto dal Titolo II della deliberazione n. 40/04 e successive modificazioni ed integrazioni .

13.2 L'utente che intende richiedere l'accesso ai punti di riconsegna dell'impianto di distribuzione ai fini della vendita diretta o indiretta del gas al cliente finale dovrà avere la disponibilità, alla data di attivazione del servizio, di un contratto di fornitura presso i punti di riconsegna per i quali viene richiesto l'accesso.

13.3 In occasione della richiesta di accesso, oltre a quanto previsto dalle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas in materia di attività di accertamento degli impianti di utenza gas ai fini dell'attivazione della fornitura, l'utente richiedente deve fornire:

a) l'elenco dei punti di riconsegna per i quali si richiede l'accesso, completo, per ciascun punto, delle seguenti indicazioni:

a1) codice identificativo del punto di riconsegna;

a2) matricola del contatore, ove quest'ultimo sia installato;

a3) ubicazione del punto di riconsegna, ove il contatore non sia installato;

a4) dati identificativi del cliente finale associato a tale punto e, qualora questi utilizzi il gas ai fini dell'erogazione di un servizio energetico, quale ad esempio la gestione calore, i dati identificativi del soggetto beneficiario di tale servizio;

a5) dati necessari per l'identificazione del suo profilo di prelievo ai sensi degli articoli 7 e 28 e, fino all'entrata in vigore del provvedimento dell'Autorità di cui all'articolo 7, comma 1, la tipologia di prelievo del punto di riconsegna secondo la quale l'impresa di trasporto effettua la profilazione giornaliera dei dati di prelievo mensili, per ottemperare a quanto previsto dall'articolo 30, comma 7, lettera a);

a6) prelievo annuo previsto;

a7) potenzialità massima richiesta dal cliente finale;

a8) potenzialità totale installata presso l'impianto del cliente finale, per punti di riconsegna con prelievo annuo previsto superiore a 200.000 Smc;

a9) eventuale rilevanza del cliente finale, ai fini della continuità del servizio.

Sino alla data di comunicazione di cui all'articolo 5, comma 2, l'utente richiedente non dovrà fornire l'indicazione del dato di cui alla precedente lettera a1).

Nel caso in cui la richiesta di accesso per attivazione costituisca prima richiesta di accesso ad un qualsiasi impianto gestito dall'impresa di distribuzione, l'impresa di distribuzione deve ricevere, la seguente documentazione:

1. i dati identificativi dell'utente richiedente:
   I. ragione sociale;
   II. sede legale;
   III. partita I.V.A. e codice fiscale;
   IV. l'indirizzo di recapito delle fatture;
   V. il recapito telefonico, l'indirizzo della sede operativa e i nominativi di riferimento;
   VI. domicilio eletto ai fini del contratto.
2. la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui venga indicata la categoria di appartenenza ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo n. 164/00 nonché, nel caso in cui l'accesso venga richiesto per fornire gas naturale a clienti finali, la dichiarazione di aver ottenuto l'autorizzazione alla vendita ai sensi del decreto del Ministro delle attività produttive del 24 giugno 2002; nel caso in cui l'accesso venga richiesto per uso proprio, l'indicazione relativa all'uso del gas naturale;
3. la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di disporre, direttamente ovvero in virtù di contratti con esercenti l'attività di vendita opportunamente indicati, di gas naturale presso i punti di riconsegna della rete di trasporto;
4 nel caso in cui i contratti di cui al punto precedente siano stati conclusi con una pluralità di esercenti, l'indicazione delle regole di ripartizione della disponibilità di gas tra tali esercenti, convenute tra i medesimi, in accordo a quanto previsto nel codice di rete dell'impresa di trasporto ai fini della mappatura dei rapporti commerciali intercorrenti ai punti di consegna;
5 la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la titolarità dei poteri di rappresentanza, nel caso in cui la documentazione attestante i dati di cui sopra sia sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto avente diritto all'accesso o da altro soggetto munito di procura speciale.

Per richieste riguardanti punti di riconsegna non appartenenti ad un impianto di distribuzione cui l'utente ha già accesso, l'impresa di distribuzione deve ricevere anche la documentazione di cui ai punti 3 e 4. La richiesta di accesso potrà essere inoltrata trascorsi 6 giorni dalla trasmissione della documentazione.

13.4 L'impresa di distribuzione segnala all'utente la presenza di errori materiali o l'eventuale incompletezza delle informazioni di cui ai punti 1), 2), 3), 4), 5), e dei dati di cui alla lettera a) del comma 13.3 entro 2 (due) giorni lavorativi dal ricevimento della stessa, consentendo la rettifica di eventuali errori materiali o l'eventuale completamento delle informazioni e dei dati.

13.5 Una volta accertato che la richiesta sia completa e corretta degli elementi di cui al comma 13.3 o 13.4, l'impresa di distribuzione consente l'accesso presso i punti di riconsegna e avvia l'attivazione degli stessi entro i tempi per l'attivazione di cui alla deliberazione n. 168/04 e successive modificazioni.

13.6 Entro 30 (trenta) giorni dalla data di attivazione, l'impresa di distribuzione comunica o conferma all'utente i dati tecnici e contrattuali caratterizzanti ciascun punto di riconsegna, ivi inclusi almeno:

- il dato di cui al comma 13.3, lettera a1), a partire dalla data di comunicazione di cui all'articolo 5, comma 2;
- i dati di cui al comma 13.3, lettere a2) e a3) e la tipologia di profilo di prelievo corrispondente ai dati di cui alla lettera a5) del comma 13.3, forniti dall'utente;
- il massimo prelievo orario contrattuale;
- il codice del punto di consegna dell'impianto di distribuzione che alimenta il punto di riconsegna;
- la lettura di avvio del servizio di distribuzione;
- la pressione di misura, se diversa da quella corrispondente alla bassa pressione;
- la presenza di un convertitore dei volumi;
- la classe del contatore e l'eventuale coefficiente correttivo dei volumi nel caso di assenza del convertitore dei volumi.

Dal ricevimento della comunicazione dell'impresa di distribuzione decorrono, per l'utente, gli obblighi di comunicazione delle eventuali variazioni di tali dati, secondo quanto previsto al comma 13.7.

13.7 Ogni qualvolta si verifichi una modifica delle informazioni presenti nei documenti di cui ai punti 1), 2), 3), 4), 5), indicati al comma 13.3, l'utente dovrà comunicarne la variazione ripresentando, ove necessario, il documento che le contiene entro quattro giorni lavorativi dalla data di effetto della variazione o dalla data in cui l'utente stesso ne viene a conoscenza. Analogamente l'utente dovrà comunicare ogni modifica dei dati di cui alle lettere a4), a5), a8), a9) del medesimo comma.

13.8 L'impresa di distribuzione, nel caso di richieste di accesso o di incremento del massimo prelievo orario contrattuale conseguente ad una modifica della potenzialità massima richiesta dall'impianto del cliente finale, verifica la compatibilità della richiesta con la capacità di trasporto dell'impianto di distribuzione e con gli obblighi di servizio pubblico. Qualora detta verifica dia esito negativo, entro i tempi previsti dalla deliberazione n. 168/04 in tema di preventivazione, l'impresa di distribuzione comunica al richiedente l'impossibilità di dar seguito alla richiesta indicando, se esistono soluzioni tecniche per quanto di sua competenza, la possibilità di richiedere un preventivo per modificare l'impianto di distribuzione. Nel caso in cui non venga indicata tale possibilità, il rifiuto di accesso deve essere comunicato con atto scritto e motivato, trovando applicazione quanto previsto dall'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo n. 164/00.";

u) l'articolo 14 è sostituito dal seguente:

14.1 L'accesso per sostituzione nella fornitura, richiesto da un utente che intende avviare una nuova fornitura presso punti di riconsegna forniti, sino alla data di sostituzione, da altri utenti, è disciplinato dal presente articolo. La sostituzione avviene a parità di condizioni caratterizzanti i punti di riconsegna, di cui all'articolo 13, comma 3, lettera a), e non comporta la disattivazione dei punti stessi.

14.2 L'utente che intende richiedere l'accesso ai punti di riconsegna dell'impianto di distribuzione dovrà, alla data della richiesta stessa:

- essere titolare di un contratto di fornitura presso i punti di riconsegna per i quali viene richiesto l'accesso, qualora l'accesso venga richiesto ai fini della vendita diretta o indiretta del gas;
- avere la disponibilità della documentazione che attesti la comunicazione all'utente uscente del recesso dal rapporto contrattuale tra il soggetto rifornito dallo stesso utente uscente e quest'ultimo.

La richiesta di accesso deve essere presentata una volta decorso il tempo a disposizione del cliente finale per esercitare il diritto di ripensamento, qualora applicabile, ai sensi dell'Allegato A della deliberazione n.126/04.

14.3 In occasione della prima richiesta di accesso per sostituzione nella fornitura a clienti finali, l'utente richiedente fa pervenire all'impresa di distribuzione, nei termini previsti dal successivo articolo 29, un'apposita richiesta che contenga i documenti di cui ai punti: 1), 2), 3), 4), 5) dell'articolo 13, comma 3, e l'elenco dei punti di riconsegna per i quali si richiede l'accesso, completo, per ciascun punto di riconsegna, delle informazioni di cui alle lettere a1) e a2) dell'articolo 13, comma 3, oltre all'indicazione della data dalla quale il servizio decorre.

14.4 Le richieste di accesso per sostituzione nella fornitura a clienti finali presso uno o più punti di riconsegna appartenenti ad un impianto di distribuzione cui l'utente ha già accesso in relazione a precedenti richieste devono contenere gli elementi di cui alle lettere a1), a2), dell'articolo 13, comma 3, oltre all'indicazione della data dalla quale il servizio decorre. Per richieste di accesso riguardanti punti di riconsegna non appartenenti all'impianto di distribuzione cui l'utente ha accesso in relazione a precedenti richieste, deve essere prodotta anche la documentazione di cui ai punti 3) e 4) dell'articolo 13, comma 3.

14.5 Sino alla decorrenza dei termini di cui all'articolo 5, comma 5, l'utente richiedente, qualora non disponga dell'indicazione del dato di cui alla lettera a1) dell'articolo 13, comma 3, potrà in alternativa fornire almeno i dati di cui alle lettere a3) e a4) dell'articolo 13, comma 3.

14.6 L'impresa di distribuzione segnala all'utente l'eventuale presenza di errori materiali o l'incompletezza della richiesta di accesso entro 6 giorni lavorativi dal termine ultimo di presentazione delle richieste di cui all'articolo 29, consentendo la rettifica di eventuali errori materiali o il completamento dei dati relativi ai punti di riconsegna oggetto della richiesta di accesso entro 10 (dieci) giorni lavorativi successivi al termine ultimo di presentazione delle richieste di cui al medesimo articolo.

14.7 Le richieste errate o incomplete che non vengano corrette o completate entro i termini indicati al punto precedente non sono rese esecutive alla data richiesta.

14.8 L'utente che ha presentato la richiesta contenente gli elementi di cui al comma 14.3 o al comma 14.4, e nel rispetto dei termini di cui all'articolo 29, a decorrere dalla data indicata nella medesima richiesta si sostituisce nel rapporto con l'impresa di distribuzione relativo a ogni punto di riconsegna indicato nella richiesta.

14.9 Entro 13 (tredici) giorni lavorativi successivi al termine ultimo di presentazione delle richieste di cui all'articolo 29, l'impresa di distribuzione notifica all'utente subentrante nonché all'utente al quale esso si sostituisce, l'elenco dei punti di riconsegna oggetto della sostituzione nella fornitura, così come identificati nella richiesta di accesso, e la data dalla quale la sostituzione ha effetto.

14.10 Entro 30 (trenta) giorni dalla data di decorrenza della sostituzione nella fornitura l'impresa di distribuzione comunica o conferma all'utente subentrante i dati tecnici e contrattuali caratterizzanti ciascun punto di riconsegna, ivi inclusi almeno:

- i dati di cui all'articolo 13, comma 3, lettere a1), a2), a3), a4), a5) e a9);
- il prelievo annuo;
- il massimo prelievo orario contrattuale;
- il codice del punto di consegna dell'impianto di distribuzione che alimenta il punto di riconsegna;
- il progressivo del volume annuo prelevato sino alla data della sostituzione;
- la lettura corrispondente alla data della sostituzione della fornitura con la caratterizzazione della tipologia di lettura (effettiva o stimata);
- la pressione di misura, se diversa da quella corrispondente alla bassa pressione;
- la presenza di un convertitore dei volumi;
- l'eventuale coefficiente correttivo dei volumi nel caso di assenza del convertitore dei volumi.

Dal ricevimento della comunicazione dell'impresa di distribuzione decorrono, per l'utente, gli obblighi di comunicazione delle eventuali variazioni di tali dati, secondo quanto previsto al comma 14.12.

14.11 L'impresa di distribuzione comunica all'utente uscente, entro 15 (giorni) giorni dalla data di decorrenza della sostituzione nella fornitura, la lettura corrispondente alla data della sostituzione della fornitura, con la caratterizzazione della tipologia di lettura (effettiva o stimata).

14.12 Ogni qualvolta si verifichi una modifica delle informazioni presenti nei documenti di cui ai punti 1), 2), 3), 4) e 5) dell'articolo 13, comma 3, l'utente dovrà comunicarne la variazione ripresentando, ove necessario, il documento che le contiene entro 4 (quattro) giorni lavorativi dalla data di effetto della variazione o dalla data in cui ne viene a conoscenza. Analogamente l'utente dovrà comunicare ogni modifica dei dati di cui alle lettere a4), a5), a8) e a9) del medesimo comma.

14.13 L'utente uscente comunica tempestivamente agli esercenti l'attività di vendita che lo forniscono interessati dalla sostituzione, le informazioni necessarie ai medesimi esercenti ai fini dell'assolvimento degli obblighi informativi di cui all'articolo 10, comma 4.";

v) all'articolo 15, comma 1, le parole " terzo giorno lavorativo" sono sostituite dalle parole "quinto giorno lavorativo";

w) l'articolo 15, comma 2, è sostituito dal seguente:

"15.2 L'impresa di distribuzione ricondurrà la lettura, rilevata ai sensi del comma 15.1, al giorno di decorrenza dell'accesso per sostituzione della fornitura utilizzando i profili di prelievo, assumendo convenzionalmente il dato così ottenuto come lettura alla data di sostituzione della fornitura.";

x) all'articolo 15, comma 3, è eliminato;

y) all'articolo 17, comma 2, le parole "piani mensili di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c)" sono sostituite dalle parole "piani mensili di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b)";

z) l'articolo 18 "Determinazione delle penali per il servizio di distribuzione" è sostituito dal seguente "Verifica del massimo prelievo orario";

18.1 Il massimo prelievo orario contrattuale associato al punto di riconsegna rimane invariato sino alla cessazione del servizio di distribuzione o sino alla sua variazione, richiesta dall'utente ed accettata dall'impresa di distribuzione.

18.2 Per punti di riconsegna con prelievi annui superiori ai 50.000 metri cubi standard, prelievi non coerenti con le caratteristiche del gruppo di misura installato e/o con i dati forniti dall'utente all'atto della richiesta di accesso, valutati dall'impresa di distribuzione in un lasso di tempo sufficientemente ampio al fine di non penalizzare fenomeni di avviamento o meramente temporanei, danno diritto all'impresa di distribuzione, previa comunicazione all'utente interessato, di effettuare verifiche sulle condizioni di prelievo del gas.

18.3 L'utente, debitamente avvisato, ha la facoltà di presenziare alle operazioni di verifica.

18.4 Qualora l'impresa di distribuzione rilevi, in seguito alle verifiche di cui sopra, la presenza di uno o più prelievi eccedenti, per un valore maggiore del 10% del valore del massimo prelievo orario contrattuale o non coerenti con le caratteristiche del gruppo di misura installato, può, al fine di ottemperare agli obblighi di servizio pubblico a cui la stessa è assoggettata e per consentire la corretta determinazione del volume di gas prelevato, eseguire gli interventi tecnici ritenuti necessari per evitare ulteriori condizioni anomale di prelievo e la conseguente non corretta rilevazione del gas prelevato da parte degli strumenti di misura installati presso il punto di riconsegna (ad esempio: mediante inserimento di una valvola limitatrice, sostituzione e/o potenziamento del gruppo di misura).

18.5 In relazione all'esito positivo della verifica eseguita, l'impresa di distribuzione addebiterà all'utente, con le modalità di fatturazione riportate nel proprio codice di rete, i costi degli interventi eseguiti e il costo della verifica stessa. L'impresa di distribuzione è tenuta a fornire all'utente idonea documentazione tecnica attestante le risultanze della verifica.

18.6 Nel caso di sostituzione e/o potenziamento del gruppo di misura, l'impresa di distribuzione provvederà, una volta eseguito l'intervento, ad aggiornare il valore del massimo prelievo orario contrattuale.

18.7 Ai fini delle verifiche, per i punti di riconsegna provvisti di apparecchiature elettroniche per la rilevazione dei valori di prelievo orario, i valori stessi sono determinati dagli apparecchi medesimi.

18.8 Per i punti di riconsegna privi di tali apparecchiature, i valori del massimo prelievo orario sono determinati con prove in campo utilizzando la seguente formula:

$$\frac{\text{prelievo nel periodo di prova x 3.600 x Z}}{\text{N secondi della prova}}$$

dove Z assume:

- per punti di riconsegna non dotati di correttore di volume, il valore del coefficiente K di correzione dei volumi associato al punto di riconsegna, ove applicato, o il valore del coefficiente M della località, negli altri casi, in accordo ai criteri della deliberazione n.237/00;
- punti di riconsegna dotati di correttore di volume, il valore uguale a 1 (essendo il prelievo nel periodo di prova già rilevato mediante il dispositivo di correzione dei volumi).

aa) l'articolo 19, comma 2, è sostituito dal seguente:

"19.2 L'impresa di distribuzione trasmette all'impresa di trasporto e agli utenti i dati di cui al comma 19.1, entro il quinto giorno lavorativo e comunque non oltre il giorno nove del mese successivo a quello cui si riferiscono i dati.";

bb) l'articolo 19, comma 3, è sostituito dal seguente:

"19.3 Nel caso di impianti di distribuzione interconnessi o porzioni di impianto gestiti da più imprese di distribuzione, la trasmissione di cui al precedente comma 19.2, fatti salvi accordi diversi tra le imprese di distribuzione, è effettuata dall'impresa di distribuzione che gestisce il maggior numero di punti di consegna e, nel caso che il numero di punti di consegna gestiti sia uguale, dall'impresa di distribuzione che gestisce il maggior numero di punti di riconsegna. A tal fine, le imprese di distribuzione che non hanno l'obbligo di effettuare la comunicazione di cui sopra nei confronti dell'impresa di trasporto, comunicano all'impresa di distribuzione che effettua la comunicazione di cui sopra all'impresa di trasporto entro il quarto giorno lavorativo e comunque non oltre il giorno sette del mese successivo a quello cui si riferiscono i dati di cui al comma 19.2 per i punti di riconsegna appartenenti all'impianto o alla porzione di impianto gestita.";

cc) all'articolo 20, comma 1, lettera b) le parole "delle informazioni di cui all'articolo 10, all'articolo 13, comma 8 lettera d) e all'articolo 14, comma 6, lettera d)" sono sostituite dalle seguenti " dalle informazioni di cui agli articoli 10, 13 e 14";

dd) l'articolo 20, comma 2, viene sostituito dal seguente comma:

”20.2 Qualora l'impresa di distribuzione entri in possesso di nuovi dati relativi a prelievi afferenti a mesi precedenti a quello di competenza, l'impresa medesima procede alla rideterminazione dei dati funzionali all'allocazione dei suddetti mesi precedenti, secondo criteri trasparenti e resi pubblici, comunicandoli all'impresa di trasporto nell'ambito della finestra temporale al cui interno l'impresa di trasporto stessa considera come ancora provvisori i bilanci della rete di trasporto. L'individuazione di detta finestra temporale e il trattamento di eventuali conguagli derivanti da differenze di allocazione e/o misura afferenti mesi precedenti la stessa, saranno oggetto di successivi accordi tra le parti, da concordare nell'ambito del Comitato di consultazione istituito ai sensi della deliberazione 15 marzo 2006, n. 53/06.”;

ee) l'articolo 21 è sostituito dal seguente:

“21.1 Per ogni anno solare le imprese di distribuzione registrano, per singolo impianto gestito, i volumi di gas naturale:

a) immessi presso i punti di consegna, opportunamente corretti per riportarli alle condizioni standard, con esclusione dei volumi di cui alla lettera seguente;

b) eventuali volumi immessi dalle stesse imprese di distribuzione per uso proprio, direttamente acquistati ai punti di consegna;

c) fatturati agli utenti con data di emissione delle fatture nell'anno solare di riferimento.

21.2 I dati di cui al precedente comma 21.1 relativi a ciascun anno solare sono comunicati all'Autorità dall'impresa di distribuzione entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento.

21.3 Nel caso in cui, per un impianto, lo scostamento tra i volumi di cui alle lettere a) e c) del comma 21.1 sia superiore di oltre il dieci per cento, con arrotondamento al primo decimale, rispetto ai volumi di gas cui alla lettera a) del comma 21.1, l'impresa di distribuzione fornisce all'Autorità, entro la data indicata al comma 21.2, le motivazioni di tale scostamento.”;

ff) l'articolo 22, comma 2, è sostituito dal seguente comma:

“22.2 Sino a nuova diversa disposizione dell'Autorità, rimangono in vigore, anche in seguito all'adozione del codice di rete di cui all'articolo 3, comma 1, i criteri di cui agli articoli 16 e 17 della deliberazione n. 237/00, in relazione al potere calorifico superiore e al coefficiente di adeguamento “M” relativo alla quota altimetrica e alla zona climatica.”;

gg) l'articolo 23, comma 1, è sostituito dal seguente comma:

“23.1 Sono a carico dell'impresa di distribuzione gli oneri relativi agli adempimenti di metrologia legale relativi all'impianto di misura.”;

hh) l'articolo 24, comma 4, è sostituito dal seguente:

“24.4 L'impresa di distribuzione emette fattura agli utenti su base mensile. La trasmissione delle fatture agli utenti è effettuata con anticipo via fax o posta elettronica o mediante supporto informatico e conferma per lettera.”;

ii) all'articolo 24, comma 5, le parole “dalla data di emissione delle stesse” sono sostituite dalle seguenti” dalla data di fine mese di emissione della fattura”;

jj) l'articolo 24, comma 6, è sostituito dal seguente:

"24.6 Nel caso di ritardato pagamento della fattura, l'impresa di distribuzione può applicare sulla stessa un'indennità di mora sugli importi fatturati e non pagati entro i termini di cui al precedente comma 24.5, applicando interessi per ogni giorno di ritardo pari al tasso Euribor a 12 (dodici) mesi corrispondente a ciascun giorno di ritardo, maggiorato di 2 (due) punti percentuali, considerando per il mese di competenza il tasso del primo giorno del mese stesso.";

kk) all'articolo 24 è aggiunto il seguente comma:

"24.8 Sino alla fine del periodo di cui all'articolo 30, comma 8, la fatturazione da parte dell'impresa di distribuzione, in deroga a quanto previsto al comma 24.1, potrà anche avvenire in base ad accordi con ciascun utente che prevedano acconti periodici e successivi conguagli.

ll) l'articolo 26, comma 1, è sostituito dal seguente:

"26.1 L'impresa di distribuzione può richiedere all'utente il rilascio di una garanzia finanziaria a copertura delle obbligazioni derivanti dal servizio di distribuzione, purché l'importo non sia superiore ad un quarto del valore complessivo annuo del contratto di distribuzione di gas.";

mm) l'articolo 26, comma 2, è sostituito dal seguente comma:

"26.2 L'utente è tenuto ad integrare, entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta, la garanzia finanziaria sino all'importo di sottoscrizione nel caso in cui l'impresa di distribuzione vi attinga per rivalersi dell'importo dovuto dall'utente stesso, nei casi di cui all'articolo 24, comma 7.";

nn) l'articolo 27, comma 1, le parole " le parti ricorrono" sono sostituite dalle parole " le parti possono ricorrere";

oo) l'articolo 29, comma 2, è sostituito dal seguente comma:

"29.2 Sino all'entrata in vigore delle modifiche del codice di rete di cui al comma 29.1, l'impresa di distribuzione soddisfa le richieste di accesso di cui all'articolo 14, consentendo l'accesso con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è pervenuta la richiesta medesima o, qualora espressamente richiesto dall'utente, dal primo giorno degli ulteriori mesi successivi. A tal fine, la richiesta di accesso deve contenere la data dalla quale il servizio decorre e pervenire all'impresa di distribuzione entro il secondo giorno lavorativo del mese antecedente a quello di decorrenza della sostituzione nella fornitura.";

pp) l'articolo 29, comma 3, è sostituito dal seguente comma:

"29.3 A seguito dell'approvazione delle modifiche del codice di rete di cui al comma 29.1, l'Autorità definisce i termini temporali per la presentazione della richiesta di accesso per sostituzione di cui all'articolo 14 e per la decorrenza della sostituzione di cui al medesimo articolo.";

qq) l'articolo 30 è stato abrogato.

rr) l'articolo 31 "*Disposizioni transitorie in materia di allocazione dei quantitativi di gas tra gli utenti dei punti di riconsegna condivisi del sistema di trasporto*" è rinumerato articolo 30

ss) all'articolo 30, comma 8, le parole " anno termico 2005-2006" sono sostituite dalle parole "anno termico 2006-2007";

tt) l'articolo 32 "*Disposizioni finali*" è stato rinumerato articolo 31;

uu) l'*Allegato A* è sostituito dal seguente *Allegato A*:

Allegato A

SEZIONE 1. INFORMAZIONE
CAPITOLO 1. CONTESTO NORMATIVO
1.1. Premessa
1.2. Norme di legge nazionali
1.3. Norme comunitarie
1.4. Provvedimenti dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas

CAPITOLO 2. DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO E DELLA SUA GESTIONE
2.1. Premessa
2.2. Informazioni relative agli impianti di distribuzione gestiti
2.3. Principali attività di gestione di un impianto di distribuzione e loro descrizione

CAPITOLO 3. DESCRIZIONE DEI SERVIZI OFFERTI
3.1. Servizio principale
3.2. Prestazioni accessorie
3.3. Prestazioni opzionali

CAPITOLO 4. PROCEDURE DI COORDINAMENTO INFORMATIVO
4.1. Descrizione delle caratteristiche dei sistemi per lo scambio d'informazioni
4.1.1. Sistemi predisposti dall'impresa di distribuzione per lo scambio di informazioni
4.1.2. Misure di sicurezza per lo scambio di informazioni
4.1.3. Sicurezza dei dati e dei sistemi informativi
4.2. Metodologia usata dall'impresa di distribuzione per la definizione dei codici identificativi dei punti di riconsegna
4.3. Programmi di estensione, di potenziamento e manutenzione
4.4. Definizione e pubblicazione di profili di prelievo relativi a categorie d'uso del gas
4.5. Obblighi informativi a carico degli utenti e dell'impresa di distribuzione
4.6. Utenti operanti su porzioni dello stesso impianto di distribuzione o su impianti di distribuzione interconnessi

SEZIONE 2. ACCESSO AL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE
CAPITOLO 5. PROCEDURE DI ACCESSO AL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS
5.1. Richiesta di accesso
5.1.1. Richiesta di accesso a punti di riconsegna
5.2. Procedure di accesso
5.2.1. Procedura di accesso per attivazione della fornitura
5.2.2. Procedura di accesso per sostituzione nella fornitura al cliente finale

ALLEGATO 2

Autorità per l'energia elettrica e il gas

CODICE DI RETE TIPO PER LA DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE

ALLEGATO 2

DELIBERAZIONE 6 GIUGNO 2006, N. 108/06

Sommario

GLOSSARIO

Termine	***Definizione***
Allocazione	è il processo attraverso il quale il gas, misurato in immissione o in prelievo dalla rete di trasporto, è contabilmente attribuito ai vari utenti.
Alta Pressione (AP)	è la pressione relativa del gas superiore a 5 bar (1ª, 2ª e 3ª specie, definite dal Decreto ministeriale del 24 novembre 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Supplemento ordinario n. 12 del 15 gennaio 1985).
Anno Termico	è il periodo che intercorre tra l'1 ottobre di ogni anno e il 30 settembre dell'anno successivo.
Autolettura	è la rilevazione da parte del Cliente finale dei dati espressi dal totalizzatore numerico del gruppo di misura.
Autorità	è l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, istituita ai sensi della Legge 14 novembre 1995, n. 481.
Bassa pressione (BP)	è la pressione relativa del gas, definita per il gas naturale dal Decreto ministeriale 24 novembre 1984 e per i gas di petrolio liquefatti dalla norma UNI 9860 edizione settembre 1998: • non superiore a 0,04 bar (7ª specie) nel caso in cui il gas distribuito sia gas naturale o gas manifatturato; • non superiore a 0,07 bar (7ª specie) nel caso in cui il gas distribuito sia gas di petrolio liquefatto.
Cliente finale	è il consumatore che acquista gas per uso proprio.
Contatore	è lo strumento misuratore di volumi di gas munito di totalizzatore numerico.

Glossario

Codice di Rete tipo per la Distribuzione del Gas Naturale

Termine	*Definizione*
Contratto di fornitura (o contratto di vendita)	è il contratto con il quale l'esercente il servizio di vendita del gas è obbligato, a fronte del versamento di un prezzo, ad eseguire a favore del Cliente finale prestazioni periodiche o continuative.
Convertitore o Correttore di volume	apparecchiatura elettronica associata a un contatore di gas che consente di convertire il volume di gas misurato da un contatore alle condizioni di esercizio, in volume riferito alle condizioni di pressione e temperatura standard (1,01325 bar e 15 °C).
Emergenza	è l'evento in grado di produrre effetti gravi e/o di vaste proporzioni per la sicurezza e per la continuità del servizio di distribuzione e che provochi una o più delle seguenti condizioni: *a)* fuori servizio non programmato di punti di consegna o di punti di interconnessione; *b)* fuori servizio non programmato di reti AP o MP o BP che provochi l'interruzione senza preavviso dell'erogazione del gas ad uno o più Clienti finali; *c)* dispersione di gas con interruzione senza preavviso dell'erogazione del gas ad uno o più Clienti finali; *d)* disservizio provocato da eccesso o difetto di pressione in rete rispetto ai valori previsti dalle norme tecniche vigenti. Si definisce inoltre emergenza qualunque evento che provochi l'interruzione senza preavviso dell'eroga-zione del gas ad almeno 250 Clienti finali e per il quale l'erogazione del gas non venga riattivata a tutti i Clienti finali coinvolti presenti entro 24 ore dall'inizio dell'interruzione, con esclusione dei Clienti finali che non vengano riattivati all'atto del primo tentativo di riattivazione.
Gruppo di misura	è la parte dell'impianto di alimentazione del Cliente finale, che serve per l'intercettazione, per la misura del gas e per il collegamento all'impianto del Cliente finale. Il gruppo di misura comprende un eventuale correttore dei volumi misurati.
Gruppo di riduzione	è il complesso (assiemato) costituito da regolatori di pressione, da apparecchi ausiliari, da tubazioni, da raccordi e pezzi speciali, aventi la funzione di ridurre la pressione del gas canalizzato da un valore di pressione in entrata variabile a un valore di pressione in uscita predeterminato, fisso o variabile.

Glossario

Codice di Rete tipo per la Distribuzione del Gas Naturale

Termine	*Definizione*
Impianto del Cliente finale (o Impianto d'utenza)	è il complesso costituito dall'insieme delle tubazioni e dei loro accessori dal punto di consegna del gas agli apparecchi utilizzatori, questi esclusi, dall'installazione e dai collegamenti dei medesimi, dalle predisposizioni edili e/o meccaniche per la ventilazione del locale dove deve essere installato l'apparecchio, dalle predisposizioni edili e/o meccaniche per lo scarico all'esterno dei prodotti della combustione.
Impianto di derivazione d'utenza o Allacciamento	è il complesso di tubazioni con dispositivi ed elementi accessori che costituiscono le installazioni necessarie a fornire il gas al Cliente finale; l'impianto di derivazione di utenza o allacciamento ha inizio dall'organo di presa (compreso) e si estende fino al gruppo di misura (escluso) e comprende l'eventuale gruppo di riduzione; in assenza del gruppo di misura, l'impianto di derivazione di utenza o allacciamento si estende fino all'organo di intercettazione terminale (incluso) della derivazione stessa.
Impianto interconnesso	è l'impianto di distribuzione che presenta uno o più punti di interconnessione con un altro impianto di distribuzione.
Impresa di distribuzione	persona fisica o giuridica che effettua l'attività di trasporto di gas naturale attraverso reti di gasdotti locali per la consegna ai Clienti.
Media pressione (MP)	è la pressione relativa del gas, definita per il gas naturale dal Decreto ministeriale 24 novembre 1984 e per i gas di petrolio liquefatti dalla norma UNI 9860 edizione settembre 1998: • superiore a 0,04 bar e non superiore a 5 bar (4ª, 5ª e 6ª specie) nel caso in cui il gas distribuito sia gas naturale o gas manifatturato; • superiore a 0,07 bar e non superiore a 5 bar (4ª, 5ª e 6ª specie) nel caso in cui il gas distribuito sia gas di petrolio liquefatto.
Parti	s'intendono l'Impresa di distribuzione e l'Utente.
Porzione di impianto	è la parte di un impianto di distribuzione gestito da più imprese di distribuzione, in ingresso e o in uscita dalla quale il gas non è misurabile.

Glossario

Codice di Rete tipo per la Distribuzione del Gas Naturale

Termine	*Definizione*
Potere calorifico superiore effettivo (PCS): P-effettivo	è la quantità di calore prodotta dalla combustione completa, a pressione costante di 1,01325 bar, dell'unità di volume del gas, considerando i costituenti della miscela combustibile nelle condizioni standard (temperatura di 15 °C e pressione assoluta di 1,01325 bar) e riportando i prodotti della combustione a queste stesse condizioni; l'acqua prodotta dalla combustione si suppone condensata; l'unità di misura è megajoule al metro cubo di gas secco in condizioni standard.
Punto di Consegna dell'impianto di distribuzione o Punto di Consegna	è il punto coincidente con il punto di riconsegna della rete di trasporto, dove l'Utente rende disponibile all'Impresa di distribuzione il gas naturale direttamente o indirettamente fornito da utenti del servizio di trasporto
Punto di riconsegna della Rete di trasporto	è il punto fisico delle reti o dell'aggregato locale di punti fisici tra loro connessi nel quale avviene l'affidamento in custodia del gas dall'impresa di trasporto all'Utente e la misurazione del gas.
Punto di interconnessione	è il punto fisico di collegamento tra due impianti di distribuzione gestiti da imprese di distribuzione diverse presso il quale il gas è misurabile.
Punto di Riconsegna dell'impianto di distribuzione, o Punto di Riconsegna	è il punto di confine tra l'impianto di distribuzione e l'impianto del Cliente finale, dove l'impresa di distri-buzione riconsegna il gas naturale per la fornitura al Cliente finale.
Rete di trasporto	insieme dei gasdotti di trasporto su scala nazionale e regionale ovvero su scala solo nazionale o regionale a tipologia connessa.
Rete di distribuzione	è il sistema di condotte generalmente interrate, posate su suolo pubblico o privato che, partendo dai punti di consegna fisici e/o dai punti di interconnessione, consente la distribuzione del gas ai Clienti; la rete non comprende gli impianti di derivazione di utenza.
Rete nazionale di gasdotti	è la rete di trasporto definita con decreto del Ministero delle attività produttive ai sensi dell'articolo 9 del Decreto Legislativo n. 164/00.

Glossario

Codice di Rete tipo per la Distribuzione del Gas Naturale

Termine	*Definizione*
Rete regionale di gasdotti	sono le reti di gasdotti per mezzo delle quali viene svolta l'attività di trasporto ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *ii)* del Decreto Legislativo n. 164/00, esclusa la Rete nazionale di gasdotti.
Sede operativa (o secondaria)	è il luogo, ove diverso dalla sede legale, in cui la società svolge stabilmente la propria attività.
Sistema di trasporto	è l'insieme delle reti di trasporto ubicate nel territorio nazionale e nelle zone marine soggette al diritto italiano in base ad atti internazionali di proprietà o gestiti dalle imprese di trasporto, compresi gli impianti che forniscono servizi accessori, nonché quelli di imprese collegate, necessari per dare accesso al trasporto.
Uso civile	intendendo come appartenenti a tale tipologia le utenze caratterizzate da una notevole variabilità stagionale di prelievi, riconducibile ad un utilizzo del gas a fini di riscaldamento, in coerenza con quanto riportato nei codici di rete del trasporto approvati dall'Autorità.
Utente del servizio di distribuzione o Utente	è l'utilizzatore del servizio di distribuzione che ha titolo a immettere e a prelevare gas naturale per uso proprio o per cessione ad altri
Utente del sistema di trasporto	è l'utilizzatore del sistema gas che acquista capacità di trasporto per uso proprio o per cessione ad altri.
Verifica di funzionamento del Gruppo di misura (o verifica del Gruppo di misura)	è l'accertamento del corretto funzionamento del contatore di gas con riferimento a quanto previsto dalla normativa tecnica vigente emanata dall'UNI.

Sezione 1. INFORMAZIONE

Capitolo 1. CONTESTO NORMATIVO

PREMESSA

NORME DI LEGGE NAZIONALI

NORME COMUNITARIE

PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

1.1. Premessa

Nel presente capitolo si riportano le norme di legge di fonte nazionale e comunitaria e i principali provvedimenti normativi che costituiscono il contesto regolamentare di riferimento per l'elaborazione del Codice di Rete della Distribuzione (di seguito CRD).

1.2. Norme di legge nazionali

– *Legge 14 novembre 1995, n. 481*

Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità.

– *Decreto Legislativo 23 maggio 2000, n. 164*

Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della Legge 17 maggio 1999, n. 144.

– *Decreto del Ministero dell'industria 22 dicembre 2000*

Individuazione della Rete nazionale dei gasdotti ai sensi dell'articolo 9 del Decreto Legislativo 23 maggio 2000, n. 164.

– *Decreto del Ministero dell'industria 24 aprile 2001*

Individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili di cui all'articolo 16, comma 4, del Decreto Legislativo 23 maggio 2000, n. 164.

– *Decreto del Ministero delle attività produttive 24 giugno 2002*

Autorizzazione alla vendita di gas naturale.

– *Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196*

Codice in materia di protezione dei dati personali.

– *Decreto del Ministero delle attività produttive 12 febbraio 2004*

Individuazione di soggetti fornitori di ultima istanza di gas naturale.

– *Decreto del Ministero delle attività produttive 20 luglio 2004*

Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili, di cui all'articolo 16, comma 4, del Decreto Legislativo 23 maggio 2000, n. 164.

– *Legge 23 agosto 2004, n. 239*

Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia.

– *Decreto del Ministero delle attività produttive 29 settembre 2005*

Classificazione delle reti regionali di trasporto

1.3. Norme comunitarie

- *Direttiva 2003/55/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003*

  relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 98/30/CE.

1.4. Provvedimenti dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas

- *Deliberazione n. 237/00 (e successive modifiche ed integrazioni)*

  Definizione dei criteri per la determinazione delle tariffe per le attività di distribuzione del gas e di fornitura ai clienti del mercato vincolato.

- *Deliberazione n. 184/01*

  Adozione di direttiva concernente il riconoscimento ai clienti idonei della facoltà di recesso nei contratti di fornitura di gas naturale.

- *Deliberazione n. 229/01*

  Adozione di direttiva concernente le condizioni contrattuali del servizio di vendita gas ai clienti finali attraverso reti di gasdotti locali, ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera h), della Legge 14 novembre 1995, n. 481.

- *Deliberazione n. 311/01*

  Direttiva per le separazioni contabile e amministrativa per i soggetti giuridici che operano nel settore del gas e relativi obblighi di pubblicazione e comunicazione.

- *Deliberazione n. 207/02*

  Direttiva agli esercenti l'attività di vendita del gas naturale ai clienti finali, ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera h), della Legge 14 novembre 1995, n. 481.

- *Deliberazione n. 75/03 (e successive modifiche ed integrazioni)*

  Approvazione del codice di rete predisposto dalla società Snam Rete Gas S.p.A., ai sensi dell'articolo 24, comma 5, del Decreto Legislativo 23 maggio 2000, n. 164.

- *Deliberazione n. 138/03 (e successive modifiche ed integrazioni)*

  Criteri per la determinazione delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale ai clienti finali e disposizioni in materia di tariffe per l'attività di distribuzione.

- *Deliberazione n. 139/03 (e successive modifiche ed integrazioni)*

  Differimento dell'avvio della misura su base oraria del gas naturale fornito ai clienti finali con consumo annuo superiore ai 200.000 standard metri cubi .

- *Deliberazione n. 144/03 (e successive modifiche ed integrazioni)*

  Approvazione del codice di rete predisposto dalla società Edison T&S S.p.A., ai sensi dell'articolo 24, comma 5, del Decreto Legislativo 23 maggio 2000, n. 164.

- *Deliberazione n. 152/03 (e successive modifiche ed integrazioni)*

  Adozione di disposizioni per l'assicurazione dei clienti finali civili del gas distribuito a mezzo di gasdotti locali.

- *Deliberazione n. 40/04 (e successive modifiche ed integrazioni)*

  Adozione del regolamento delle attività di accertamento della sicurezza degli impianti di utenza a gas.

- *Deliberazione n. 55/04*

  Proposta al Ministero delle Attività produttive avente ad oggetto lo schema di contratto tipo per l'affidamento del servizio pubblico di distribuzione del gas naturale, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del Decreto Legislativo 23 maggio 2000, n. 164.

- *Deliberazione n. 125/04*

  Controlli tecnici della qualità del gas per il periodo 1 novembre 2004 – 30 settembre 2005.

- *Deliberazione n. 138/04 (e successive modifiche ed integrazioni)*

  Adozione di garanzie per il libero accesso al servizio di distribuzione del gas naturale e di norme per la predisposizione dei codici di rete.

- *Deliberazione n. 167/04*

  Determinazione delle quantità di energia elettrica e di gas naturale distribuite sul territorio nazionale e autocertificazione delle quantità di energia elettrica e di gas naturale distribuite dalle imprese ai fini di cui ai decreti ministeriali 20 luglio 2004.

- *Deliberazione n. 168/04 (e successive modifiche ed integrazioni)*

  Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas in materia di qualità dei servizi di distribuzione, misura e vendita del gas.

- *Deliberazione n. 170/04 (e successive modifiche ed integrazioni)*

  Definizione di criteri per la determinazione delle tariffe per l'attività di distribuzione di gas naturale.

- *Deliberazione n. 121/05*

  Avvio di procedimento per la revisione della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 29 luglio 2004, n. 138/04 inerente l'adozione di garanzie per il libero accesso al servizio di distribuzione del gas naturale e di norme per la predisposizione dei codici di rete.

- *Deliberazione n. 157/05*

  Controlli tecnici della qualità del gas per il periodo 1 ottobre 2005 – 30 settembre 2006

- *Deliberazione n. 185/05*

  Disposizioni generali in tema di qualità del gas naturale ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettere g) e h), della Legge 14 novembre 1995, n. 481.

- *Deliberazione n. 249/05*

  Disposizioni urgenti in materia di allocazione dei quantitativi di gas presso i punti di riconsegna condivisi del sistema di trasporto, di cui agli articoli 19 e 31 della deliberazione dell'autorità per l'energia elettrica e il gas 29 luglio 2004, n. 138/04.

Capitolo 2. DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO E DELLA SUA GESTIONE

PREMESSA

INFORMAZIONI RELATIVE AGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE GESTITI

PRINCIPALI ATTIVITA' DI GESTIONE DI UN IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE E LORO DESCRIZIONE

2.1. Premessa

Nel presente capitolo si descrivono le caratteristiche generali degli Impianti di distribuzione gestiti e i principali criteri adottati dall'Impresa di distribuzione per la corretta conduzione, manutenzione e sviluppo degli stessi nonché le attività di gestione connesse con la conduzione dell'Impianto di distribuzione.

Le informazioni caratterizzanti ciascun Impianto di distribuzione o porzione di esso gestito dall'Impresa di distribuzione sono contenute in idonea documentazione pubblicata sul sito internet dell'Impresa di distribuzione stessa e/o resa disponibile presso le sedi indicate nel sito medesimo. Le suddette informazioni verranno costantemente aggiornate dall'Impresa di distribuzione.

2.2. Informazioni relative agli Impianti di distribuzione gestiti

L'Impresa di distribuzione mette a disposizione dell'Utente, con le modalità sopra richiamate, per ogni Impianto di distribuzione o porzione di Impianto di distribuzione gestita, le seguenti informazioni:

- Rappresentazione geografica e schematica dell'Impianto di distribuzione e descrizione dei criteri adottati per il dimensionamento e la verifica dell'assetto distributivo;
- Caratteristiche tecniche dell'Impianto di distribuzione, in particolare:
  - Punti di Consegna fisici dell'Impianto di distribuzione, se esistenti: principali elementi costitutivi, processi svolti (filtrazione, preriscaldo, regolazione della pressione, misura, odorizzazione) e loro potenzialità;
  - Rete di distribuzione: norme di riferimento per la realizzazione ed esercizio della Rete di distribuzione (inclusi eventuali Gruppi di riduzione e Gruppi di riduzione finali installati sulla Rete di distribuzione), classi di pressione previste (ex DM 24/11/84), materiali impiegati;

- Impianti di derivazione d'utenza: norme di riferimento per la realizzazione ed esercizio degli Impianti di derivazione d'utenza (inclusi eventuali Gruppi di riduzione e regolazione della pressione a servizio di specifici Punti di Riconsegna dell'impianto di distribuzione), classi di pressione previste (ex DM 24/11/84), materiali impiegati;
- Gruppi di misura: norme di riferimento per la realizzazione ed esercizio dei Gruppi di misura, con indicazione delle principali tipologie di Contatori utilizzate.

Inoltre, per ciascun Impianto di distribuzione (o porzione di esso) vengono riportati, anche sul sito internet:

- indicazione del Punto di Riconsegna della Rete di trasporto che lo alimenta (rappresentato dal codice dell'aggregato, nel caso di Impianti di distribuzione alimentati da più Punti di Riconsegna fisici della Rete di trasporto);
- specifiche di pressione del gas ai punti di riconsegna fisici della Rete di trasporto;
- la denominazione dell'Impianto di distribuzione;
- L'indicazione se l'Impresa di distribuzione gestisce l'intero Impianto di distribuzione o una porzione dello stesso e se l'Impianto di distribuzione gestito sia interconnesso con altri Impianti di distribuzione con la possibilità di misurare il gas ai punti di interconnessione;
- i Comuni serviti dall'Impianto di distribuzione;
- il nome della impresa di trasporto che gestisce la Rete di trasporto a cui è collegato il Punto di Consegna dell'impianto di distribuzione;
- il numero telefonico del pronto intervento relativo all'Impianto di distribuzione, o Porzione di impianto, gestito dall'Impresa di distribuzione;
- i riferimenti della Sede operativa dell'Impresa di distribuzione, per ciascun Impianto di distribuzione, o sua porzione, ove siano reperibili le informazioni di carattere tecnico e descrittivo degli impianti previa presentazione di motivata richiesta.

2.3. Principali attività di gestione di un Impianto di distribuzione e loro descrizione

Le attività di gestione sono quelle indicate al Capitolo 3 e la loro gestione è effettuata in conformità alle norme e disposizioni vigenti.

Capitolo 3. DESCRIZIONE DEI SERVIZI OFFERTI

SERVIZIO PRINCIPALE

PRESTAZIONI ACCESSORIE

PRESTAZIONI OPZIONALI

3.1. Servizio principale

L'Impresa di distribuzione, nell'ambito della propria attività di distribuzione del gas naturale, fornisce, dietro versamento della relativa Tariffa, il servizio principale, costituito dalla presa in consegna del gas che l'Utente ha titolo ad immettere nell'Impianto di distribuzione e dal suo trasporto ai Punti di Riconsegna presso i quali viene richiesto l'accesso.

Fermo restando quanto previsto dalla deliberazione n. 168/04, fanno parte del servizio principale le seguenti prestazioni:

a) conduzione e manutenzione delle apparecchiature di regolazione e misura ai Punti di Consegna fisici;

b) gestione tecnica degli Impianti di distribuzione, anche attraverso eventuali sistemi di telecontrollo;

c) ricerca ed eliminazione dispersioni;

d) protezione catodica delle condotte in acciaio;

e) odorizzazione del gas e suo controllo;

f) condizionamento del gas;

g) pronto intervento, gestione delle emergenze e degli incidenti da gas;

ed inoltre:

h) misura del gas ai Punti di Consegna secondo quanto indicato al Capitolo 11;

i) attivazione di servizi sostitutivi di alimentazione nei casi di sospensione dell'erogazione del servizio di cui al comma 1 dell'art 17 della deliberazione n. 138/04, con ripartizione dei costi della materia prima tra gli Utenti interessati;

j) raccolta, aggregazione e trasmissione dei dati funzionali all'Allocazione secondo quanto indicato al Capitolo 9;

k) accesso per sostituzione nella fornitura a Clienti finali (*switch*), ad esclusione dell'attività di cui al punto m) del paragrafo successivo, secondo quanto indicato al Capitolo 5 e al Capitolo 8;

l) ogni altra attività prevista dalle deliberazioni n. 152/03, n. 40/04 e n. 168/04 per la quale non sia espressamente previsto nelle deliberazioni stesse uno specifico corrispettivo e/o non sia indicata ai successivi paragrafi 3.2 e 3.3.

L'Utente che abbia avuto accesso presso un Punto di Riconsegna dell'Impianto di distribuzione ha diritto di prelevare presso il predetto Punto di Riconsegna quantitativi di gas non superiori al Massimo prelievo orario contrattuale.

L'Impresa di distribuzione garantisce le condizioni di erogazione del servizio assicurando in ogni caso il rispetto delle condizioni minime previste dall'Autorità. Tale servizio viene garantito dall'Impresa di distribuzione nella sua continuità fatti salvi i casi di:

- Forza maggiore ed Emergenza;
- mancata consegna del gas al Punto di Riconsegna del Sistema di trasporto;
- interventi tecnici sugli Impianti di distribuzione che generano sospensioni totali o parziali del servizio;

per i quali deve essere comunque garantito quanto previsto dalla deliberazione n. 168/04 e dai capitoli 15,16,17,18.

Nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, l'Impresa di distribuzione garantisce le condizioni di sicurezza nello svolgimento del servizio.

3.2. Prestazioni accessorie

L'Impresa di distribuzione fornisce le seguenti prestazioni accessorie al servizio principale di cui al paragrafo 3.1, come definito dalla deliberazione n. 168/04:

a) esecuzione di lavori semplici;

b) esecuzione di lavori complessi;

c) attivazione della fornitura;

d) disattivazione della fornitura su richiesta del Cliente finale;

e) riattivazione della fornitura in seguito a sospensione per morosità;

f) verifica del Gruppo di misura su richiesta del Cliente finale;

g) verifica della pressione di fornitura su richiesta del Cliente finale;

ed inoltre, secondo quanto indicato dal Capitolo 8:

h) sospensione o interruzione della fornitura, su richiesta dell'Utente, per morosità del Cliente finale;

i) riapertura del Punto di Riconsegna, su richiesta dell'Utente, a seguito di sospensione per cause dipendenti dall'impianto del Cliente finale;

j) attivazione di servizi sostitutivi di alimentazione in caso di mancata consegna del gas al Punto di Riconsegna della Rete di trasporto;

k) manutenzione periodica e verifica metrologica dei Correttori dei volumi installati presso i Punti di Riconsegna, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della deliberazione n. 237/00;

l) sopralluoghi tecnici, su richiesta dell'Utente, al Contatore/Gruppo di misura, per la verifica di eventuali manomissioni.

Fermo restando quanto previsto dalla deliberazione n. 168/04 e successive modificazioni in materia di preventivazione ed esecuzione di lavori e di remunerazione delle prestazioni di verifica del Gruppo di misura e della pressione di fornitura, le prestazioni sopra elencate, ad eccezione di quella di cui ai punti *k)* e *j)*, sono rese dall'Impresa di distribuzione su apposita richiesta del soggetto interessato. Le prestazioni di cui ai punti *j)* e *k)* sono anche rese dall'Impresa di distribuzione di propria iniziativa secondo quanto indicato ai paragrafi 8.2.8 e 8.2.9.

Le prestazioni, ad eccezione di quella al punto *j)*, sono rese dietro versamento dei corrispettivi sulla base di un prezzario reso pubblico o in base a quanto indicato nel preventivo emesso dall'Impresa di distribuzione, redatti in coerenza con quanto contemplato nei titoli concessori/affidamento in base ai quali l'Impresa di distribuzione svolge il servizio, salvo che sia diversamente disciplinato dall'Autorità.

I corrispettivi di prestazioni eseguite in regime di monopolio legale e non specificamente dettagliate dai titoli concessori/affidamento, sono comunicati all'ente locale titolare del servizio così come le modalità del loro aggiornamento.

L'Impresa di distribuzione esegue altresì, come disposto dalla deliberazione n. 311/01, e secondo quanto indicato al Capitolo 11, la:

m) lettura dei Gruppi di misura installati presso i Punti di Riconsegna e gestione dei dati.

Anche tale servizio è effettuato dietro versamento dei corrispettivi sulla base del prezzario di cui sopra.

Le condizioni economiche relative all'attività di lettura dei consumi e di gestione dei dati di consumo rimangono valide sino all'adozione da parte dell'Autorità del provvedimento di cui all'articolo 25 della deliberazione n. 138/04, se non ingiustificatamente gravosi ai sensi dell'articolo 3 della Legge 10 ottobre 1990 n. 287.

3.3. Prestazioni opzionali

L'Impresa di distribuzione può offrire, a seguito di specifica richiesta del soggetto interessato, a prezzi validi per la generalità dei richiedenti, ulteriori prestazioni, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo :

- manutenzione dei gruppi di riduzione e/o misura di proprietà del Cliente finale;
- attivazione di servizi sostitutivi di alimentazione dei Punti di Riconsegna per affrontare situazioni non previste dalla deliberazione n. 138/04 e nel caso di specifiche esigenze dei Clienti finali.

Capitolo 4. PROCEDURE DI COORDINAMENTO INFORMATIVO

DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEI SISTEMI PER LO SCAMBIO D'INFORMAZIONI

- Sistemi predisposti dall'Impresa di distribuzione per lo scambio di informazioni
- Misure di sicurezza per lo scambio di informazioni
- Sicurezza dei dati e dei sistemi informativi

METODOLOGIA USATA DALL'IMPRESA DI DISTRIBUZIONE PER LA DEFINIZIONE DEI CODICI IDENTIFICATIVI DEI PUNTI DI RICONSEGNA

PROGRAMMI DI ESTENSIONE, DI POTENZIAMENTO E MANUTENZIONE

DEFINIZIONE E PUBBLICAZIONE DI PROFILI DI PRELIEVO RELATIVI A CATEGORIE D'USO DEL GAS

OBBLIGHI INFORMATIVI A CARICO DEGLI UTENTI E DELL'IMPRESA DI DISTRIBUZIONE

UTENTI OPERANTI SU PORZIONI DELLO STESSO IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE O SU IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE INTERCONNESSI

4.1. Descrizione delle caratteristiche dei sistemi per lo scambio d'informazioni

Nel presente paragrafo sono descritte le modalità d'interazione tra l'Impresa di distribuzione e gli Utenti, fatto salvo quanto disposto in materia dall'Autorità.

4.1.1. Sistemi predisposti dall'Impresa di distribuzione per lo scambio di informazioni

L'Impresa di distribuzione gestisce le interazioni con gli Utenti attraverso almeno i seguenti canali di comunicazione:

- fax;
- e-mail;
- posta.

A tal fine l'Impresa di distribuzione rende disponibili all'Utente il numero di fax, l'indirizzo di posta elettronica e l'indirizzo di posta ai quali è possibile indirizzare le richieste comunicandone le eventuali variazioni.

L'Impresa di distribuzione rende inoltre disponibili i modelli e le relative modalità di comunicazione che dovranno essere utilizzati per lo scambio delle informazioni.

Qualora l'Impresa di distribuzione non renda disponibili i modelli e le relative modalità di comunicazione, dovrà garantire la ricevibilità delle informazioni su formati definiti dall'Utente.

L'Utente, corrispondentemente, dovrà indicare all'Impresa di distribuzione il numero di fax, l'indirizzo di posta elettronica e l'indirizzo di posta cui far pervenire le comunicazioni segnalando le eventuali variazioni.

4.1.2. Misure di sicurezza per lo scambio di informazioni

L'Impresa di distribuzione e l'Utente garantiscono che le informazioni inerenti il servizio di distribuzione e le transazioni siano trattate e custodite in modo da assicurare un'adeguata protezione sia contro i rischi di perdita accidentale che contro gli accessi o i trattamenti non autorizzati.

4.1.3. *Sicurezza dei dati e dei sistemi informativi*

L'Impresa di distribuzione e l'Utente sono, ciascuno nel proprio ambito di competenza, responsabili della sicurezza e delle problematiche sulla protezione dei dati relativi ai rispettivi sistemi informativi.

L'Impresa di distribuzione e l'Utente gestiscono i propri sistemi informativi adottando almeno le misure minime di sicurezza come definite nel Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196.

4.2. Metodologia usata dall'Impresa di distribuzione per la definizione dei Codici identificativi dei Punti di Riconsegna

Ogni Punto di Riconsegna è identificato in maniera univoca attraverso l'assegnazione di un codice.

L'Impresa di distribuzione procede alla definizione dei Codici identificativi dei Punti di riconsegna appartenenti agli Impianti di distribuzione gestiti secondo quanto specificato all'articolo 5 della deliberazione n. 138/04.

Tale codice è:

- assegnato al Punto di Riconsegna al più tardi, al momento della sua realizzazione;
- comunicato al richiedente la costruzione del Punto di riconsegna, al più tardi, subito dopo la sua realizzazione;
- reso disponibile all'Utente che intende richiedere l'accesso per attivazione nella fornitura.

Dopo l'attribuzione e la messa a disposizione del codice, tutte le comunicazioni fra Distributore e Utente lo utilizzeranno come elemento identificativo del Punto di Riconsegna al quale si riferiscono.

4.3. Programmi di estensione, di potenziamento e manutenzione

L'Impresa di distribuzione redige i programmi di estensione, potenziamento e manutenzione dell'Impianto di distribuzione e li rende pubblici in accordo a quanto previsto dall'articolo 6 della deliberazione n. 138/04.

In particolare, i programmi di estensione e potenziamento riguardano:

- l'estensione della rete in aree in cui non è presente il servizio;
- il potenziamento dell'Impianto di distribuzione, in seguito ad esigenze legate al sistema distributivo, anche mediante la sostituzione di porzioni di Rete di distribuzione esistenti.

In questi casi la programmazione operativa avviene in accordo con l'ente concedente, previa verifica delle priorità d'intervento ed in sintonia con i piani di sviluppo degli Impianti di distribuzione gestiti, fatto salvo quanto disposto dalla deliberazione dell'Autorità n. 168/04.

4.4. Definizione e pubblicazione di Profili di prelievo relativi a Categorie d'uso del gas

A ciascun Punto di Riconsegna attivo è associato un Profilo di prelievo.

Il Profilo di prelievo rappresenta l'andamento temporale dei prelievi per il Punto di Riconsegna rilevati sino alla data dell'ultima lettura e rappresenta una proiezione dei prelievi presunti nel periodo successivo all'ultima lettura.

Ogni Profilo di prelievo è composto da 365 valori giornalieri percentuali; il prelievo stimato di ogni Punto di Riconsegna è il prodotto del profilo giornaliero percentuale per il prelievo annuale del Punto di Riconsegna.

Sino all'adozione dei Profili di Prelievo standard di cui all'articolo 7 della deliberazione n. 138/04, per la definizione dei Profili di prelievo possono essere utilizzate variabili che, in base all'esperienza acquisita dall'Impresa di distribuzione, caratterizzano in misura significativa la curva dei prelievi dei Clienti finali.

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, le principali variabili da considerare nella costruzione del profilo di prelievo possono essere, oltre all'eventuale serie storica dei prelievi del singolo Punto di Riconsegna, se disponibile, le Classi del Cliente finale (es.: residenziale, piccole-medie imprese artigiane, industriali e commerciali, ecc.).

La Classe del Cliente finale può essere dettagliata in funzione della Categoria d'uso (es.: cottura cibi, riscaldamento, riscaldamento centralizzato, ecc.).

Le Classi del Cliente finale permettono all'Impresa di distribuzione di attribuire con maggior precisione i consumi in alcuni periodi ove vi siano peculiarità di prelievo tipiche della classe presa in esame.

L'abbinamento alla fascia climatica completa la correlazione del Profilo di prelievo alla componente "termica" dei consumi. L'Impresa di distribuzione procede all'individuazione delle fasce climatiche con riferimento alle fasce definite dal dPR 412/93 del 26/08/93 e successive modificazioni/integrazioni, definite per ciascun Comune.

L'Impresa di distribuzione pubblica sul proprio sito i Profili di prelievo abbinati alle Categorie d'uso del gas.

Il Profilo di prelievo abbinato a ciascun Punto di Riconsegna viene definito con i criteri di cui sopra, in base a quanto comunicato dall'Utente all'atto della richiesta di accesso per attivazione del Punto di Riconsegna, anche ai fini di un'eventuale personalizzazione del profilo stesso.

Il Profilo di prelievo può essere aggiornato dall'Impresa di distribuzione ad ogni lettura del Contatore, ed è comunque aggiornato dalla stessa Impresa almeno una volta all'anno per tenere conto degli eventuali scostamenti tra il dato di prelievo annuo inizialmente comunicato dall'Utente ed il reale andamento dei prelievi.

4.5. Obblighi informativi a carico degli Utenti e dell'Impresa di distribuzione

L'Utente e l'Impresa di distribuzione sono tenuti a comunicare reciprocamente ogni variazione dei dati funzionali ad una corretta gestione ed amministrazione del rapporto contrattuale e del servizio di distribuzione.

Le variazioni devono essere inoltrate utilizzando i modelli e le relative modalità previsti al paragrafo 4.1.1.

4.6. Utenti operanti su porzioni dello stesso Impianto di distribuzione o su Impianti di distribuzione interconnessi

L'Impresa di distribuzione che gestisce Impianti di distribuzione interconnessi con altri Impianti di distribuzione su cui operano altre Imprese di distribuzione, nonché porzioni di impianto, lo rende noto sul proprio sito internet.

L'Utente che intenda usufruire del servizio di distribuzione in Impianti di distribuzione interconnessi o in Impianti di distribuzione gestiti da diverse Imprese di distribuzione, dovrà instaurare il rapporto contrattuale esclusivamente con il soggetto che gestisce l'Impianto di distribuzione o Porzione di impianto su cui insiste il Punto di Riconsegna da servire.

Sezione 2. ACCESSO AL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE

Capitolo 5. PROCEDURE DI ACCESSO AL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS

RICHIESTA DI ACCESSO

- Richiesta di accesso a punti di riconsegna

PROCEDURE DI ACCESSO

- Procedura di accesso per attivazione della fornitura
- Procedura di accesso per sostituzione nella fornitura al Cliente finale

5.1. Richiesta di accesso

5.1.1. Richiesta di Accesso a Punti di riconsegna

La Richiesta di Accesso presso uno o più Punti di riconsegna presentata dall'Utente, deve essere formalizzata in accordo a quanto previsto agli articoli 13 e 14 della deliberazione n. 138/04 e successive modificazioni e integrazioni.

La documentazione di cui ai punti 1), 2), 3), 4) e 5) dell'articolo 13, comma 3, della deliberazione n. 138/04 deve essere inviata all'Impresa di distribuzione in formato cartaceo tramite raccomandata A/R o con analoga modalità. La stessa documentazione può essere anticipata via fax o posta elettronica.

5.2. Procedure di accesso

5.2.1. Procedura di accesso per attivazione della fornitura

L'Impresa di distribuzione consente l'accesso per attivazione della fornitura presso i Punti di riconsegna e avvia l'attivazione degli stessi in accordo a quanto previsto all'articolo 13 della deliberazione n. 138/04 ed inoltre dalle deliberazioni n. 168/04 e n. 40/04 e successive modificazioni ed integrazioni.

I requisiti da parte dell'Utente per l'accesso al servizio di distribuzione e i dati caratterizzanti i Punti di Riconsegna ai fini dell'accesso sono quelli previsti all'articolo 13 della deliberazione n. 138/04.

La determinazione del Massimo prelievo orario contrattuale avviene utilizzando il dato di potenzialità massima richiesta dal Cliente finale secondo quanto indicato dall'Impresa di distribuzione anche sul proprio sito.

5.2.2. Procedura di accesso per sostituzione nella fornitura al Cliente finale

L'Impresa di distribuzione consente l'accesso per sostituzione nella fornitura ai Punti di riconsegna nei termini previsti dall'articolo 14 della deliberazione n. 138/04 in accordo a quanto indicato al paragrafo 8.2.6.

I requisiti da parte dell'Utente per l'accesso al servizio di distribuzione per sostituzione nella fornitura al Cliente finale e i dati caratterizzanti i Punti di Riconsegna ai fini dell'accesso sono quelli indicati all'articolo 14 della deliberazione n. 138/04.

Capitolo 6. REALIZZAZIONE DI ALLACCIAMENTI PER NUOVI PUNTI DI RICONSEGNA E POTENZIAMENTI DI ALLACCIAMENTI ESISTENTI

6.1. Premessa

Il presente Capitolo definisce termini e modalità atti a regolare la richiesta e la realizzazione degli Allacciamenti conseguenti alla richiesta di realizzazione di nuovi Punti di Riconsegna.

Il presente capitolo definisce altresì termini e modalità relativi alla richiesta di potenziamento dell'Allacciamento esistente, qualora vari la potenzialità massima richiesta dal Cliente finale.

6.2. Gestione delle richieste di realizzazione di nuovi allacciamenti e di potenziamenti di allacciamenti esistenti

I soggetti titolati ad inoltrare la richiesta di realizzazione dell'Allacciamento per nuovo Punto di Riconsegna o potenziamento dell'Allacciamento esistente sono quelli indicati nel Capitolo 8.

6.3. Criteri tecnico-economici per la realizzazione di nuovi allacciamenti e potenziamento di allacciamenti esistenti

Sino all'adozione da parte dell'Autorità dei criteri tecnico-economici di cui all'articolo 16, comma 1, del Decreto Legislativo n. 164/00, i corrispettivi per la realizzazione di nuovi Allacciamenti ed il potenziamento di Allacciamenti esistenti, sono determinati in base ai criteri eventualmente previsti nei rispettivi titoli concessori o, in mancanza, ai sensi del paragrafo 2 del Capitolo 3.

Capitolo 7. GARANZIE FINANZIARIE

RICHIESTA DELLA GARANZIA FINANZIARIA

IMPORTO DELLA GARANZIA FINANZIARIA

ADEGUAMENTO DELL'IMPORTO DELLA GARANZIA FINANZIARIA

7.1. Richiesta della garanzia finanziaria

L'Impresa di distribuzione può richiedere all'Utente, una garanzia finanziaria anche nella forma della fideiussione bancaria ovvero assicurativa a prima richiesta, ogni eccezione rimossa, emessa da istituto bancario o assicurativo italiano o da filiale/succursale italiana di istituto estero, a copertura delle obbligazioni di pagamento.

Nel caso in cui l'Impresa di distribuzione richieda il rilascio di tale garanzia finanziaria, l'Utente è tenuto a presentarla entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta suddetta.

L'Utente non sarà tenuto alla presentazione della suddetta garanzia qualora sia in possesso di un rating creditizio, fornito da primari organismi internazionali, pari ad almeno:

Baa3 se fornito da Moody's Investor Services; oppure

BBB- se fornito da Standard & Poor's Corporation.

In tale caso l'Utente è tenuto a presentare all'Impresa di distribuzione entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta suddetta apposita attestazione, rilasciata da uno degli organismi sopra individuati, comprovante il livello di rating assegnato.

Qualora il possesso dei requisiti di cui sopra sia soddisfatto dalla società controllante l'Utente (ai sensi dell'articolo 2362 del Codice Civile), quest'ultimo dovrà presentare all'Impresa di distribuzione, entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta , una lettera di garanzia rilasciata dalla controllante che esprima l'impegno, da parte di quest'ultima, a far fronte alle obbligazioni di pagamento nei confronti dell'Impresa di distribuzione in nome e per conto dell'Utente.

Nel caso in cui, a seguito delle variazioni eventualmente intervenute, il rating creditizio dell'Utente ovvero della società controllante non rientri più nei limiti sopraindicati, l'Utente deve comunicare all'Impresa di distribuzione tale variazione entro 5 giorni lavorativi dalla stessa.

L'Impresa di distribuzione in tal caso può richiedere una garanzia finanziaria anche mediante fideiussione bancaria o assicurativa a prima richiesta con le modalità e nei termini sopra richiamati.

7.2. Importo della garanzia finanziaria

La garanzia finanziaria sarà pari ad un ammontare non superiore ad un quarto del valore complessivo annuo del corrispettivo inerente il servizio principale, così come definito nel Capitolo 3, per i Punti di Riconsegna presso i quali l'Utente ha ottenuto l'accesso.

Tale garanzia si estinguerà alla scadenza del sesto mese successivo alla cessazione del servizio di distribuzione per la totalità dei Punti di Riconsegna.

7.3. Adeguamento dell'importo della garanzia finanziaria

L'Impresa di distribuzione può richiedere l'adeguamento del valore della garanzia finanziaria qualora quest'ultimo, calcolato secondo quanto riportato al paragrafo 7.2, superi del 20% il valore della garanzia in essere. In tale caso, l'adeguamento della garanzia dovrà essere effettuato dall'Utente entro il decimo giorno lavorativo successivo al ricevimento della comunicazione trasmessa dall'Impresa di distribuzione. Ove per ragioni tecniche l'adeguamento della garanzia finanziaria comporti tempi maggiori, l'Utente potrà sopperirvi prestando analoga garanzia mediante deposito di assegno circolare che verrà restituito dall'Impresa di distribuzione all'Utente, a spese di quest'ultimo, non appena l'Impresa di distribuzione avrà ricevuto l'integrazione della garanzia finanziaria.

Nel caso di variazione in diminuzione del valore della garanzia finanziaria di oltre il 20% del valore della garanzia in essere, l'Impresa di distribuzione ne dà comunicazione all'Utente che ha facoltà di procedere al suo adeguamento.

Nel caso in cui l'Impresa di distribuzione escuta anche parzialmente la garanzia per rivalersi degli importi non corrisposti, l'Utente è tenuto a reintegrarla entro 10 giorni lavorativi sino all'importo di sottoscrizione.

Sezione 3. EROGAZIONE DEL SERVIZIO

CAPITOLO 8. MODALITÀ OPERATIVE PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO

CAPITOLO 9. GESTIONE DEL SERVIZIO

Capitolo 8. MODALITÀ OPERATIVE PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO

GESTIONE DELLE RICHIESTE DI PRESTAZIONE

- Verifica dell'ammissibilità della richiesta
- Eventuale fissazione di un appuntamento
- Eventuale verifica tecnica della fattibilità
- Chiusura della richiesta e trasmissione dell'esito

MODALITÀ OPERATIVE DI EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI

- Prestazioni erogate ai sensi delle deliberazioni n. 40/04 e n.168/04
- Disattivazione della fornitura su richiesta del Cliente finale
- Casi di impossibilità ad effettuare la chiusura o rimozione del Contatore
- Sospensione o interruzione della fornitura, su richiesta dell'Utente, per morosità del Cliente finale
    - Chiusura del Punto di Riconsegna per sospensione della fornitura per morosità del Cliente finale
    - Interruzione dell'alimentazione del Punto di Riconsegna per morosità del Cliente finale
    - Cessazione amministrativa
- Riattivazione della fornitura a seguito di sospensione per morosità
- Riapertura del Punto di Riconsegna su richiesta dell'Utente a seguito di sospensione per cause dipendenti dall'impianto del Cliente finale
- Accesso per sostituzione nella fornitura a Clienti finali
- Attivazione di servizi sostitutivi di alimentazione nei casi di sospensione dell'erogazione del servizio di cui al comma 1 dell'articolo 17 della deliberazione n. 138/04
- Attivazione di servizi sostitutivi di alimentazione in caso di mancata consegna del gas al Punto di Riconsegna della Rete di trasporto
- Manutenzione periodica e verifica metrologica dei correttori di volume installati presso i punti di riconsegna ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della deliberazione n. 237/00
- Sopralluoghi tecnici, su richiesta dell'Utente, al Contatore/Gruppo di misura per verifica di eventuali manomissioni

8.1. Gestione delle richieste di prestazione

L'Impresa di distribuzione definisce ed implementa un sistema di gestione delle richieste di prestazione che prevede l'utilizzazione di metodologie, procedure e risorse in accordo a quanto indicato nel Capitolo 4 e in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni dell'Autorità in materia di:

- qualità commerciale del servizio di distribuzione;
- sicurezza e continuità del servizio di distribuzione;
- accertamento della sicurezza degli Impianti di utenza a gas;
- qualità del gas distribuito.

L'Impresa di distribuzione eroga prestazioni tecniche e commerciali alle seguenti categorie di richiedenti:

- Clienti finali;
- Utenti del servizio di distribuzione;
- altri soggetti.

Il processo di gestione delle richieste di prestazione si articola nelle seguenti fasi sequenziali:

1. verifica dell'ammissibilità della richiesta;
2. eventuale fissazione di un appuntamento;
3. eventuale verifica tecnica della fattibilità;
4. chiusura della richiesta e trasmissione dell'esito.

8.1.1. *Verifica dell'ammissibilità della richiesta*

In questa fase l'Impresa di distribuzione verifica l'ammissibilità della richiesta sulla base:

a) – dei diritti del richiedente.

In presenza di un Contratto di fornitura di gas stipulato da un Cliente finale:

- le prestazioni regolate dalla Parte III del Testo integrato della qualità dei servizi gas di cui alla deliberazione n. 168/04 e successive modificazioni;

e

- le verifiche delle letture dei consumi e tutte le prestazioni non comprese nel precedente punto con esclusione di quelle regolate dalla Parte II del Testo integrato della qualità dei servizi gas di cui alla deliberazione n. 168/04 e successive modificazioni;

relative al Punto di Riconsegna al quale si riferisce il Contratto stesso, vengono inoltrate all'Impresa di distribuzione esclusivamente tramite l'Utente del servizio di distribuzione che fornisce direttamente o indirettamente il Punto di Riconsegna, fatto salvo quanto previsto dalla deliberazione 168/04 stessa relativamente ai reclami scritti e alle richieste scritte di informazioni relative al servizio di distribuzione.

In assenza di un Contratto di fornitura stipulato da un Cliente finale, quest'ultimo o altri soggetti che intendano ottenere l'esecuzione di lavori, può richiedere direttamente all'Impresa di distribuzione:

- la preventivazione per l'esecuzione di lavori semplici o complessi;
- l'esecuzione di lavori semplici o complessi .

b) – della completezza della richiesta

Per ciascun tipo di richiesta, ferme restando le regole per il computo dei tempi di effettuazione delle prestazioni definite dalla Parte III del Testo integrato della qualità dei servizi gas di cui alla deliberazione n. 168/04 e successive modificazioni, l'Impresa di distribuzione verifica che la richiesta sia completa delle informazioni stabilite dalle deliberazioni dell'Autorità laddove previsto e di quanto indicato nelle istruzioni di compilazione degli eventuali moduli resi disponibili dall'Impresa stessa, così come previsto al paragrafo 4.1.1.

c) – della situazione tecnica ed amministrativa del Punto di Riconsegna al quale si riferisce la richiesta.

L'Impresa di distribuzione effettua controlli sull'ammissibilità della richiesta in funzione dello stato fisico del Punto di Riconsegna e della situazione amministrativa (ad esempio verifica che il richiedente sia contrattualmente abbinato al Punto di Riconsegna a cui si riferisce la richiesta).

8.1.2. Eventuale fissazione di un appuntamento

La fase di negoziazione dell'appuntamento, se necessario, prevede l'attività di determinazione della data e della fascia oraria per l'esecuzione dell'intervento con l'eventuale gestione della contrattazione della data stessa.

8.1.3. *Eventuale verifica tecnica della fattibilità*

La fase di verifica tecnica della fattibilità, se necessaria, prevede l'attività di analisi tecnica della prestazione richiesta per determinarne la possibilità di effettuazione (ad esempio verifica della capacità del sistema in fase di preventivazione).

8.1.4. *Chiusura della richiesta e trasmissione dell'esito*

Conseguentemente all'effettuazione della prestazione richiesta, l'Impresa di distribuzione fornisce al richiedente:

- l'esito dell'intervento;
- le informazioni specifiche sia di tipo tecnico che di tipo commerciale costituenti la chiusura della richiesta correlate all'espletamento della prestazione.

Una richiesta di prestazione rimane attiva fino al verificarsi di uno dei seguenti eventi:

- esecuzione della prestazione richiesta;
- annullamento della richiesta da parte del soggetto che l'ha inviata.

Il richiedente che abbia ricevuto la comunicazione del mancato intervento per cause non riconducibili all'Impresa di distribuzione, dovrà provvedere affinché, in alternativa:

- sia fissato un nuovo appuntamento, una volta rimosse le cause che non hanno permesso l'esecuzione dell'intervento;
- sia annullata la richiesta.

8.2. Modalità operative di erogazione delle prestazioni

L'Impresa di distribuzione eroga le seguenti prestazioni:

- Esecuzione di lavori semplici;
- Esecuzione di lavori complessi;
- Attivazione della fornitura;
- Verifica del Gruppo di misura su richiesta del Cliente finale;
- Verifica della pressione di fornitura su richiesta del Cliente finale
- Disattivazione della fornitura su richiesta del Cliente finale;
- Riattivazione della fornitura in seguito a sospensione per morosità;

- Sospensione o interruzione della fornitura, su richiesta dell'Utente, per morosità del Cliente finale;
- Riapertura del Punto di Riconsegna su richiesta dell'Utente a seguito di sospensione per cause dipendenti dall'impianto del Cliente finale;
- Accesso per sostituzione nella fornitura a Clienti finali;
- Attivazione di servizi sostitutivi di alimentazione nei casi di sospensione dell'erogazione del servizio di cui al comma 1 dell'articolo 17 della deliberazione n. 138/04;
- Attivazione di servizi sostitutivi di alimentazione in caso di mancata consegna del gas al Punto di Riconsegna della Rete di trasporto;
- Manutenzione periodica e verifica metrologica dei Correttori dei volumi installati presso i Punti di Riconsegna ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della deliberazione n. 237/00;
- Sopralluoghi tecnici, su richiesta dell'Utente, al Contatore/Gruppo di misura per verifica di eventuali manomissioni.

8.2.1. *Prestazioni erogate ai sensi delle deliberazioni n. 40/04 e n. 168/04*

L'Impresa di distribuzione eroga le prestazioni:

- Esecuzione di lavori semplici;
- Esecuzione di lavori complessi;
- Attivazione della fornitura;
- Verifica del Gruppo di misura su richiesta del Cliente finale;
- Verifica della pressione di fornitura su richiesta del Cliente finale;
- Disattivazione della fornitura su richiesta del Cliente finale;
- Riattivazione della fornitura in seguito a sospensione per morosità,

secondo le modalità e nel rispetto dei tempi previsti dalle deliberazioni n. 40/04 e 168/04 e del contenuto del presente Codice di rete della distribuzione.

8.2.2. Disattivazione della fornitura su richiesta del Cliente finale

Tale prestazione viene eseguita, su richiesta dell'Utente, a fronte di una corrispondente richiesta del Cliente finale, con la chiusura o rimozione del Contatore installato presso il Punto di Riconsegna e la rilevazione del valore del segnante del Contatore.

Qualora la prestazione "disattivazione della fornitura" non avvenga su richiesta del Cliente finale, l'Utente può richiedere all'Impresa di distribuzione la disattivazione della fornitura, con l'indicazione delle motivazioni e la dichiarazione che queste ultime rispettano le clausole del Contratto di fornitura stipulato dal Cliente finale.

Alla data di esecuzione della prestazione "disattivazione della fornitura" cesserà il servizio di distribuzione sul Punto di Riconsegna oggetto della prestazione.

8.2.2.1. Casi di impossibilità ad effettuare la chiusura o rimozione del Contatore

L'Impresa di distribuzione, qualora sia impossibilitata ad effettuare, per cause indipendenti dalla sua volontà, la chiusura o rimozione del Contatore installato presso il Punto di Riconsegna a seguito di richiesta di disattivazione della fornitura di cui al paragrafo 8.2.2, comunica il mancato intervento all'Utente entro cinque giorni lavorativi successivi al mancato intervento stesso, indicando:

- le cause del mancato intervento di chiusura o rimozione del Contatore;
- se sussiste la possibilità di procedere con un intervento di interruzione dell'alimentazione del Punto di Riconsegna.

Nel caso in cui l'Utente richieda di procedere all'effettuazione dell'intervento di interruzione dell'alimentazione del Punto di riconsegna e qualora l'intervento non sia stato valorizzato nel Prezziario, l'Impresa di distribuzione, entro cinque giorni lavorativi successivi a tale richiesta, fornisce all'Utente il preventivo per l'effettuazione dell'intervento.

Nel caso in cui l'Utente intenda procedere all'effettuazione dell'intervento di interruzione dell'alimentazione del Punto di Riconsegna, l'Impresa di distribuzione concorda con lo stesso la data di esecuzione dell'intervento; alla data dell'intervento, l'Impresa di distribuzione definirà, anche mediante stima, la lettura di fine servizio, sulla base dei consumi storici del Cliente finale.

L'esecuzione dell'intervento di interruzione dell'alimentazione del Punto di Riconsegna determina la cessazione del servizio di distribuzione per il Punto di Riconsegna interessato.

8.2.3. *Sospensione o interruzione della fornitura, su richiesta dell'Utente, per morosità del Cliente finale*

Questo paragrafo descrive i servizi e i processi riguardanti le attività eseguibili sul Punto di Riconsegna nel caso in cui il Cliente finale sia moroso e l'Utente che ha accesso presso tale Punto di Riconsegna chieda di disattivare temporaneamente o definitivamente la sua fornitura.

L'Utente che intenda richiedere di disattivare un Punto di Riconsegna per morosità del Cliente finale, dovrà richiedere all'Impresa di distribuzione la chiusura del Punto di Riconsegna per sospensione della fornitura per morosità del Cliente finale.

Una volta sospesa la fornitura, il Punto di Riconsegna rimane in carico all'Utente che potrà successivamente richiederne la riattivazione o inviare all'Impresa di distribuzione la richiesta di cessazione amministrativa, per interrompere definitivamente il servizio di distribuzione sullo specifico Punto di Riconsegna.

Nel caso in cui l'Impresa di distribuzione non riesca ad eseguire la chiusura del Punto di Riconsegna per cause indipendenti dalla propria volontà, l'Utente potrà richiedere di eseguire, qualora ne sussista la possibilità, un intervento di interruzione della fornitura del Punto di Riconsegna per morosità del Cliente finale.

8.2.3.1. *Chiusura del Punto di Riconsegna per sospensione della fornitura per morosità del Cliente finale*

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16 della deliberazione n. 138/04, l'intervento di "chiusura del Punto di Riconsegna per morosità del Cliente finale", consente la sospensione temporanea della fornitura al Cliente finale, mediante la chiusura e sigillatura della valvola posta a monte del Contatore e/o altro intervento equivalente.

L'Impresa di distribuzione, effettuato l'intervento, comunica l'esito e l'eventuale lettura rilevata all'Utente nei tempi previsti dalla deliberazione n. 138/04.

L'intervento non interrompe il servizio di distribuzione. Il Punto di Riconsegna chiuso per morosità del Cliente finale rimane in carico all'Utente che resta responsabile degli eventuali prelievi di gas e di quanto altro dovuto, sino a quando non invierà all'Impresa di distribuzione l'apposita comunicazione di cessazione amministrativa che consente di interrompere il servizio di distribuzione.

8.2.3.2. *Interruzione dell'alimentazione del Punto di Riconsegna per morosità del Cliente finale*

Nel caso in cui l'Impresa di distribuzione fosse nell'impossibilità di eseguire l'intervento di cui al punto 8.2.3.1 (chiusura del Punto di Riconsegna per morosità del Cliente finale), per cause non da essa dipendenti, invierà all'Utente la comunicazione di cui all'articolo 16 della deliberazione n. 138/04, ai sensi del quale l'Utente potrà richiedere la disattivazione attraverso un intervento di interruzione dell'alimentazione del Punto di Riconsegna. In questo caso l'Utente potrà effettuare la richiesta di disattivazione dopo aver informato il Cliente finale che, in costanza di mora e in caso di impossibilità di effettuazione dell'intervento di cui al punto 8.2.3.1, si potrà procedere con un intervento di interruzione effettuato sulle tubazioni di Allacciamento, a seguito del quale, per fruire nuovamente della fornitura, dovrà richiedere gli interventi necessari per l'attivazione di un Punto di Riconsegna disattivato.

L'Impresa di distribuzione, effettuato l'intervento, ne comunica all'Utente, entro sette giorni lavorativi dall'esecuzione della prestazione, l'esito e i dati di lettura rilevati o stimati relativi al Punto di Riconsegna interessato.

L'esecuzione di tale intervento determina la cessazione del servizio di distribuzione per il Punto di Riconsegna interessato a meno di diverso accordo tra Utente ed Impresa di distribuzione per lo specifico Punto di Riconsegna in casi particolari segnalati dall'Utente stesso.

Qualora sia impossibile procedere agli interventi tecnici, l'Impresa di distribuzione comunicherà all'Utente che l'interruzione dell'alimentazione del Punto di Riconsegna potrà eventualmente avvenire con un accesso forzoso, ad esito di provvedimento giudiziale o della Pubblica Autorità.

8.2.3.3. *Cessazione amministrativa*

La richiesta avanzata dall'Utente deve trovare riscontro nelle clausole del Contratto di fornitura con il Cliente finale.

Le richieste dovranno essere inoltrate con le stesse modalità previste per le altre richieste di prestazione.

Il Punto di Riconsegna, sino alla data dell'esecuzione di questa prestazione, che coincide con il giorno successivo a quello di ricezione della richiesta, rimane in carico all'Utente.

Una volta eseguita la cessazione amministrativa, termina il servizio di distribuzione relativo al Punto di Riconsegna e, per la sua riattivazione, l'Utente dovrà richiedere la prestazione di attivazione del medesimo Punto di Riconsegna.

8.2.4. *Riattivazione della fornitura a seguito di sospensione per morosità*

A seguito dell'intervento di cui al punto 8.2.3.1, l'Impresa di distribuzione fornisce la prestazione di riattivazione della fornitura a seguito di sospensione per morosità, su richiesta dell'Utente, secondo le modalità e nel rispetto dei tempi previsti dalla deliberazione n. 168/04; nei casi di riattivazione a seguito di cessata morosità rimangono inalterati i dati contrattuali caratterizzanti il rapporto contrattuale in vigore al momento dell'esecuzione dell'intervento di cui al punto 8.2.3.1.

8.2.5. Riapertura del Punto di Riconsegna su richiesta dell'Utente a seguito di sospensione per cause dipendenti dall'Impianto del Cliente finale

L'Utente può richiedere la riapertura del Punto di Riconsegna nel caso in cui l'alimentazione sia stata precedentemente sospesa dall'Impresa di distribuzione mediante la chiusura del Gruppo di misura o con un intervento equivalente per cause riconducibili all'Impianto del Cliente finale, senza che questa circostanza abbia determinato la cessazione amministrativa del rapporto contrattuale in essere. Tale prestazione potrà essere richiesta una volta rimossi gli inconvenienti riguardanti l'Impianto del Cliente finale che hanno determinato la sospensione dell'alimentazione. L'Impresa di distribuzione provvede ad eseguire la prestazione in tempi corrispondenti a quelli previsti per l'attivazione della fornitura ed indicati nella deliberazione 168/04.

8.2.6. Accesso per sostituzione nella fornitura a Clienti finali

L'Utente che intenda accedere ad uno o più Punti di Riconsegna precedentemente forniti da altri Utenti, deve inoltrare una richiesta di accesso per sostituzione nella fornitura a Clienti finali secondo quanto indicato all'articolo 14 della deliberazione n. 138/04.

Le letture per l'avvio del servizio di distribuzione verso i Punti di Riconsegna oggetto di sostituzione nella fornitura verranno eseguite secondo le modalità e nei tempi previsti dall'articolo 15 della deliberazione n. 138/04.

Nel caso in cui l'Utente che si sostituisce nella fornitura si avvalga, secondo quanto indicato al paragrafo 11.3.1, della facoltà di eseguire in proprio le letture di sostituzione della fornitura:

- le letture devono essere effettuate nello stesso intervallo temporale di cui all'articolo 15 della deliberazione n. 138/04;

- i dati di lettura devono essere trasmessi all'Impresa di distribuzione, unitamente alla data di rilevazione, entro 3 giorni lavorativi successivi alla data di decorrenza della sostituzione di fornitura e di avvio del servizio di distribuzione mediante i sistemi ed i formati definiti dall'Impresa di distribuzione in accordo a quanto previsto nel Capitolo 4;
- le letture di sostituzione della fornitura,trasmesse dall'Utente all'Impresa di distribuzione, devono essere esclusivamente letture effettive o autoletture.

Qualora l'Impresa di distribuzione non riceva il dato di lettura nei termini sopra indicati, a causa dell'impossibilità di rilevare il dato o per letture rilevate successivamente all'intervallo di cui all' 15 della deliberazione n. 138/04, la lettura di sostituzione della fornitura è determinata dall'Impresa di distribuzione sulla base dei Profili di prelievo associati ai singoli Punti di Riconsegna.

Nel caso in cui l'Utente subentrante non abbia esercitato la facoltà di voler eseguire in proprio le letture ai sensi al comma 4.9 della deliberazione n. 311/01: :

- l'Impresa di distribuzione, entro il termine massimo di 6 giorni lavorativi dalla data di decorrenza della sostituzione della fornitura, comunica all'Utente subentrante l'elenco dei Punti di Riconsegna per i quali non sia stato possibile, per cause indipendenti dalla propria volontà, rilevare le letture;
- l'Utente subentrante, entro 3 giorni lavorativi da tale comunicazione, potrà inviare, utilizzando i sistemi e i formati definiti dall'Impresa di distribuzione, eventuali ulteriori letture; decorso tale periodo le stime dell'Impresa di distribuzione verranno considerate a tutti gli effetti come letture effettive.

L'Utente subentrante, alla data della sostituzione nella fornitura, si sostituisce all'Utente uscente nel rapporto contrattuale con l'Impresa di distribuzione; pertanto l'Impresa stessa invierà entro 30 giorni dalla data di decorrenza della sostituzione nella fornitura all'Utente subentrante, per ciascun Punto di Riconsegna, i dati tecnici e contrattuali caratterizzanti la riconsegna del gas nonchè il progressivo dei volumi annui prelevati e la letture di avvio del servizio di distribuzione in accordo a quanto previsto nell'art 14 della deliberazione n. 138/04.

Il dato di lettura corrispondente alla data dell'accesso per sostituzione nella fornitura verrà inviato, entro 15 giorni, anche all'Utente sostituito.

L'Utente sostituito può richiedere all'Impresa di distribuzione, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della lettura di sostituzione nella fornitura al Cliente finale, la verifica della lettura effettiva di sostituzione con spese a carico della parte soccombente e contestuale rettifica dei dati in caso di accertata non verosimiglianza della lettura originaria.

Nel caso di accesso per sostituzione nella fornitura relativa a un Cliente finale la cui fornitura sia stata sospesa per morosità e l'alimentazione del Punto di Riconsegna risulti pertanto disattivata temporaneamente al momento della sostituzione della fornitura, l'Utente subentrante dovrà richiedere all'Impresa di distribuzione anche la Riattivazione della fornitura. L'Impresa di distribuzione provvede ad eseguire questa prestazione nei tempi corrispondenti a quelli previsti per l'attivazione della fornitura ed indicati nella deliberazione 168/04.

8.2.7. Attivazione di servizi sostitutivi di alimentazione nei casi di sospensione dell'erogazione del servizio di cui all'articolo 17, comma 1, della deliberazione n. 138/04

Nel caso in cui l'Impresa di distribuzione attivi la prestazione di attivazione di servizi sostitutivi di alimentazione per garantire la continuità del servizio di distribuzione nei casi di sospensione dell'erogazione del servizio di cui al comma 1 dell'articolo 17 della deliberazione n. 138/04, la stessa provvederà a:

- definire i quantitativi di gas necessari per assicurare la continuità del servizio per tutto il tempo dell'intervento, da immettere nell'Impianto di distribuzione mediante servizi sostitutivi di alimentazione;
- approvvigionare il servizio di alimentazione sostitutiva;
- presidiare ed assicurare il corretto svolgimento delle operazioni di alimentazione sostitutiva e di ripristino delle normali condizioni di alimentazione;

- acquisire tutti gli elementi necessari per la corretta gestione amministrativa e dei dati finalizzati all'Allocazione del gas immesso nell'Impianto di distribuzione attraverso i servizi sostitutivi di alimentazione;
- ripartire tra tutti gli Utenti che hanno usufruito della prestazione i costi della materia prima immessa nell'Impianto di distribuzione mediante servizi sostitutivi di alimentazione, in misura proporzionale ai quantitativi di gas immessi nell'Impianto di distribuzione per ciascun Utente nel mese in cui è stato utilizzato il servizio sostitutivo di alimentazione.

L'Impresa di distribuzione programma gli interventi che comportano sospensione dell'erogazione del servizio, individuati ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera b), della deliberazione n. 138/04, e li rende pubblici per mezzo dei piani mensili di cui al medesimo articolo. L'Impresa di distribuzione comunica agli Utenti che hanno usufruito della prestazione di attivazione di servizi sostitutivi di alimentazione i quantitativi di gas immessi nell'Impianto di distribuzione e di competenza di ciascuno di essi, entro il termine ultimo per la trasmissione dei dati di Allocazione all'impresa di trasporto del mese successivo a quello in cui i servizi sostitutivi di alimentazione sono stati utilizzati.

8.2.8. Attivazione di servizi sostitutivi di alimentazione in caso di mancata consegna del gas al Punto di Riconsegna della Rete di trasporto

L'Impresa di distribuzione, in caso di mancata consegna del gas al Punto di Riconsegna della Rete di trasporto, laddove l'intervento sia possibile, può attivare l'alimentazione sostitutiva per garantire l'erogazione del servizio di distribuzione:

- di propria iniziativa;
- qualora venga richiesta da almeno un Utente del servizio di distribuzione.

Nel caso di attivazione del servizio sostitutivo di alimentazione, l'Impresa di distribuzione provvederà a:

- definire i quantitativi di gas da immettere nell'Impianto di distribuzione mediante servizi sostitutivi di alimentazione necessari per assicurare la continuità del servizio per tutto il tempo dell'intervento;
- approvvigionare il servizio di alimentazione sostitutiva;
- presidiare ed assicurare il corretto svolgimento delle operazioni di alimentazione sostitutiva e di ripristino delle normali condizioni di alimentazione;
- acquisire tutti gli elementi necessari per la corretta gestione amministrativa e dei dati finalizzati all'Allocazione del gas immesso nell'Impianto di distribuzione attraverso i servizi sostitutivi di alimentazione;
- ripartire tra tutti gli Utenti che hanno usufruito della prestazione, in misura proporzionale ai quantitativi di gas immessi nell'Impianto di distribuzione per ciascun Utente nel mese in cui è stato utilizzato il servizio sostitutivo di alimentazione, i costi relativi alla materia prima e i costi del servizio sostenuti.

L'Impresa di distribuzione comunica agli Utenti e all'impresa di trasporto che hanno usufruito della prestazione i quantitativi di gas immessi nell'Impianto di distribuzione mediante sistemi sostitutivi di alimentazione e di competenza di ciascuno di essi, entro il termine ultimo per la trasmissione dei dati di Allocazione all'impresa di trasporto del mese successivo a quello in cui i servizi sostituitivi di alimentazione sono stati utilizzati.

8.2.9. *Manutenzione periodica e verifica metrologica dei Correttori di volume installati presso i Punti di Riconsegna ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della deliberazione n. 237/00*

La manutenzione e la verifica dell'integrità dei Correttori dei volumi gestiti dall'Impresa di distribuzione sarà effettuata a cura dello stessa.

Le operazioni di taratura periodica sono effettuate da operatori metrici riconosciuti dalla CCIAA, in autocertificazione o con la presenza dell'Ispettore metrico della CCIAA di riferimento; tale attività viene svolta con le frequenze stabilite dalla normativa vigente.

I costi sostenuti dall'Impresa di distribuzione, pubblicati dalla stessa sul proprio prezzario, saranno attribuiti all'Utente del servizio di distribuzione che ha l'accesso presso il Punto di Riconsegna sul quale è installato il Correttore dei volumi.

L'Impresa di distribuzione comunica all'Utente le modalità e le tempistiche per le sostituzioni dei Correttori dei volumi nel caso che questi, a fronte della verifica metrologica, non risultino idonei.

8.2.10. *Sopralluoghi tecnici, su richiesta dell'Utente, al Contatore/Gruppo di misura per verifica di eventuali manomissioni*

L'Utente può richiedere all'Impresa di distribuzione, sostenendone i costi, l'effettuazione di sopralluoghi tecnici per verificare eventuali manomissioni ai Contatori/Gruppi di misura.

Capitolo 9. GESTIONE DEL SERVIZIO

PREMESSA

PROCEDURE FUNZIONALI ALL'ALLOCAZIONE DEI QUANTITATIVI DI GAS TRA GLI UTENTI DEI PUNTI DI RICONSEGNA CONDIVISI DEL SISTEMA DI TRASPORTO

- Determinazione dei dati funzionali all'Allocazione da parte dell'Impresa di distribuzione
- Trasmissione dei dati funzionali all'Allocazione all'impresa di trasporto

VERIFICA DEL MASSIMO PRELIEVO ORARIO CONTRATTUALE PER PUNTI DI RICONSEGNA CON PRELIEVI ANNUI SUPERIORI A 50.000 METRI CUBI STANDARD

9.1. Premessa

Il capitolo descrive le procedure funzionali all'attribuzione dei quantitativi di gas, su base giornaliera, agli Utenti del servizio di trasporto presenti presso i Punti di Riconsegna del Sistema di trasporto interconnessi con il sistema di distribuzione e la verifica, da parte dell'Impresa di distribuzione, del Massimo prelievo orario contrattuale.

9.2. Procedure funzionali all'Allocazione dei quantitativi di gas tra gli Utenti dei punti di riconsegna condivisi del Sistema di trasporto

9.2.1. *Determinazione dei dati funzionali all'Allocazione da parte dell'Impresa di distribuzione*

L'Impresa di distribuzione:

- determina su base mensile o giornaliera, qualora disponibile, i volumi di competenza di ciascun Utente del servizio di distribuzione immessi al Punto di Consegna dell'Impianto di distribuzione, funzionali alla ripartizione tra gli utenti del servizio di trasporto dei volumi di gas riconsegnati in ciascun Punto di Riconsegna del Sistema di trasporto interconnesso con il sistema di distribuzione (inteso come Impianto di distribuzione alimentato da uno o più punti fisici di alimentazione interconnessi a valle) e/o immessi mediante l'utilizzo di sistemi temporanei di alimentazione;
- comunica, tra i dati di cui al punto precedente, quelli funzionali al processo di Allocazione:
  - all'impresa di trasporto, che li utilizza ai fini dell'Allocazione su base giornaliera per gli utenti del servizio di trasporto;
  - agli Utenti del servizio di distribuzione,

secondo quanto dettagliato di seguito.

I quantitativi di gas riconsegnato, correlati a ciascun Punto di Consegna e di competenza di ciascun Utente, sono determinati in base ai prelievi dei singoli Punti di Riconsegna ad esso contrattualmente abbinati.

Per la determinazione dei volumi riconsegnati nel mese i-esimo presso ciascun Punto di Riconsegna, l'Impresa di distribuzione:

1. acquisisce e registra i valori di prelievo giornaliero di ciascun giorno del mese i-esimo degli eventuali Punti di Riconsegna per i quali tali dati risultino disponibili;
2. acquisisce e registra per il mese i-esimo, per i Punti di Riconsegna con disponibilità di lettura effettiva in corrispondenza della fine del mese, il corrispondente dato di prelievo;
3. per tutti gli altri Punti di Riconsegna effettua una stima dei prelievi corrispondenti al mese i-esimo (o, qualora disponibile, a ciascun giorno del mese i-esimo); la stima può riguardare l'intero mese i-esimo (qualora non sia disponibile una lettura effettiva rilevata in uno dei giorni del mese i-esimo) oppure solo una parte di esso, cioè riguardare il periodo intercorrente tra la data di esecuzione di una lettura effettiva (qualora disponibile) e la fine del mese.

Nell'effettuare le stime vengono utilizzati i Profili di prelievo standard di cui all'articolo 7 della deliberazione n. 138/04 o, in attesa della loro definizione da parte dell'Autorità, i Profili di prelievo propri dell'Impresa di distribuzione, resi pubblici secondo quanto previsto dalla stessa deliberazione n. 138/04.

Tutti i dati relativi ai prelievi (di cui ai precedenti punti da 1 a 3), in assenza di Gruppi di misura con Correttore dei volumi, saranno riportati in condizioni standard moltiplicandoli per un opportuno fattore di correzione corrispondente al:

- coefficiente di correzione dei volumi in riconsegna, determinato dall'Impresa di distribuzione con apposita metodologia in accordo con gli Utenti del servizio di distribuzione (in assenza di accordo verrà utilizzata la metodologia indicata nella relazione tecnica della deliberazione n. 237/00), per le riconsegne in Media pressione e per quelle in Bassa pressione con Contatore di classe non inferiore a G40;
- coefficiente "M" del Comune in cui sono ubicati i Punti di Riconsegna, definito dalla deliberazione n. 237/00, negli altri casi.

Una volta determinati i dati di prelievo da attribuire a ciascun Punto di Riconsegna con le metodiche di cui sopra, per i dati di prelievo non disponibili su base giornaliera, l'Impresa di distribuzione determina il totale del gas immesso per Utente e per Punto di Consegna, suddividendolo in base alle Categorie d'uso. In attesa della definizione, da parte dell'Autorità, delle Categorie d'uso di cui all'articolo 7 della deliberazione n. 138/04, l'Impresa di distribuzione individua per ciascun Utente la parte di prelievi attribuibili all'uso "civile" (secondo quanto comunicato dall'Utente nella richiesta di accesso).

Qualora l'Impresa di distribuzione immetta il gas a proprio titolo direttamente al Punto di Consegna, con misura o stima alla riconsegna, i relativi quantitativi sono rilevati dall'Impresa di distribuzione e registrati distintamente dai volumi di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3, al fine della loro trasmissione all'impresa di trasporto, in accordo all'articolo 19 della deliberazione n. 138/04.

9.2.2. *Trasmissione dei dati funzionali all'Allocazione all'impresa di trasporto*

L'Impresa di distribuzione trasmette mensilmente all'impresa di trasporto, fatto salvo quanto previsto al comma 3 dell'articolo 19 della deliberazione n. 138/04, in forma aggregata per Punto di Consegna, per ciascun Utente del servizio di distribuzione, per il mese appena concluso, i seguenti dati determinati come sopra indicato:

- il totale dei prelievi misurati giornalmente, relativi ai Punti di Riconsegna per i quali sia disponibile tale dato;
- il totale mensile (o giornaliero, qualora disponibile) dei prelievi relativi ai Punti di Riconsegna per i quali sia disponibile il dato di misura a fine mese;
- il totale mensile (o giornaliero, qualora disponibile) dei prelievi stimati, secondo quanto illustrato al paragrafo 9.2.1;
- i dati relativi agli eventuali volumi di gas immessi a proprio titolo.

L'Impresa di distribuzione trasmette all'impresa di trasporto i dati di cui sopra entro il quinto giorno lavorativo e comunque non oltre il giorno nove del mese successivo a quello al quale si riferiscono i dati (mese di competenza).

In fase di trasmissione dei dati disponibili solamente a livello mensile misurati o stimati, di ciascun Punto di Consegna e per ciascun Utente del servizio di distribuzione, l'Impresa di distribuzione ripartisce i volumi in base alle Categorie d'uso, come descritto nel paragrafo precedente.

Qualora l'Impresa di distribuzione entri in possesso di nuovi dati relativi a prelievi afferenti a mesi precedenti a quello di competenza (ad esempio, in seguito a correzione di errori materiali di precedenti letture), l'Impresa stessa procede alla rideterminazione dei dati funzionali all'Allocazione dei suddetti mesi precedenti, secondo criteri trasparenti e resi pubblici, comunicandoli all'impresa di trasporto nell'ambito della finestra temporale al cui interno l'impresa di trasporto stessa considera come ancora provvisori i bilanci della Rete di trasporto.

9.3. Verifica del massimo prelievo orario contrattuale per punti di riconsegna con prelievi annui superiori a 50.000 metri cubi standard

Fatto salvo quanto precisato nel presente Codice di Rete della distribuzione in tema di verifiche presso il Punto di Riconsegna, l'Impresa di distribuzione ha la facoltà di condurre verifiche del Massimo prelievo orario contrattuale per Punti di Riconsegna con prelievi annui superiori ai 50.000 metri cubi standard secondo quanto specificato nell'articolo 18 della deliberazione n. 138/04.

Sezione 4. MISURA DEL GAS NATURALE

CAPITOLO 10. REALIZZAZIONE, MANUTENZIONE E DISMISSIONE DEGLI IMPIANTI DI REGOLAZIONE E MISURA

CAPITOLO 11. MISURA DEL GAS

Capitolo 10. REALIZZAZIONE, MANUTENZIONE E DISMISSIONE DEGLI IMPIANTI DI REGOLAZIONE E MISURA

10.1. Premessa

Nel presente capitolo si descrivono le principali attività correlate alla realizzazione, gestione, modifica e dismissione degli:

- Impianti di regolazione e misura localizzati presso i Punti di Consegna fisici degli Impianti di distribuzione;
- Impianti di regolazione ed eventuale misura localizzati a valle dei Punti di Consegna degli Impianti di distribuzione.

10.2. Realizzazione, modifica e dismissione degli impianti di regolazione e misura presso i Punti di Consegna

Qualora si renda necessario effettuare interventi finalizzati alla realizzazione, modifica o dismissione degli Impianti di regolazione e misura, l'Impresa di distribuzione effettua tali attività nel rispetto della normativa vigente e tenuto conto dei principi definiti nell'Accordo di interconnessione tra Imprese di distribuzione e Imprese di trasporto, predisposto ai sensi dell'articolo 11 della deliberazione n. 138/04.

10.3. Gestione degli impianti di regolazione e misura presso i Punti di Consegna

L'Impresa di distribuzione è responsabile di tutti gli interventi connessi con la gestione degli Impianti di regolazione e misura dalla stessa gestiti.

Tali interventi, effettuati in conformità alla normativa vigente e tenuto conto anche delle indicazioni delle aziende costruttrici delle apparecchiature presenti, sono finalizzati al mantenimento dei requisiti relativi al corretto funzionamento e alla sicurezza previsti per gli impianti.

10.4. Realizzazione, modifica e dismissione degli impianti di regolazione ed eventuale misura posti a valle dei Punti di Consegna

Qualora si renda necessario effettuare interventi finalizzati alla realizzazione, modifica o dismissione degli Impianti di regolazione ed eventuale misura posti a valle dei punti di consegna degli Impianti di distribuzione, gestiti dall'impresa stessa, l'Impresa di distribuzione effettua tali attività nel rispetto della normativa vigente.

10.5. Gestione degli impianti di regolazione ed eventuale misura posti a valle dei Punti di Consegna

L'Impresa di distribuzione è responsabile di tutti gli interventi connessi con la gestione degli Impianti di regolazione ed eventuale misura posti a valle dei punti di consegna degli impianti di distribuzione dalla stessa gestiti.

Tali interventi, effettuati in conformità alla normativa vigente e tenuto conto anche delle indicazioni delle aziende costruttrici delle apparecchiature presenti, sono finalizzati al mantenimento dei requisiti relativi al corretto funzionamento e alla sicurezza previsti per gli impianti.

Capitolo 11. MISURA DEL GAS

PREMESSA

MISURA DEL GAS AL PUNTO DI CONSEGNA DELL'IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE

MISURA DEL GAS AL PUNTO DI RICONSEGNA DELL'IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE

- Modalità di misura del gas riconsegnato
- Criteri di controllo dei dati di lettura
- Funzionalità dei gruppi di misura

11.1. Premessa

Il capitolo descrive la misura del gas consegnato e riconsegnato presso i Punti di Consegna fisici e di Riconsegna dell'Impianto di distribuzione, i ruoli e le responsabilità dell'Impresa di distribuzione e dell'Utente, le principali attività relative alla misura.

11.2. Misura del gas al Punto di Consegna dell'impianto di distribuzione

La gestione dell'attività di misura del gas al Punto di Consegna fisico dell'Impianto di distribuzione è di competenza dell'Impresa di distribuzione.

In particolare, l'Impresa di distribuzione è responsabile della:

- gestione e manutenzione del sistema di misura, nel rispetto delle normative tecniche vigenti predisposte da enti nazionali e internazionali;
- rilevabilità, messa a disposizione e trasmissibilità dei dati di misura ai soggetti aventi diritto.
- accuratezza e correttezza dei dati nel rispetto delle normative tecniche vigenti predisposte da enti nazionali e internazionali.

L'attività di misura consiste, oltre che nelle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dei sistemi di misura, nella gestione degli stessi sistemi di misura installati presso i Punti di Consegna fisici degli Impianti di distribuzione.

La gestione dei sistemi di misura è suddivisa nelle seguenti operazioni:

a) ***Taratura e controlli della strumentazione elettronica facente parte dei sistemi di misura e degli apparati di trasmissione dati gestiti dall'Impresa di distribuzione***

Le operazioni sono riconducibili a quelle di conduzione ordinaria.

Le operazioni di taratura periodica sono effettuate da operatori metrici riconosciuti dalla CCIAA, in autocertificazione o con la presenza dell'Ispettore metrico della CCIAA di riferimento.

Tale attività viene svolta dall'Impresa di distribuzione nel rispetto delle frequenze previste dalla normativa vigente, di norma in concomitanza all'avvio della stagione invernale o nel primo periodo della stessa.

b) ***Generazione del dato di misura per Punto di Consegna fisico degli Impianti di distribuzione***

L'Impresa di distribuzione garantisce la generazione del dato di misura relativo al gas immesso presso i Punti di Consegna fisici dell'Impianto di distribuzione secondo modalità dipendenti dai sistemi di misura installati presso i Punti medesimi.

Gli Utenti del servizio di distribuzione, gli utenti del servizio di trasporto che li riforniscono e le eventuali Imprese di distribuzione che gestiscono porzioni di un Impianto di distribuzione, possono richiedere all'Impresa di distribuzione la verifica della correttezza del dato rilevato presso il sistema di misura posto presso un Punto di Consegna fisico dell'Impianto stesso.

L'Impresa di distribuzione, nella risposta alla richiesta, deve indicare i tempi di esecuzione dell'intervento ed una stima di massima dei relativi costi.

I costi della verifica sono addebitati al soggetto che l'ha richiesta, nel caso in cui questa evidenzi il corretto funzionamento del sistema di misura.

11.3. Misura del gas al Punto di Riconsegna dell'impianto di distribuzione

Per tutti i Gruppi di misura gestiti dall'Impresa di distribuzione installati presso i Punti di Riconsegna dell'Impianto di distribuzione, l'Impresa di distribuzione è responsabile:

- della gestione e manutenzione nel rispetto delle normative tecniche vigenti predisposte da enti nazionali e internazionali;
- del corretto funzionamento.

Per tutti i Punti di Riconsegna, in relazione ai dati di misura, l'Impresa di distribuzione è responsabile anche della:

- rilevazione, messa a disposizione e trasmissione dei dati ai soggetti aventi diritto ovvero l'Utente a cui il Punto di Riconsegna è abbinato;
- accuratezza e correttezza dei dati nel rispetto delle normative tecniche vigenti predisposte da enti nazionali e internazionali;
- tempestività con cui gli stessi dati sono resi disponibili ai soggetti aventi diritto.

Tale responsabilità decade nel caso in cui l'Utente richieda espressamente che intenda esercitare la facoltà prevista dall'articolo 4, comma 9, della deliberazione n. 311/01 di non volersi avvalere dell'Impresa di distribuzione per lo svolgimento delle operazioni di lettura e di gestione dei dati di prelievo presso i Punti indicati nella relativa richiesta.

In ogni caso è fatto obbligo all'Utente di segnalare tempestivamente eventuali anomalie riguardanti il Gruppo di misura, qualora rilevate.

L'Impresa di distribuzione trasmette all'Utente i dati relativi alle letture effettuate o acquisite attraverso Autolettura o telemisura, non appena disponibili e comunque entro il terzo giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui sono state rilevate.

11.3.1. *Modalità di misura del gas riconsegnato*

Il quantitativo di gas riconsegnato sarà determinato attraverso:

- le letture dei totalizzatori numerici dei Gruppi di misura installati presso i Punti di Riconsegna;
- sistemi automatici di teletrasmissione, ove presenti.

La determinazione delle quantità di gas riconsegnato presso un Punto di Riconsegna in cui è installato un Gruppo di misura integrato da Correttore di volumi avverrà tenendo conto dei valori indicati dal segnante del Correttore stesso.

Nel caso di mancato funzionamento di un Contatore o di un Correttore di volumi, le quantità riconsegnate saranno definite prendendo eventualmente come valori di riferimento quelli di analoghi periodi di consumo.

Per tutti i Punti di Riconsegna in Media pressione e per quelli in Bassa pressione con Contatore di classe non inferiore a G 40, in assenza di Correttori di volumi i dati relativi ai prelievi saranno riportati in condizioni standard moltiplicandoli per un opportuno fattore di correzione corrispondente al coefficiente di correzione dei volumi, determinato dall'Impresa di distribuzione con apposita metodologia in accordo con gli Utenti del servizio di distribuzione (in assenza di accordo verrà utilizzata la metodologia indicata nella relazione tecnica della deliberazione n. 237/00).

L'Utente dovrà comunicare all'Impresa di distribuzione, per ciascun Punto di Riconsegna, la frequenza di lettura prevista nel Contratto di fornitura con il Cliente finale, ai sensi dell'articolo 11 dell'Allegato A alla deliberazione n. 126/04, o ai sensi della deliberazione n. 229/01, per quanto applicabile. In tale ipotesi, l'Utente si assume ogni e qualsiasi responsabilità nei confronti dell'Impresa di distribuzione manlevando espressamente la stessa da eventuali richieste risarcitorie formulate a qualunque titolo dal Cliente finale o da terzi.

Nel caso in cui provveda alla lettura direttamente l'Utente, questo ultimo dovrà:

- comunicare all'Impresa di distribuzione, in forma scritta contestualmente alla richiesta di accesso, o successivamente con un preavviso di almeno 30 giorni, che intende esercitare la facoltà prevista dall'articolo 4, comma 9, della deliberazione n. 311/01 di non volersi avvalere dell'Impresa di distribuzione per lo svolgimento delle operazioni di lettura e di gestione dei dati di prelievo presso i Punti indicati nella relativa richiesta; tale opzione, una volta esercitata, non potrà essere modificata dal richiedente oltre il trentesimo giorno antecedente la decorrenza richiesta ed una volta efficace non potrà essere modificata per un periodo di 6 mesi e con un preavviso non inferiore a 30 giorni;
- effettuare la comunicazione della frequenza di lettura all'Impresa di distribuzione;
- trasmettere all'Impresa di distribuzione i dati relativi alle letture effettuate o acquisite attraverso Autolettura o telemisura, non appena disponibili e comunque entro il terzo giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui sono state rilevate.

In caso di mancata disponibilità del dato di lettura da parte del soggetto deputato a leggere il dato di prelievo, per cause derivanti da oggettiva inaccessibilità al Contatore/Gruppo di misura, l'Impresa di distribuzione sostituirà i dati di lettura non disponibili con dati stimati. Il soggetto deputato a leggere il dato di prelievo, qualora sia diverso dall'Impresa di distribuzione, in caso di inaccessibilità del Contatore/Gruppo di misura, comunica all'Impresa di distribuzione l'impossibilità di rilevare il dato di prelievo entro tre giorni dalla riscontrata e oggettiva inaccessibilità del suddetto Contatore/Gruppo di misura.

Laddove per la lettura del Gruppo di misura occorra accedere all'interno dell'Impianto di riduzione gestito dell'Impresa di distribuzione o in presenza di apparecchiature per la conversione dei volumi gestiti dell'Impresa di distribuzione, le letture avverranno a cura dell'Impresa di distribuzione, con oneri a carico dell'Utente in accordo a quanto riportato nel Prezzario. In alternativa, qualora l'Utente voglia esercitare la facoltà prevista dall'articolo 4, comma 9, della deliberazione n. 311/01, questi potrà richiedere all'Impresa di distribuzione, sostenendone i costi, l'adeguamento del Gruppo di misura per consentirgli l'effettuazione delle operazioni di cui sopra senza la necessità di accedere all'interno dell'Impianto di riduzione o di accedere direttamente all'apparecchiatura di correzione dei volumi.

L'Utente, ai fini dell'ottimizzazione e a vantaggio del buon funzionamento del sistema, dovrà comunicare i dati di misura all'Impresa di distribuzione, mediante i sistemi e i formati definiti dall'Impresa di distribuzione stessa e resi pubblici mediante il proprio sito internet fino all'adozione di un unico standard nazionale.

Nel caso in cui l'Utente non comunichi all'Impresa di distribuzione i dati di lettura entro i termini e secondo le modalità indicate, l'Impresa di distribuzione si riserva di effettuare direttamente le letture con riferimento ai punti di riconsegna per la quale sia stata omessa la comunicazione, con oneri a carico dell'Utente.

L'Impresa di distribuzione utilizza tutti i dati di lettura che pervengono entro i termini e secondo le modalità indicate e che abbiano superato i controlli di congruità e coerenza successivamente descritti.

Fermo restando che gli Utenti del servizio di distribuzione devono assicurare la corretta custodia e conservazione degli apparecchi e componenti dell'Impianto di distribuzione installati presso i Punti di Riconsegna, l'Impresa di distribuzione si riserva di effettuare a sue spese verifiche sui prelievi nonché sul funzionamento dei Gruppi di misura, con relativo diritto di accesso garantito dall'Utente.

Qualora dalle verifiche effettuate i dati di lettura forniti dall'Utente risultassero oggettivamente non attendibili per cause non dipendenti dal non corretto funzionamento del Gruppo di misura, l'Impresa di distribuzione, dandone informativa all'Utente, si riserva di addebitare oltre al costo di esecuzione delle letture di verifica, un corrispettivo pari a 25,00 euro, a titolo di indennizzo, per ciascuna lettura di verifica che dovesse evidenziare l'inattendibilità dei dati di cui sopra, riservandosi ogni altra azione di tutela.

11.3.2. *Criteri di controllo dei dati lettura*

I controlli che l'Impresa di distribuzione effettua sui dati di lettura possono essere di due tipologie: controlli formali e controlli di merito. I primi sono dedicati a verificare la completezza e congruità dei dati mentre i secondi sono volti a verificarne la coerenza.

Il dato di lettura che non supera questi controlli si considera non pervenuto (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: letture riferite ad un'incoerente corrispondenza tra Punto di Riconsegna e Utente, oppure tra Punto di Riconsegna e Contatore installato, dati di lettura con un numero di cifre incoerente con il numero di cifre del segnante del Contatore/Correttore di volumi, dati di lettura incompatibili con la serie storica di letture effettive.).

11.3.3. *Funzionalità dei Gruppi di misura.*

L'Utente, direttamente o in rappresentanza del Cliente finale, può richiedere, in accordo a quanto indicato nel Capitolo 8, all'Impresa di distribuzione una verifica della funzionalità del Gruppo di misura gestito della stessa, condotta ai sensi della Normativa Tecnica vigente.

Qualora la verifica sia condotta presso un laboratorio, la stessa può essere effettuata, su istanza del richiedente, in contraddittorio. Se dai risultati della verifica emerge che la misura rientra nei limiti di tolleranza previsti dalla Normativa Tecnica vigente, le spese della verifica sono a carico del richiedente.

Nel caso in cui, a seguito della verifica effettuata su richiesta dell'Utente del servizio di distribuzione o su iniziativa dell'Impresa di distribuzione, il Contatore o il Correttore risultino difettosi, l'Impresa di distribuzione procede alla determinazione dei volumi di gas riconsegnato, per il periodo di irregolare funzionamento del Contatore o del Correttore di volumi, con riferimento all'ultima lettura effettiva verosimile e comunque non oltre il termine legale di prescrizione attualmente fissato in cinque anni.
La valutazione dei volumi di gas prelevati viene effettuata anche in base all'entità dei prelievi abituali del Cliente finale, riferiti ad analoghi precedenti periodi, tenendo comunque conto di ogni eventuale ulteriore elemento utile ed idoneo.

Sulla base di tale informazione, l'Impresa di distribuzione provvederà alle rettifiche dei quantitativi di gas riconsegnati all'Utente, per il periodo di irregolare funzionamento.

Ogni tentativo per alterare la misura del gas o per sottrarre gas non misurato o comunque di manomettere i Gruppi di misura gestiti dall'Impresa di distribuzione, darà diritto all'Impresa di distribuzione di sospendere la fornitura anche mediante la chiusura del Punto di Riconsegna interessato, fino al ripristino delle normali condizioni di erogazione.

La sospensione della fornitura è comunicata contestualmente dall'Impresa di distribuzione all'Utente ed al Cliente finale interessati, fermo restando il diritto da parte dell'Impresa di distribuzione di risolvere il rapporto contrattuale inerente il Punto di Riconsegna, in accordo a quanto specificato nel Capitolo 13 e di addebitare le eventuali somme non percepite in relazione all'alterazione della misura, e il diritto al risarcimento del danno.

Sezione 5. AMMINISTRAZIONE

CAPITOLO 12. FATTURAZIONE E PAGAMENTO

CAPITOLO 13. RESPONSABILITÀ DELLE PARTI

CAPITOLO 14. RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

ALLEGATO 14/A SCHEMA DI COMPROMESSO ARBITRALE

Capitolo 12. FATTURAZIONE E PAGAMENTO

12.1. Premessa

Il capitolo descrive le tipologie di fatture emesse dall'Impresa di distribuzione, il contenuto dei documenti di fatturazione, i termini di emissione e le modalità di pagamento da parte degli Utenti del servizio di distribuzione.

12.2. Tipologie di fattura

In via generale, le fatture emesse dall'Impresa di distribuzione, ai sensi del presente documento, possono essere suddivise tra fatture relative al servizio di distribuzione e fatture che possono essere classificate come "altre tipologie di fattura".

Le prime vengono redatte, per ciascun Utente e su base mensile, in relazione ai volumi di gas riconsegnati per ogni singolo Punto di Riconsegna interessato dal servizio di distribuzione, con riferimento al periodo di competenza. L'Impresa di distribuzione, per ogni periodo di competenza e per ciascun Utente, emette di norma una fattura per ogni Impianto di distribuzione.

L'Impresa di distribuzione determina, in accordo con le modalità contenute nel Capitolo 11 e nel Capitolo 8, ai fini della fatturazione, l'entità dei volumi riconsegnati in base alle:

- letture dei prelievi corrispondenti al segnante dei Contatori;
- stime dei prelievi, in assenza di letture nel periodo di competenza o in corrispondenza della fine del periodo di competenza, determinate mediante l'utilizzo di profili di prelievo di cui al Capitolo 4.

L'Impresa di distribuzione provvede ad emettere, oltre alle fatture relative al servizio di distribuzione, altre tipologie di fattura quali:

a) fatture associate a correzione di errori relativi alle fatture già emesse, sotto forma di note di credito e debito;
b) fatture relative ad interessi per ritardato pagamento;
c) fatture relative ad altre voci (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, fatture relative ad acconti e conguagli, servizio di lettura, prestazioni opzionali);
d) fatture relative alle prestazioni tecniche richieste per lavori;
e) fatture relative alle prestazioni tecniche richieste presso i Punti di Riconsegna.

Gli importi relativi alle fatture di cui sopra possono essere aggregati in uno o più documenti di fatturazione (ivi compreso quello relativo al servizio di distribuzione) purché con separata evidenza.

12.3. Il contenuto dei documenti di fatturazione

12.3.1. Fatture relative al servizio di distribuzione

Ogni documento associato alla fatturazione in oggetto contiene almeno i seguenti elementi:

- i dati identificativi dell'Utente;
- il numero della fattura;
- la data di emissione della fattura;
- la tipologia di fattura;
- il periodo di competenza a cui la fattura si riferisce;
- la descrizione relativa ad ogni singola voce della fattura;
- il quantitativo dei volumi;
- l'importo espresso in euro;
- l'ammontare dell'Imposta sul Valore Aggiunto, associata all'importo dei corrispettivi fatturati nella misura vigente;
- i termini di pagamento;
- le modalità di pagamento (conto corrente bancario, bonifico bancario, ecc.);

- il Codice identificativo dei Punti di Riconsegna oggetto di fatturazione (che potrà essere indicato anche in un documento allegato alla fattura).

Il quantitativo dei volumi di gas riconsegnati presso ogni singolo Punto di Riconsegna sarà considerato "salvo conguaglio" fino alla determinazione, da parte dell'Impresa di distribuzione, del quantitativo di gas corrispondente alla lettura effettiva.

L'Impresa di distribuzione specifica e rende pubbliche, anche attraverso il proprio sito internet, le modalità con cui effettua la ripartizione dei consumi fra due anni termici.

L'applicazione degli scaglioni tariffari di competenza degli Utenti del servizio di distribuzione verrà eseguita dall'Impresa di distribuzione tenuto conto dell'azzeramento dei prelievi di competenza dello stesso Utente all'inizio di ciascun Anno termico.

L'Impresa di distribuzione esegue nel corso dell'Anno termico l'azzeramento del progressivo dei consumi di un Punto di Riconsegna anche in caso di attivazioni, riattivazioni e subentri del Cliente finale presso il medesimo Punto di Riconsegna (sostituzione del Cliente finale associato al Punto di Riconsegna).

L'Impresa di distribuzione non procede all'azzeramento del progressivo dei consumi di un Punto di Riconsegna in caso di cambio, per subentro *mortis causa*, del nominativo del Cliente finale associato al Punto di Riconsegna stesso; tale circostanza dovrà essere comunicata dall'Utente all'Impresa di distribuzione, congiuntamente al nuovo nominativo del Cliente finale.

In caso di accesso per sostituzione della fornitura in corso di Anno termico, l'Impresa di distribuzione non procede all'azzeramento dello scaglione di consumi associato al Punto di Riconsegna interessato; i criteri relativi agli scaglioni di consumo mediante i quali l'Impresa di distribuzione procede alla fatturazione all'Utente subentrante saranno i medesimi utilizzati antecedentemente alla sostituzione della fornitura.

In relazione alle richieste degli Utenti interessati, l'Impresa di distribuzione trasmette agli Utenti stessi, unitamente ai documenti di fatturazione, il dettaglio contenente le informazioni relative al singolo Punto di Riconsegna soggetto a fatturazione.

L'Impresa di distribuzione applica le quote variabili di cui al comma 4.1 della deliberazione n. 170/04 e successive modifiche ed integrazioni, rapportate all'energia consumata, espressa in GJ, e trasformate in euro per metro cubo secondo i criteri dell'articolo 16, commi 1, 2, 5, 6 e 7 e dell'articolo 17 della deliberazione n. 237/00.

12.3.2. *Altre tipologie di fattura*

Nel caso di fatture di cui alle lettere a), b), c), d), e), del paragrafo 12.2, ogni documento associato alla fatturazione contiene almeno i seguenti elementi:

- i dati identificativi dell'Utente;
- il numero della fattura;
- la data di emissione della fattura;
- la tipologia di fattura;
- l'importo espresso in euro;
- l'ammontare dell'Imposta sul Valore Aggiunto, associata all'importo dei corrispettivi fatturati nella misura vigente;
- il periodo di competenza a cui la fattura si riferisce;
- i termini di pagamento;
- le modalità di pagamento (conto corrente bancario, bonifico bancario, ecc.)
- il Codice identificativo dei Punti di Riconsegna oggetto di fatturazione, che potrà essere indicato anche in un documento allegato alla fattura (ad esclusione delle fatture di tipo b);
- il Codice e/o la tipologia della prestazione fatturata,

ed in relazione alla tipologia di fattura di cui alle sopradette lettere d) ed e), potrà non essere indicato:

- il periodo di riferimento, qualora le prestazioni siano fatturate singolarmente e non in modo cumulato;
- il Codice identificativo del Punto di Riconsegna, qualora la prestazione non interessi un Punto di Riconsegna già esistente.

12.4. Termini di emissione e pagamento delle fatture

12.4.1. Termini di emissione delle fatture

La data di emissione indicata sulla fattura è la data di riferimento per la determinazione dei termini di pagamento.

12.4.2. Tempistica di emissione delle fatture

Le fatture sono emesse dall'Impresa di distribuzione su base mensile e con cadenza di norma mensile.

Le fatture di cui alle lettere d) ed e) di cui al paragrafo 12.2, qualora non emesse per le singole prestazioni richieste e/o eseguite, saranno relative ai corrispettivi delle prestazioni tecniche richieste e/o eseguite nel periodo di competenza.

12.4.3. Modalità di trasmissione delle fatture

Le fatture saranno spedite per posta ed anticipate a mezzo fax o posta elettronica o mediante supporto informatico.

Gli eventuali allegati della fattura o il loro contenuto, qualora richiesti dall'Utente, saranno anticipati dall'Impresa di distribuzione a mezzo fax o posta elettronica o mediante supporto informatico.

12.4.4. Pagamento delle fatture

È fatto obbligo agli Utenti di provvedere al pagamento delle fatture nei termini previsti dal successivo paragrafo 12.4.5.

Nel caso in cui l'Utente rilevi la presenza di anomalie all'interno dei documenti di fatturazione, questi può richiederne la rettifica entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento degli stessi, trasmettendo all'Impresa di distribuzione, a mezzo fax, posta elettronica o supporto informatico, le informazioni necessarie.

Qualora le anomalie riscontrate riguardino gli importi fatturati, l'Impresa di distribuzione, previo accordo con l'Utente interessato nei riguardi della significatività degli importi fatturati, provvederà alla dovuta rettifica degli stessi:

- nella successiva fatturazione, qualora gli importi stessi non siano significativi;
- producendo una nota di debito o di credito in relazione alla fattura contenente le anomalie, qualora gli importi siano significativi.

Qualora l'Utente fornisca all'Impresa di distribuzione le informazioni necessarie alla produzione della rettifica dopo 10 giorni lavorativi dal ricevimento, da parte dell'Utente, dei documenti di fatturazione, ma entro l'emissione dei successivi documenti di fatturazione, potrà, in via transitoria, concordare con l'Impresa di distribuzione un pagamento parziale dell'importo dovuto, che sarà saldato entro i termini di scadenza originari, per non incorrere nella fattispecie di ritardato pagamento.

Successivamente l'Impresa di distribuzione perfezionerà la posizione dell'Utente, con le opzioni sopra esposte, aggiornando il profilo creditizio dell'Utente.

Qualora l'Utente segnali eventuali anomalie oltre i termini di pagamento della fattura, l'Impresa di distribuzione provvede ad emettere una nota di debito o di credito, tenendo conto degli eventuali interessi per ritardato pagamento, come definiti al successivo paragrafo 12.4.6, e con riferimento agli importi rettificati.

12.4.5. Termine di pagamento

Il termine di pagamento delle fatture da parte degli Utenti è stabilito a trenta giorni dalla fine del mese di emissione della fattura.

Nel caso in cui il termine di pagamento della fattura ricada nei giorni di sabato, domenica o altro giorno festivo, lo stesso termine ricade nel primo giorno lavorativo seguente.

12.4.6. Gli interessi per i casi di ritardato pagamento

In caso di ritardato pagamento di una fattura, l'Utente dovrà, sugli importi fatturati e non pagati entro i termini di cui al precedente paragrafo 12.4.5, corrispondere interessi per ogni giorno di ritardo pari al tasso Euribor a 12 mesi corrispondente a ciascun giorno di ritardo, maggiorato di 2 punti percentuali (come pubblicato dal *Sole 24-Ore*), considerando per il mese di competenza il tasso del primo giorno del mese stesso.

Nel caso di ricorrenza della fattispecie sopra menzionata, si conviene che l'importo maturato a titolo di indennità di mora venga recuperato in una delle normali emissioni di fatture o mediante emissione di fattura da parte dell'Impresa di distribuzione (fuori campo I.V.A. *ex* dPR n. 633/72 e successive modifiche) che l'Utente dovrà saldare entro i termini riportati nella fattura stessa.

Nel caso di morosità dell'Utente, l'Impresa di distribuzione ha diritto a rivalersi sulla garanzia finanziaria secondo le modalità di cui al paragrafo 7.2 del Capitolo 7 e nel caso di perdurante inadempimento può risolvere il rapporto contrattuale come previsto al paragrafo 13.2 del Capitolo 13.

Capitolo 13. RESPONSABILITÀ DELLE PARTI

LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ

RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO

- Clausola risolutiva espressa
- Diffida ad adempiere
- Risoluzione per inadempimento dell'Utente

FORZA MAGGIORE

- Definizione
- Effetti
- Notificazione della causa di forza maggiore

13.1. Limitazioni di responsabilità

Salvo quanto disposto per i casi di Forza Maggiore di cui al paragrafo 13.3 e salvo il caso di interruzioni dovute a lavori di estensione, potenziamento e manutenzione degli Impianti di distribuzione eseguiti in conformità alle disposizioni normative in vigore, qualora l'omessa o ri tardata esecuzione parziale o totale, da parte dell'Impresa di distribuzione, di una prestazione prevista dal presente Codice, e comunque secondo le condizioni qui previste, non renda possibile il prelievo del gas da parte dell'Utente presso uno o più Punti di Riconsegna per i quali è stato consentito l'accesso, l'Utente:

a) è sollevato dall'obbligo di pagamento della corrispondente tariffa per l'intero periodo durante il quale il prelievo non è possibile;
b) ha diritto, previa esibizione di idonea documentazione, al rimborso di tutti i costi ed oneri sostenuti in dipendenza del mancato prelievo, fatto comunque salvo il diritto al risarcimento del danno nei limiti di cui al successivo capoverso.

La responsabilità di ciascuna Parte nei confronti dell'altra per qualsiasi danno derivante, o comunque connesso alla mancata, parziale o ritardata esecuzione delle obbligazioni nascenti dal rapporto contrattuale, comprese le eventuali perdite di gas, è limitata ai soli casi di dolo e colpa grave, ad eccezione dell'ipotesi di mancata custodia e conservazione da parte dell'Utente e/o del Cliente finale degli apparecchi e componenti dell'Impianto di distribuzione installati presso i Punti di Riconsegna, loro manomissione, furto e/o occultamento.

13.2. Risoluzione anticipata del contratto

13.2.1. Clausola risolutiva espressa

Il rapporto contrattuale si risolve di diritto nelle seguenti ipotesi:

a) perdita di almeno uno dei requisiti da parte dell'Utente per l'accesso al servizio di distribuzione di cui al Capitolo 5 o mancata comunicazione della variazione dei dati e dei requisiti caratterizzanti i Punti di Riconsegna, nei termini e secondo le modalità previste;

b) accertata alterazione e/o manomissione compiuta dall'Utente e/o dal Cliente finale del Gruppo di misura del gas ovvero di sottrazione di gas non misurato;
c) mancato pagamento da parte dell'Utente di tre fatture, anche non consecutive, per un complessivo ammontare superiore al valore della garanzia prestata ai sensi del Capitolo 7;
d) mancata presentazione o adeguamento da parte dell'Utente della garanzia nei termini previsti al Capitolo 7;
e) assoggettamento dell'Utente a qualsiasi procedura concorsuale, sia essa giudiziale o amministrativa;
f) rifiuto dell'Utente di consentire all'Impresa di distribuzione di effettuare gli interventi tecnici previsti dal Capitolo 9 nel caso di reiterato superamento dei valori relativi al Massimo prelievo orario contrattuale.

La volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa è comunicata dalla Parte interessata mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

13.2.2. *Diffida ad adempiere*

Salvo quanto previsto al paragrafo 13.2.1, il rapporto contrattuale può essere risolto da una Parte per inadempimento dell'altra, previa diffida scritta ad adempiere entro i 30 (trenta) giorni successivi dal suo ricevimento.

La diffida ad adempiere è effettuata per iscritto e comunicata mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

13.2.3. *Risoluzione per inadempimento dell'Utente*

Qualora il rapporto contrattuale si risolva per inadempimento dell'Utente, l'Impresa di distribuzione richiede l'attivazione della fornitura di ultima istanza, secondo le modalità e nei casi previsti dalla normativa vigente.

Sino all'esito della procedura di attivazione della fornitura di ultima istanza, salvo quanto disposto dalla normativa vigente in materia, l'Impresa di distribuzione e l'Utente restano vicendevolmente obbligati alle previsioni del presente Codice di Rete necessarie per assicurare la continuità della fornitura ai Clienti finali associati ai Punti di Riconsegna oggetto del rapporto contrattuale.

13.3. Forza maggiore

13.3.1. Definizione

Per Forza Maggiore si intende ogni evento, atto, fatto o circostanza sopravvenuto sugli Impianti di distribuzione gestiti dall'Impresa di distribuzione, non imputabile alla Parte che la invoca (Parte Interessata), che sia tale da rendere impossibile, in tutto o in parte, l'adempimento degli obblighi della Parte Interessata previsti nel presente Codice di Rete fintantoché la causa di Forza Maggiore perdura, e che non sia stato possibile evitare usando con continuità la dovuta diligenza di un Operatore Prudente e ragionevole

A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, ed a condizione che soddisfino i requisiti di cui al paragrafo precedente, costituiscono cause di Forza Maggiore:

a) guerre, azioni terroristiche, sabotaggi, atti vandalici, sommosse;
b) fenomeni naturali avversi compresi fulmini, terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, frane, incendi e inondazioni;
c) esplosioni, radiazioni e contaminazioni chimiche;
d) scioperi, serrate ed ogni altra forma di agitazione a carattere industriale, ad esclusione dei casi di conflittualità aziendale, dichiarati in occasioni diverse dalla contrattazione collettiva, che riguardano direttamente l'Impresa di distribuzione o l'Utente;

e) ritardato o mancato ottenimento, da parte dell'Impresa di distribuzione, dei necessari permessi e/o concessioni da parte delle competenti autorità per quanto concerne la posa di tubazioni e l'esercizio delle infrastrutture di distribuzione, nonché delle eventuali occupazioni d'urgenza e asservimenti coattivi richiesti alle competenti autorità e revoca dei suddetti permessi e/o concessioni, qualora ciò non sia determinato da comportamento doloso o negligente o omissivo da parte dell'Impresa di distribuzione;

f) atti, dinieghi, o silenzio non comportante assenso delle autorità competenti che non siano determinati dal comportamento doloso o negligente o omissivo della Parte Interessata cui si riferiscono;

g) vizi, avarie o cedimenti degli impianti/condotte, equipaggiamenti o installazioni, destinati al trasporto del gas sull'Impianto di distribuzione, che l'Impresa di distribuzione non avrebbe potuto prevenire usando un adeguato livello di diligenza.

13.3.2. *Effetti*

La Parte Interessata che invoca la Forza Maggiore è sollevata da ogni responsabilità circa il mancato adempimento degli impegni derivanti dal presente Codice di Rete, nonché per qualsiasi danno o perdita sopportata dall'altra Parte, nella misura in cui gli stessi siano affetti da causa invocata e per il periodo in cui questa dura.

Contestualmente l'altra Parte risulta sollevata dall'adempimento delle obbligazioni connesse agli impegni della Parte interessata sospesi per eventi di Forza maggiore.

La Parte Interessata che invoca la Forza Maggiore è comunque tenuta ad adoperarsi, per quanto nelle proprie possibilità, per limitare gli effetti negativi dell'evento al fine di consentire, nel più breve tempo possibile, la ripresa della normale esecuzione dei propri adempimenti contrattuali.

13.3.3. *Notificazione della causa di Forza Maggiore*

La Parte Interessata che intende invocare la Forza Maggiore, è tenuta a notificarne tempestivamente all'altra parte la relativa causa. A tal fine, la Parte Interessata deve fornire una chiara indicazione sulla natura dell'evento che ha determinato la situazione di Forza Maggiore, del relativo sviluppo e durata, indicando altresì una stima del tempo che potrebbe essere necessario per porvi rimedio.

Capitolo 14. RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

14.1. Competenze dell'Autorità

In caso di controversie relative all'interpretazione e all'applicazione del Contratto di distribuzione, l'articolo 2, comma 24, lettera b), della Legge 14 novembre 1995, n. 481 prevede che siano definiti con regolamento governativo, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della Legge 23 agosto 1988 n. 400, i criteri, le condizioni, i termini e le modalità per l'esperimento delle procedure di arbitrato in contraddittorio presso l'Autorità.

14.2. Disposizioni transitorie

Fino al momento dell'emanazione del regolamento di cui al punto 14.1 che precede, le eventuali controversie saranno disciplinate in base alle procedure di seguito indicate.

14.2.1. Esame preventivo

Le Parti si impegnano a risolvere in sede amichevole ed in via preventiva le eventuali controversie che dovessero insorgere in relazione all'interpretazione ed all'applicazione del Contratto di distribuzione, entro un termine di sessanta giorni dall'insorgere della divergenza e fatti salvi i casi che a giudizio di una delle Parti richiedano il ricorso a misure cautelari e d'urgenza. A tal fine le Parti si consulteranno per raggiungere una soluzione giusta ed equa che soddisfi entrambe le Parti stesse.

14.2.2. Procedimento arbitrale o risoluzione giudiziale

Nel caso in cui tale tentativo di composizione non sortisca esito positivo, la decisione sulla controversia potrà alternativamente:

a) essere deferita, previo accordo tra le parti, alla competenza di un Collegio Arbitrale secondo quanto previsto dal Codice di Procedura Civile e secondo le modalità previste nello schema di compromesso arbitrale allegato, che le Parti dichiarano di accettare;

b) essere sottoposta da ciascuna delle Parti al giudizio dell'Autorità Giudiziaria. In tale ipotesi le Parti attribuiscono la competenza esclusiva al Foro competente per il territorio nel quale ha sede legale l'Impresa di distribuzione.

14.2.3. *Perizia contrattuale*

Qualora insorgesse una controversia avente per oggetto questioni tecniche la cui soluzione richieda un giudizio esclusivamente di natura tecnica, le Parti potranno accordarsi per sottoporre la questione stessa alla decisione di un esperto indipendente da esse nominato.

In caso di mancato accordo tra l'Impresa di distribuzione e l'Utente sulla nomina dell'esperto entro 15 giorni lavorativi dalla comunicazione della Parte richiedente, ciascuna delle Parti potrà richiedere la nomina di un esperto al Presidente del Comitato Italiano Gas. L'esperto così nominato stabilirà le eventuali norme procedurali per la risoluzione della questione tecnica garantendo il rispetto del contraddittorio tra le Parti.

L'esperto renderà la propria decisione per iscritto entro e non oltre 60 giorni lavorativi dalla data di accettazione dell'incarico.

Per tutte le comunicazioni tra le Parti viene utilizzata la lingua italiana.

La decisione di tale esperto si intenderà vincolante per le Parti, che si impegnano ad osservarla, salvo il caso di conflitto di interesse, dolo o errore manifesto dell'esperto o decisione *contra legem*.

In tal caso le Parti potranno procedere come previsto al precedente punto 14.2.2.

14.2.4. *Applicazione*

Le presenti disposizioni si applicheranno anche a tutti i rapporti in essere con gli Utenti alla data di entrata in vigore del presente Codice di Rete, che discendano da Contratti di distribuzione sottoscritti con l'Impresa di distribuzione anche precedentemente a tale data.

ALLEGATO 14/A
SCHEMA DI COMPROMESSO ARBITRALE

I sottoscritti:

A.

e

B.

tra i quali è insorta controversia avente il seguente oggetto:

CONVENGONO

di deferire la decisione di tale controversia ad un Collegio arbitrale secondo le modalità seguenti.

1.1 Il Collegio arbitrale è così composto:

(a) arbitro nominato dalla parte *A*: <…..>;

(b) arbitro nominato dalla parte *B*: <…..>;

(c) presidente del collegio concordemente designato dalle parti.

In mancanza di accordo il terzo arbitro con funzioni di Presidente del Collegio sarà nominato dal Presidente del Tribunale del luogo dove ha sede legale l'Impresa di distribuzione <…..>.

2.1 Il Collegio arbitrale decide con lodo emesso secondo diritto, in esito a procedimento disciplinato dalle norme contenute nel codice di procedura civile.

2.2 Il termine per la pronuncia del lodo di cui all'articolo 820, comma 1, del codice di procedura civile, è fissato in giorni: <…..>.

2.3 La lingua del procedimento arbitrale è quella italiana.

2.4 L'arbitrato ha sede presso <……>.

2.5 Ai fini dello svolgimento delle attività di istruttoria documentale e di consulenza tecnica, il Collegio arbitrale può avvalersi di un consulente tecnico nominato d'ufficio con apposita ordinanza arbitrale.

2.6 Le notifiche sono effettuate secondo le norme per le notifiche degli atti processuali.

2.7 Le notifiche di cui al precedente paragrafo 2.6 possono essere effettuate anche per via telematica, sempre che l'atto sia rappresentato su supporto informatico, con apposizione della firma digitale. La notifica avviene all'indirizzo di posta elettronica delle Parti o dei difensori presso il cui studio esse abbiano eletto domicilio, indirizzo che verrà appositamente precisato.

Luogo e data:

La parte *A*:

La parte *B*:

Sezione 6. QUALITÀ DEL SERVIZIO

Capitolo 15. QUALITÀ COMMERCIALE DEL SERVIZIO

QUALITÀ COMMERCIALE DEL SERVIZIO

15.1. Qualità commerciale del servizio

L'Impresa di distribuzione definisce ed implementa un modello integrato di risorse, metodologie e sistemi che garantisca il rispetto delle disposizioni dell'Autorità in materia di qualità commerciale del servizio di distribuzione (Parte III del Testo Integrato della qualità dei servizi gas di cui all'Allegato A della deliberazione n. 168/04 e successive modificazioni) con particolare riguardo al raggiungimento dei livelli specifici e generali di qualità.

L'Impresa di distribuzione predispone strumenti, anche informatici, idonei a registrare le informazioni e i dati relativi alla qualità commerciale rilevanti ai fini del rispetto delle disposizioni dell'Autorità ed ottempera agli obblighi di comunicazione previsti dalla Parte III del Testo Integrato della qualità dei servizi gas di cui all'Allegato A della deliberazione n. 168/04 e successive modificazioni.

Capitolo 16. SICUREZZA E CONTINUITÀ DEL SERVIZIO

SICUREZZA E CONTINUITÀ DEL SERVIZIO

16.1. Sicurezza e continuità del servizio

L'Impresa di distribuzione definisce ed implementa un modello integrato di risorse, metodologie e sistemi che garantisca il rispetto delle disposizioni dell'Autorità in materia di sicurezza e continuità del servizio di distribuzione (Parte II del Testo Integrato della qualità dei servizi gas di cui all'Allegato A della deliberazione n. 168/04 e successive modificazioni).

Nel caso di Impianti di distribuzione interconnessi o porzioni di Impianto gestiti da più Imprese di distribuzione, fermi restando gli obblighi in capo ad ogni Impresa di distribuzione previsti dalla Parte II del Testo Integrato della qualità dei servizi gas, gli aspetti operativi e procedurali su processi che interessano l'intero sistema composto dagli Impianti di distribuzione interconnessi o dalle porzioni di Impianto sono regolamentati dalle Imprese di distribuzione stesse, ai sensi della deliberazione n. 138/04 e successive modificazioni, negli accordi funzionali alla gestione coordinata degli impianti interconnessi o delle porzioni di Impianto.

Nel caso di insorgenza di emergenze l'Impresa di distribuzione applica le disposizioni della Parte II del Testo Integrato della qualità dei servizi gas di cui all'Allegato A della deliberazione n. 168/04 e successive modificazioni.

Qualora l'Emergenza abbia determinato interruzioni del servizio di distribuzione o sia tale da determinarle, l'Impresa di distribuzione provvede a darne tempestiva informazione a tutti gli Utenti coinvolti nell'Emergenza ed anche ai Clienti finali interessati ricadenti in tipologie rilevanti ai fini della continuità del servizio secondo la definizione di cui all'articolo 1 della deliberazione n. 138/04 ed in base a quanto comunicato dall'Utente per ciascuno di tali Clienti finali, ai sensi degli articoli 13 e 14 della deliberazione n. 138/04.

L'Impresa di distribuzione predispone strumenti, anche informatici, idonei a registrare le informazioni e i dati relativi alla sicurezza e continuità del servizio rilevanti ai fini del rispetto delle disposizioni dell'Autorità ed ottempera agli obblighi di comunicazione previsti dalla Parte II del Testo Integrato della qualità dei servizi gas di cui all'Allegato A della deliberazione n. 168/04 e successive modificazioni.

Capitolo 17. ACCERTAMENTI DELLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI DI UTENZA A GAS

ACCERTAMENTI DELLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI DI UTENZA A GAS

17.1. Accertamenti della sicurezza degli Impianti di utenza a gas

L'Impresa di distribuzione definisce ed implementa un modello integrato di risorse, metodologie e sistemi che garantisca il rispetto delle disposizioni dell'Autorità in materia di accertamento della sicurezza degli Impianti di utenza a gas (deliberazione n. 40/04 e successive modificazioni).

L'Impresa di distribuzione predispone strumenti, anche informatici, idonei a registrare le informazioni e i dati relativi agli accertamenti della sicurezza degli Impianti di utenza a gas rilevanti ai fini del rispetto delle disposizioni dell'Autorità ed ottempera agli obblighi di comunicazione previsti dalla deliberazione n. 40/04 e successive modificazioni.

Capitolo 18. QUALITÀ DEL GAS

QUALITÀ DEL GAS

18.1. Qualità del gas

I principali parametri di qualità del gas sono:

a) il Potere calorifico superiore effettivo, determinato sulla base della composizione chimica del gas nel rispetto della normativa vigente in materia nonché dei provvedimenti dell'Autorità;
b) quelli di controllo della qualità del gas a garanzia del Sistema di trasporto, nonché della intercambiabilità del gas e della sua trasportabilità;
c) il grado di odorizzazione;
d) la pressione di riconsegna.

I parametri di qualità del gas utilizzato dal Cliente finale di cui alle precedenti lettere a) e b) sono garantiti, nei confronti dell'Impresa di distribuzione, dell'Utente e del Cliente finale, dal rispetto di tali parametri di qualità del gas immesso ai Punti di Consegna fisici dell'Impianto di distribuzione, così come previsto dai provvedimenti emanati in materia dall'Autorità e dai Codici di Rete delle Imprese di trasporto.

L'Impresa di distribuzione garantisce che nell'Impianto di distribuzione il gas non subisca processi di trasformazione chimica. Pertanto il rispetto dei parametri di qualità del gas di cui alle precedenti lettere a) e b) ai Punti di Consegna fisici dell'Impianto di distribuzione è assicurato dalle Imprese di trasporto in coerenza con quanto previsto da queste ultime nei propri codici di rete e con quanto indicato dai provvedimenti dell'Autorità (deliberazione n. 185/05).

L'Impresa di distribuzione assicura il grado di odorizzazione e l'eventuale condizionamento del gas attraverso il pieno rispetto di quanto indicato al precedente Capitolo 16.

L'Utente, tramite specifici accordi contrattuali con i propri Fornitori e/o con l'impresa di trasporto, assicura la consegna del gas nei Punti di Consegna fisici dell'Impianto di distribuzione nel rispetto delle specifiche di pressione definite dall'Impresa di distribuzione secondo quanto indicato nel Capitolo 2.

L'Impresa di distribuzione attua gli interventi necessari a garantire il rispetto delle condizioni di pressione del gas riconsegnato ai Clienti finali pattuita con l'Utente, se diversa da quella corrispondente alla Bassa pressione, fermo restando il rispetto dei limiti previsti dalle normative vigenti nel caso di riconsegna a Clienti finali.

Sezione 7. INTERVENTI PER LA PROMOZIONE DELL'EFFICIENZA ENERGETICA

CAPITOLO 19. INTERVENTI PER LA PROMOZIONE DELL'EFFICIENZA ENERGETICA

Capitolo 19. INTERVENTI PER LA PROMOZIONE DELL'EFFICIENZA ENERGETICA

INTERVENTI PER LA PROMOZIONE DELL'EFFICIENZA ENERGETICA

19.1. Interventi per la promozione dell'efficienza energetica

L'Impresa di distribuzione definisce ed implementa un modello integrato di risorse, metodologie e sistemi che garantisca il rispetto della legislazione e delle disposizioni dell'Autorità in materia di promozione del risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili.

I decreti ministeriali 20 luglio 2004 (di seguito: DM 20 luglio 2004) individuano obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico da perseguire nel quadro degli impegni previsti dal Protocollo di Kyoto e delineano i criteri generali in base ai quali l'Impresa di distribuzione debba perseguirli.

L'Impresa di distribuzione rispetta gli obiettivi in termini di risparmi di energia primaria fissati annualmente dall'Autorità.

L'obiettivo annuale, da conseguire secondo quanto previsto dai DM 20 luglio 2004, viene soddisfatto dall'Impresa di distribuzione individuando le tipologie di intervento con riferimento agli allegati ai decreti ministeriali e realizzando gli interventi stessi conformemente alla regolazione attuativa emanata dall'Autorità (deliberazione 18 settembre 2003, n. 103/03 e successive modifiche ed integrazioni).

In alternativa alla realizzazione diretta di progetti di risparmio energetico per il conseguimento degli obiettivi, l'Impresa di distribuzione può anche acquistare titoli di efficienza energetica (c.d. *certificati bianchi*) attestanti il conseguimento di risparmi di energia primaria da parte di altri soggetti (quali ad esempio altre Imprese di distribuzione di energia elettrica e di gas naturale, società controllate dalle Imprese di distribuzione, società operanti nel settore dei servizi energetici). L'acquisto di titoli di efficienza energetica può avvenire attraverso contrattazione bilaterale o nel mercato organizzato dal Gestore del mercato elettrico conformemente a regole di funzionamento stabilite d'intesa con l'Autorità.

Sezione 8. AGGIORNAMENTO DEL CODICE DI RETE

AGGIORNAMENTO DEL CODICE DI RETE

Capitolo 20. AGGIORNAMENTO DEL CODICE DI RETE

AGGIORNAMENTO DEL CODICE DI RETE

20.1. Aggiornamento del Codice di rete

Il presente Codice di rete è aggiornato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della deliberazione n. 138/04 e successive modifiche ed integrazioni.

06A06040

DELIBERAZIONE 9 giugno 2006.

Condizioni per l'erogazione del pubblico servizio di dispacciamento dell'energia elettrica sul territorio nazionale e per l'approvvigionamento delle relative risorse su base di merito economico, ai sensi degli articoli 3 e 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. (Deliberazione n. 111/06).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 9 giugno 2006;

Visti:

la legge 14 novembre 1995, n. 481;

la legge 27 ottobre 2003, n. 290;

la legge 23 agosto 2004, n. 239;

il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/1999), ed in particolare l'art. 3, commi 3 e 6, e l'art. 5;

il decreto legislativo 19 dicembre 2003, n. 379;

il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;

il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 17 luglio 2000;

il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 9 maggio 2001;

il decreto del Ministro delle attività produttive 19 dicembre 2003, recante l'approvazione del testo integrato della disciplina del mercato elettrico e la contestuale assunzione di responsabilità del Gestore del mercato elettrico Spa (di seguito: Gestore del mercato elettrico), relativamente al mercato elettrico;

il decreto del Ministro delle attività produttive 19 dicembre 2003, recante le disposizioni in materia di assunzione della titolarità della funzione di garante della fornitura dei clienti vincolati da parte della società Acquirente unico ai sensi dell'art. 4, comma 8, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e direttive alla medesima società;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004, recante criteri, modalità e condizioni per l'unificazione della proprietà e della gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione;

il decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, 24 ottobre 2005, recante direttive per la regolamentazione dell'emissione dei certificati verdi alle produzioni di energia di cui all'art. 1, comma 71, della legge 23 agosto 2004, n. 239;

il decreto del Ministro delle attività produttive 1º dicembre 2005 (di seguito: decreto 1º dicembre 2005) recante l'approvazione delle modifiche urgenti al testo integrato della Disciplina del mercato elettrico, apportate dal Gestore del mercato elettrico;

gli indirizzi formulati in data 31 luglio 2003 dal Ministro delle attività produttive per la realizzazione di un sistema organizzato di offerte di vendita e di acquisto di energia elettrica (di seguito: indirizzi del Sistema Italia 2004);

la nota del Ministro delle attività produttive in data 11 dicembre 2003, prot. n. 4303 (di seguito: la nota del Ministro dell'11 dicembre 2003);

gli indirizzi formulati in data 24 dicembre 2004 dal Ministro delle attività produttive ai fini della partecipazione attiva della domanda al Sistema Italia 2004 (di seguito: ulteriori indirizzi del Sistema Italia 2004);

la deliberazione dell'Autorità 19 aprile 2002, n. 42/02, come successivamente modificata ed integrata;

la deliberazione dell'Autorità 26 giugno 2003, n. 67/03, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 202 del 1º settembre 2003, come successivamente modificata ed integrata;

la deliberazione dell'Autorità 16 ottobre 2003, n. 118/03 e successive modificazioni e integrazioni;

la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 30 dicembre 2003, n. 168/03 come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 168/03);

la deliberazione dell'Autorità 19 novembre 2004, n. 205/04;

la deliberazione dell'Autorità 23 febbraio 2005, n. 34/05 e successive modificazioni e integrazioni;

la deliberazione dell'Autorità 24 marzo 2005, n. 50/05;

la deliberazione dell'Autorità 4 agosto 2005, n. 175/05 (di seguito: deliberazione n. 175/05);

la deliberazione dell'Autorità 28 settembre 2005, n. 203/05;

la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2005, n. 293/05 (di seguito: deliberazione n. 293/05);

la deliberazione dell'Autorità 23 febbraio 2006, n. 39/06;

il documento per la ricognizione 1° giugno 2005 concernente la ricognizione in materia di registrazione dei contratti di compravendita di energia elettrica, nonché di diritti ed obblighi connessi con l'esecuzione di tali contratti nell'ambito del servizio di dispacciamento (di seguito: il documento per la ricognizione 1° giugno 2005);

il documento per la consultazione concernente la registrazione dei contratti di compravendita di energia elettrica ai fini della loro esecuzione nell'ambito del servizio di dispacciamento, approvato dall'Autorità in data 4 agosto 2005 (di seguito: il documento per la consultazione 4 agosto 2005);

il documento per la consultazione concernente le modifiche alla deliberazione n. 168/03 per la registrazione dei contratti di compravendita di energia elettrica ai fini della loro esecuzione nell'ambito del servizio di dispacciamento, la modifica dei corrispettivi di sbilanciamento effettivo e la definizione di disposizioni transitorie relative all'anno 2006, approvato dall'Autorità in data 16 novembre 2005 (di seguito: il documento per la consultazione 16 novembre 2005);

la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, Milano, Sezione IV, 28 febbraio 2006, n. 615/06, che ha annullato il punto 1, lettera *i)*, del dispositivo della deliberazione n. 175/05, laddove aggiunge alla deliberazione n. 168/03 l'art. 23.2, ed *in parte qua* la deliberazione n. 293/05;

Considerato che:

con deliberazione n. 168/03, l'Autorità ha definito le condizioni per l'erogazione del pubblico servizio di dispacciamento dell'energia elettrica sul territorio nazionale e per l'approvvigionamento delle relative risorse su base di merito economico, ai sensi degli articoli 3 e 5 del decreto legislativo n. 79/1999;

l'erogazione del servizio di dispacciamento si articola in:

a) la registrazione degli acquisti e delle vendite di energia elettrica, nonché dei programmi di immissione e di prelievo in esecuzione dei medesimi acquisti e vendite;

b) l'aggregazione delle misure dell'energia elettrica immessa o prelevata;

c) la quantificazione degli sbilanciamenti, ossia gli scostamenti fra posizioni commerciali (acquisti e vendite registrati) e posizioni fisiche (energia elettrica immessa o prelevata), nonché la regolazione dei corrispettivi di dispacciamento e la gestione di un sistema a garanzia del buon esito delle transazioni connesse ai medesimi corrispettivi;

le caratteristiche tecniche del sistema elettrico pongono la fase di esecuzione fisica degli acquisti e delle vendite di energia elettrica al di fuori del controllo esclusivo delle parti (venditore e acquirente) poiché il buon esito delle transazioni può essere assicurato unicamente dal soggetto responsabile della gestione coordinata dei flussi di energia elettrica a livello nazionale, ossia da Terna in qualità di responsabile del servizio di dispacciamento;

la registrazione degli acquisti e delle vendite a termine, ossia degli acquisti e delle vendite conclusi attraverso la contrattazione al di fuori del sistema delle offerte, così come la registrazione degli acquisti e delle vendite concluse nel sistema delle offerte, costituisce quindi uno strumento essenziale per la definizione dei diritti e degli obblighi delle parti (venditore e acquirente), anche verso il sistema elettrico, ossia nei confronti di Terna in qualità di responsabile del servizio di dispacciamento;

le caratteristiche tecniche del sistema elettrico rendono necessario, ai fini della sicurezza del sistema stesso, che il responsabile del servizio di dispacciamento programmi con anticipo rispetto al tempo reale l'approvvigionamento delle risorse necessarie all'erogazione del medesimo servizio;

ai fini dell'efficace svolgimento dell'attività di cui al precedente alinea, è necessario che siano comunicati a Terna, in qualità di responsabile del servizio di dispacciamento, i programmi di immissione e di prelievo di energia elettrica in esecuzione delle vendite e degli acquisti netti registrati;

per assicurare il buon esito delle transazioni, è necessario predisporre un sistema di garanzie, sottoscritto da tutti gli operatori, in grado di coprire adeguatamente Terna dal rischio di controparte associato alle partite economiche che originano nell'ambito dell'erogazione del servizio di dispacciamento;

il documento per la ricognizione 1° giugno 2005 evidenziava precise criticità concernenti il vigente sistema di registrazione dei contratti di compravendita di energia elettrica, introdotto dalla deliberazione n. 168/03, e il vigente sistema di garanzie contro i rischi commerciali assunti da Terna nell'erogazione del pubblico servizio di dispacciamento;

le principali criticità evidenziate nel suddetto documento consistono:

a. nell'obbligo di associare, già in fase di registrazione, ciascuna vendita/acquisto ai punti di immissione/prelievo cui si riferisce;

b. nell'insufficienza e nella complessità, anche a causa della presenza di differenti piattaforme di registrazione degli acquisti e delle vendite (piattaforma bilaterali, piattaforma aggiustamento bilaterali, piattaforma IPEX), delle verifiche di congruità dei medesimi acquisti e vendite con la capacità effettiva di immissione e di prelievo degli utenti del dispacciamento nonché con la capienza delle garanzie prestate dai medesimi utenti a Terna nell'ambito del servizio di dispacciamento;

c. nell'impossibilità, in alcuni casi, per gli operatori di utilizzare il sistema delle offerte per la chiusura di posizioni commerciali acquisite con la contrattazione al di fuori del medesimo sistema;

le predette criticità, da un lato, ostacolano lo sviluppo di sistemi di negoziazione a termine dell'energia elettrica atti a offrire agli operatori i necessari strumenti di copertura dal rischio di oscillazione dei prezzi sul mercato elettrico, dall'altro, accrescono la vulnerabilità del sistema elettrico a fronte dell'eventuale insolvenza di uno o più utenti del dispacciamento;

il documento per la consultazione 4 agosto 2005 delineava agli operatori alcune opzioni di revisione della disciplina del dispacciamento, limitatamente al sistema di registrazione degli acquisti e delle vendite nonché al sistema di garanzie, volte a risolvere le sopraccitate criticità;

le preferenze espresse dagli operatori nell'ambito del processo di consultazione, si concentravano su un modello aperto che, separando la registrazione degli acquisti e delle vendite a termine dalla comunicazione dei programmi di immissione e di prelievo in esecuzione dei medesimi acquisti e vendite, consentisse lo sviluppo di una pluralità di sistemi di negoziazione a termine da parte di operatori di bilanciamento qualificati dotati di particolari requisiti di solvibilità e onorabilità definiti dall'Autorità, ai quali sia concessa la possibilità di registrare acquisti e vendite a termine pur non essendo titolari di punti di immissione e di prelievo;

Ritenuto che sia opportuno:

procedere alla revisione del sistema di registrazione degli acquisti e delle vendite a termine e dei relativi programmi di immissione e di prelievo, nonché al sistema di garanzie, riconfermando le altre condizioni per l'erogazione del servizio di dispacciamento e per l'approvvigionamento delle relative risorse stabilite dalla deliberazione n. 168/03;

predisporre un sistema di registrazione separando la registrazione degli acquisti e delle vendite a termine, effettuata assegnando agli operatori di mercato appositi conti, dalla comunicazione dei programmi di immissione e di prelievo in esecuzione dei medesimi acquisti e vendite e prevedere la presenza di operatori di bilanciamento qualificati dotati dei requisiti di solvibilità e onorabilità definiti dall'Autorità che possano registrare acquisti e vendite a termine pur non essendo titolari di punti di immissione e di prelievo;

rafforzare il sistema di garanzie nel breve termine, predisponendo un sistema basato su garanzie individuali integrate da una componente di carattere mutualistico, nella forma di un corrispettivo a carico degli operatori a copertura di eventuali oneri che dovessero emergere per effetto dell'insolvenza degli utenti del dispacciamento non coperta dal sistema di garanzie di tipo individualistico;

che Terna si avvalga, al fine di minimizzare i costi dell'attività di registrazione e di ottimizzare i relativi flussi informativi, del Gestore del mercato elettrico in qualità di gestore del sistema di registrazione;

Delibera:

1. Di approvare le Condizioni per l'erogazione del pubblico servizio di dispacciamento dell'energia elettrica sul territorio nazionale e per l'approvvigionamento delle relative risorse su base di merito economico, ai sensi degli articoli 3 e 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, nel testo allegato al presente provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale (allegato *A*).

2. Di abrogare la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 30 dicembre 2003, n. 168/03, come successivamente modificata e integrata, a decorrere dal 1° gennaio 2007.

3. Di trasmettere copia del presente provvedimento al Ministro dello sviluppo economico, alla società Terna Spa e alla società Gestore del mercato elettrico Spa.

4. Di pubblicare il presente provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore dalla data della sua pubblicazione e produca effetti dal 1° gennaio 2007.

Milano, 9 giugno 2006

Il presidente: Ortis

ALLEGATO *A*

CONDIZIONI PER L'EROGAZIONE DEL PUBBLICO SERVIZIO DI DISPACCIAMENTO DELL'ENERGIA ELETTRICA SUL TERRITORIO NAZIONALE E PER L'APPROVVIGIONAMENTO DELLE RELATIVE RISORSE SU BASE DI MERITO ECONOMICO, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 3 E 5 DEL DECRETO LEGISLATIVO 16 MARZO 1999, N. 79

INDICE

PARTE I DEFINIZIONI, OGGETTO E FINALITÀ DEL PROVVEDIMENTO

Articolo 1
Definizioni

1.1 Ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento si applicano le definizioni di cui all'articolo 1 dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 5/04, come successivamente integrata e modificata (di seguito: Testo integrato), nonché le ulteriori definizioni formulate come segue:

- **l'Acquirente unico** è il soggetto di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 79/99;
- **acquisto a termine** è, per ciascun periodo rilevante, una quantità di energia elettrica acquistata al di fuori del sistema delle offerte;
- **acquisto netto a termine** è, per ciascun periodo rilevante, la somma algebrica degli acquisti a termine registrati e delle vendite a termine registrate da un operatore di mercato e relativi a tale periodo, quando tale somma ha valore positivo;
- **controllo degli scambi programmati** è l'insieme delle azioni di controllo di Terna, anche in cooperazione con altri gestori esteri di reti elettriche, per il controllo degli scambi di energia elettrica tra i sistemi elettrici interconnessi al sistema elettrico nazionale;
- **Disciplina del mercato** è il Testo Integrato della disciplina del mercato elettrico approvata con il decreto 19 dicembre 2003 come successivamente modificata e integrata;
- **energia elettrica di cui all'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03** è l'energia elettrica ritirata dal gestore di rete ai sensi dell'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03, secondo le modalità previste dalla deliberazione n. 34/05. L'energia elettrica prodotta dalle unità di produzione di potenza inferiore a 10 MVA alimentate dai rifiuti di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo n. 387/03 rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03;
- **energia elettrica di cui al comma 41 della legge n. 239/04** è l'energia elettrica ritirata dal gestore di rete ai sensi del comma 41, della legge n. 239/04, secondo le modalità previste dalla deliberazione n. 34/05;
- **il Gestore del sistema elettrico** è la società Gestore del sistema elettrico – GRTN SpA di cui al DPCM 11 maggio 2004;
- **il Gestore del mercato elettrico** è il soggetto di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 79/99;
- **gestore di rete** è la persona fisica o giuridica responsabile, anche non avendone la proprietà, della gestione di una rete elettrica con obbligo di connessione di terzi, nonché delle attività di manutenzione e di sviluppo della medesima, ivi inclusi Terna e le imprese distributrici, di cui al decreto legislativo n. 79/99;
- **impresa distributrice di riferimento** è l'impresa distributrice di cui all'articolo 3, comma 3.1, lettera a), della deliberazione n. 118/03;
- **impresa distributrice sottesa** è l'impresa distributrice di cui all'articolo 3, comma 3.1. lettera b), della deliberazione n. 118/03;

- **insufficienza di offerta** è la condizione che si verifica qualora, in una zona, la quantità totale di energia elettrica relativa alle offerte di vendita presentate nel mercato del giorno prima per tutti i punti di dispacciamento localizzati nella suddetta zona, è inferiore alla quantità totale di energia elettrica relativa alle offerte di acquisto senza indicazione di prezzo presentate nel mercato del giorno prima e relative ad unità di consumo, al netto dell'energia elettrica importata, relative alla medesima zona;
- **macrozona A** è la macrozona A di cui all'articolo 3 della deliberazione n. 50/05;
- **macrozona B** è la macrozona B di cui all'articolo 3 della deliberazione n. 50/05;
- **macrozona C** è la macrozona C di cui all'articolo 3 della deliberazione n. 50/05;
- **macrozona D** è la macrozona D di cui all'articolo 3 della deliberazione n. 50/05;
- **macrozona Continente** è la macrozona costituita aggregando le macrozone A e D;
- **mercati dell'energia** sono il mercato del giorno prima ed il mercato di aggiustamento;
- **mercato elettrico** è l'insieme del mercato del giorno prima, del mercato di aggiustamento e del mercato per il servizio di dispacciamento;
- **mercato del giorno prima** è la sede di negoziazione delle offerte di acquisto e vendita di energia elettrica per ciascun periodo rilevante del giorno successivo a quello della negoziazione;
- **mercato di aggiustamento** è la sede di negoziazione delle offerte di acquisto e vendita di energia elettrica per l'aggiustamento dei programmi di immissione e di prelievo definiti sul mercato del giorno prima;
- **mercato per il servizio di dispacciamento** è la sede di negoziazione delle risorse per il servizio di dispacciamento di cui all'Articolo 60;
- **operatore di mercato** è un soggetto abilitato alla registrazione di acquisti e vendite a termine e dei relativi programmi C.E.T. di immissione e di prelievo;
- **periodo di rientro in servizio** è il periodo, pari a tre giorni, di ripresa del funzionamento di un'unità di produzione in seguito ad un periodo di indisponibilità pari almeno a ventuno giorni;
- **prelievo residuo di area** è il prelievo residuo di area di cui all'articolo 4 della deliberazione n. 118/03;
- **primo periodo di esercizio di una unità di produzione combinata di energia elettrica e calore** è il periodo intercorrente tra la data di inizio del periodo di avviamento di una unità di produzione combinata di energia elettrica e calore ed il 31 dicembre dello stesso anno;
- **programma** è una quantità di energia elettrica che viene dichiarata in immissione o in prelievo in una rete con obbligo di connessione di terzi, riferita ad un periodo rilevante e ad un punto di dispacciamento;
- **programma post-MA di immissione** è, per ciascun punto di dispacciamento per unità di produzione e per ciascun punto di dispacciamento di importazione, la somma dei programmi di immissione riferiti al medesimo punto di dispacciamento risultanti in esito al mercato di aggiustamento;
- **programma post-MA di prelievo** è, per ciascun punto di dispacciamento per unità di consumo e per ciascun punto di dispacciamento di esportazione, la somma dei programmi di prelievo riferiti al medesimo punto di dispacciamento risultanti in esito al mercato di aggiustamento;

- **programma C.E.T. di immissione** è, per ciascun punto di dispacciamento per unità di produzione e per ciascun punto di dispacciamento di importazione, il programma presentato dall'operatore di mercato in esecuzione delle vendite nette a termine registrate nel suo Conto Energia a Termine (C.E.T.);
- **programma C.E.T. di prelievo** è, per ciascun punto di dispacciamento per unità di consumo e per ciascun punto di dispacciamento di esportazione, il programma presentato dall'operatore di mercato in esecuzione degli acquisti netti a termine registrati nel suo Conto Energia a Termine (C.E.T.);
- **programma C.E.T. post-MGP di immissione** è, per ciascun punto di dispacciamento per unità di produzione e per ciascun punto di dispacciamento di importazione, il programma C.E.T. di immissione risultante in esito al mercato del giorno prima;
- **programma C.E.T. post-MGP di prelievo** è, per ciascun punto di dispacciamento per unità di consumo e per ciascun punto di dispacciamento di esportazione, il programma C.E.T. di prelievo risultante in esito al mercato del giorno prima;
- **programma post-MSD-ex-ante di immissione** è, per ciascun punto di dispacciamento per unità di produzione e per ciascun punto di dispacciamento di importazione, il programma post-MA di immissione, come eventualmente modificato in esito al mercato per il servizio di dispacciamento;
- **programma post-MSD-ex-ante di prelievo** è, per ciascun punto di dispacciamento per unità di consumo e per ciascun punto di dispacciamento di esportazione, il programma post-MA di prelievo, come eventualmente modificato in esito al mercato per il servizio di dispacciamento;
- **programma post-MGP cumulato di immissione** è, per ciascun punto di dispacciamento per unità di produzione e per ciascun punto di dispacciamento di importazione, la somma dei programmi di immissione riferiti al medesimo punto di dispacciamento risultanti in esito al mercato del giorno prima, ivi inclusi i programmi C.E.T. post-MGP di immissione;
- **programma post-MGP cumulato di prelievo** è, per ciascun punto di dispacciamento per unità di consumo e per ciascun punto di dispacciamento di esportazione, la somma dei programmi di prelievo riferiti al medesimo punto di dispacciamento risultanti in esito al mercato del giorno prima, ivi inclusi i programmi C.E.T. post-MGP di prelievo;
- **programma vincolante modificato e corretto di immissione** è, per ciascun punto di dispacciamento per unità di produzione e per ciascun punto di dispacciamento di importazione, il programma post-MSD-ex-ante di immissione, come eventualmente modificato per effetto di ordini di dispacciamento in tempo reale e dell'intervento della regolazione secondaria di potenza;
- **programma vincolante modificato di prelievo** è, per ciascun punto di dispacciamento per unità di consumo e per ciascun punto di dispacciamento di esportazione, il programma post-MSD-ex-ante di prelievo, come eventualmente modificato per effetto di ordini di dispacciamento in tempo reale;
- **regole per il dispacciamento** sono le regole per il dispacciamento adottate da Terna ai sensi dell'Articolo 6 del presente provvedimento;
- **rete rilevante** è l'insieme della rete di trasmissione nazionale, ivi inclusa la rete di interconnessione con l'estero, e delle reti di distribuzione in alta tensione direttamente connesse alla rete di trasmissione nazionale in almeno un punto di interconnessione;

- **servizio di interrompibilità del carico** è il servizio fornito dalle unità di consumo rilevanti connesse a reti con obbligo di connessione di terzi dotate, in ogni singolo punto di prelievo, di apparecchiature di distacco del carico conformi alle specifiche tecniche definite da Terna e disponibili a distacchi di carico con le modalità definite da Terna;
- **sistema delle offerte** è il sistema delle offerte di acquisto e di vendita dell'energia elettrica e di tutti i servizi connessi di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 79/99;
- **sufficienza di offerta** è la condizione che si verifica qualora, in una zona, la quantità totale di energia elettrica relativa alle offerte di vendita presentate nel mercato del giorno prima per tutti i punti di dispacciamento localizzati nella suddetta zona, è superiore alla quantità totale di energia elettrica relativa alle offerte di acquisto senza indicazione di prezzo presentate nel mercato del giorno prima, al netto dell'energia elettrica importata, relative alla medesima zona;
- **Terna** è la società Terna – Rete elettrica nazionale Spa, di cui al DPCM 11 maggio 2004;
- **unità abilitata** è un'unità di produzione o di consumo rilevante che risponde ai requisiti fissati nelle regole per il dispacciamento ai fini della partecipazione al mercato per il servizio di dispacciamento;
- **unità di consumo rilevante** è un'unità di consumo i cui programmi di prelievo risultano rilevanti, tenendo conto della potenza disponibile della medesima e dei limiti della capacità di trasporto, ai fini della previsione da parte di Terna del fabbisogno di risorse per il dispacciamento;
- **unità di produzione alimentata da fonti rinnovabili non programmabili** è un'unità di produzione che utilizza l'energia solare, eolica, maremotrice, del moto ondoso, del gas di discarica, dei gas residuati dei processi di depurazione, del biogas, delle biomasse, l'energia geotermica o l'energia idraulica, limitatamente in quest'ultimo caso alle unità ad acqua fluente;
- **unità di produzione CIP6/92** è un'unità di produzione che cede energia elettrica al Gestore del sistema elettrico ai sensi dell'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo n. 79/99;
- **unità di produzione di cogenerazione** è un'unità di produzione che rispetta le condizioni della deliberazione n. 42/02;
- **unità di produzione d.lgs. 387/03 o l. 239/04** è un'unità di produzione che cede energia elettrica ai sensi dell'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03 o del comma 41 della legge n. 239/04;
- **unità di produzione o di consumo** è un insieme di impianti elettrici, per la produzione o per il consumo di energia elettrica connessi alle reti con obbligo di connessione di terzi anche per il tramite di linee dirette o di reti interne d'utenza, tali che le immissioni o i prelievi di energia elettrica relativi a tale insieme siano misurabili autonomamente. Le unità di pompaggio sono considerate unità di produzione;
- **unità di produzione rilevante** è un'unità di produzione i cui programmi di immissione risultano rilevanti, tenendo conto della potenza nominale della medesima e dei limiti della capacità di trasporto, ai fini della previsione da parte di Terna del fabbisogno di risorse per il dispacciamento;
- **unità di produzione e pompaggio strategica** è un'unità abilitata alla fornitura dello stoccaggio di energia per la sicurezza del sistema, come definito all'Articolo 62;

- **unità essenziale per la sicurezza del sistema elettrico** è un'unità di produzione o di consumo che può risultare indispensabile ai fini del dispacciamento in alcune prevedibili condizioni di funzionamento del sistema elettrico;
- **utente del dispacciamento** è il soggetto che ha concluso con Terna un contratto per il servizio di dispacciamento;
- **vendita a termine** è, per ciascun periodo rilevante, una quantità di energia elettrica venduta al di fuori del sistema delle offerte;
- **vendita netta a termine** è, per ciascun periodo rilevante, il valore assoluto della somma algebrica degli acquisti a termine registrati e delle vendite a termine registrate da un operatore di mercato e relative a tale periodo, quando tale somma ha valore negativo;

-*-

- **decreto legislativo n. 387/03** è il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
- **DPCM 11 maggio 2004** è il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004 recante criteri, modalità e condizioni per l'unificazione della proprietà e della gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione;
- **legge n. 239/04** è la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- **decreto 24 ottobre 2005** è il decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, 24 ottobre 2005, recante direttive per la regolamentazione dell'emissione dei certificati verdi alle produzioni di energia di cui all'articolo 1, comma 71, della legge 23 agosto 2004, n. 239;
- **deliberazione n. 42/02** è la deliberazione dell'Autorità 19 aprile 2002, n. 42/02, come successivamente modificata ed integrata;
- **deliberazione n. 67/03** è l'Allegato A della deliberazione dell'Autorità 26 giugno 2003, n. 67/03, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 202 del 1 settembre 2003, come successivamente modificata ed integrata;
- **deliberazione n. 118/03** è l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 16 ottobre 2003, n. 118/03 e successive modificazioni e integrazioni;
- **deliberazione n. 205/04** è la deliberazione dell'Autorità 19 novembre 2004, n. 205/04.
- **deliberazione n. 34/05** è la deliberazione dell'Autorità 23 febbraio 2005, n. 34/05 e successive modificazioni e integrazioni.
- **deliberazione n. 50/05** è la deliberazione dell'Autorità 24 marzo 2005, n. 50/05.
- **deliberazione n. 39/06** è la deliberazione dell'Autorità 23 febbraio 2006, n. 39/06.

Articolo 2
Finalità

2.1 Con il presente provvedimento l'Autorità persegue la finalità di:

a) assicurare l'imparzialità, la neutralità e la trasparenza del servizio di dispacciamento, erogato a tutti gli utenti delle reti con obbligo di connessione di terzi, ivi inclusi i clienti finali;

b) assicurare la parità di trattamento, ai fini del dispacciamento, degli acquisti e delle vendite concluse nel sistema delle offerte o al di fuori di esso;

c) promuovere un'efficiente utilizzazione delle risorse disponibili nel sistema elettrico, attraverso il dispacciamento, che è l'attività volta ad impartire disposizioni per il funzionamento coordinato e contestuale delle unità di produzione, delle unità di consumo e della rete rilevante;

d) promuovere lo sviluppo di mercati a termine per la compravendita di energia elettrica.

Articolo 3
Oggetto

3.1 Con il presente provvedimento viene completata la regolamentazione della funzione di esecuzione fisica dei contratti di acquisto e vendita di energia elettrica conclusi nel sistema delle offerte di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 79/99, o al di fuori del medesimo sistema, articolata nei seguenti servizi:

a) connessione, intesa, ai fini del presente provvedimento, come, realizzazione e mantenimento del collegamento alle infrastrutture di una rete con obbligo di connessione di terzi;

b) trasmissione, inteso come il servizio di trasmissione di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 79/99 per il trasporto e la trasformazione dell'energia elettrica sulla rete di trasmissione nazionale;

c) distribuzione, inteso come il servizio di distribuzione esercitato in concessione dagli aventi diritto ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 79/99, per il trasporto e la trasformazione dell'energia elettrica sulle reti di distribuzione;

d) dispacciamento, inteso, ai fini del presente provvedimento, come determinazione delle partite fisiche di competenza dei contratti di acquisto e di vendita ai fini dell'immissione o del prelievo di energia elettrica nei diversi cicli esecutivi, come approvvigionamento e conseguente fornitura di risorse del sistema elettrico nazionale necessarie a garantire la sicurezza dello stesso e il buon esito dei contratti, nonché come valorizzazione e regolazione dell'energia elettrica oggetto di deviazioni rispetto agli impegni contrattuali.

3.2 Ai fini di quanto previsto nel comma precedente, il presente provvedimento disciplina le condizioni per l'approvvigionamento da parte di Terna delle risorse per il dispacciamento, nonché le condizioni per l'erogazione del servizio di dispacciamento, articolato nei seguenti elementi:

a) registrazione degli acquisti e delle vendite di energia elettrica e dei corrispondenti programmi di immissione e di prelievo ai fini del dispacciamento;

b) aggregazione delle misure ai fini del dispacciamento;

c) regolazione dei corrispettivi di dispacciamento.

PARTE II EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI DISPACCIAMENTO

TITOLO 1
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 4
Contratto per il servizio di dispacciamento

4.1 Sono tenuti a concludere con Terna un contratto per il servizio di dispacciamento:

a) i titolari di unità di produzione;
b) i titolari di unità di consumo, ad eccezione dei titolari delle unità di consumo comprese nel mercato vincolato;
c) l'Acquirente unico, per le unità di consumo comprese nel mercato vincolato;
d) i titolari di punti di importazione o di punti di esportazione;
e) il Gestore del sistema elettrico per le unità di produzione CIP6/92.

4.2 La conclusione, direttamente o attraverso l'interposizione di un terzo, del contratto per il servizio di dispacciamento in immissione e del contratto per il servizio di trasmissione di cui all'articolo 19 del Testo integrato è condizione necessaria per immettere energia elettrica nella rete con obbligo di connessione di terzi. La conclusione, direttamente o attraverso l'interposizione di un terzo, del contratto per il servizio di dispacciamento in prelievo e del contratto per il servizio di trasmissione e di distribuzione è condizione necessaria per prelevare energia elettrica dalla rete con obbligo di connessione di terzi.

4.3 Il titolare di un'unità di produzione d.lgs. 387/03 o l. 239/04 che intenda concludere il contratto di dispacciamento attraverso l'interposizione di un terzo deve interporre il gestore di rete che ritira l'energia ai sensi del decreto legislativo n. 387/03 o della legge n. 239/04, ovvero il Gestore del sistema elettrico nel caso sia il medesimo Gestore a ritirare l'energia. In tal caso, il gestore di rete o il Gestore del sistema elettrico deve assumere il mandato.

4.4 La conclusione dei contratti di dispacciamento, trasmissione e distribuzione deve avvenire in forma scritta. L'interposizione di un terzo ai fini della conclusione dei contratti per il servizio di trasmissione e di distribuzione e per il servizio di dispacciamento ha la forma di un mandato senza rappresentanza: il soggetto che stipula i due contratti deve essere il medesimo. Questi risponde delle obbligazioni che dagli stessi contratti traggono titolo nei confronti dell'esercente il servizio di trasmissione o di distribuzione e di Terna.

4.5 Il contratto per il servizio di dispacciamento è unico per tutte le unità di produzione e per tutti i punti di importazione e unico per tutte le unità di consumo e per tutti i punti di esportazione nella titolarità di uno stesso soggetto, ad eccezione delle unità di produzione d.lgs. 387/03 o l. 239/04 per la quale il soggetto si sia avvalso del gestore di rete per la conclusione del medesimo contratto.

4.6 Entro il sest'ultimo giorno lavorativo del mese precedente a quello di efficacia, le imprese distributrici di riferimento inviano a Terna, con le modalità dalla medesima stabilite, l'elenco

dei soggetti ubicati nel proprio ambito di competenza, nonché dei soggetti ubicati nell'ambito di competenza delle imprese distributrici sottese che hanno concluso un contratto per il servizio di trasmissione e di distribuzione. Le variazioni dell'utente del dispacciamento per uno o più punti di prelievo trattati su base oraria seguono la tempistica prevista all'articolo 9, comma 9.2, della deliberazione n. 118/03.

4.7 La conclusione del contratto per il servizio di dispacciamento costituisce condizione necessaria per l'accesso al servizio di trasmissione di cui all'articolo 19 del Testo integrato. Terna nega la connessione alla rete dell'unità di produzione, qualora il richiedente non offra la dimostrazione dell'avvenuta conclusione del contratto per il servizio di dispacciamento ovvero, nel caso di utenti già connessi alla rete che non abbiano fornito la suddetta dimostrazione, intima, la conclusione del contratto di dispacciamento entro cinque (5) giorni dalla notifica dell'intimazione.

4.8 La conclusione del contratto per il servizio di dispacciamento costituisce condizione necessaria per l'accesso al servizio di trasmissione e di distribuzione dell'energia elettrica. Le imprese distributrici negano la connessione alla rete delle unità di consumo, qualora il richiedente non offra la dimostrazione dell'avvenuta conclusione del contratto per il servizio di dispacciamento ovvero, nel caso di utenti già connessi alla rete che non abbiano fornito la suddetta dimostrazione, intimano, dandone informazione a Terna, la conclusione del contratto di dispacciamento entro cinque (5) giorni dalla notifica dell'intimazione.

4.9 L'intimazione di cui ai commi 4.7 e 4.8 contiene l'avvertenza che la mancata conclusione del contratto di dispacciamento comporterà la disconnessione dell'utente senza ulteriore preavviso. Scaduto tale termine si dà luogo alla risoluzione di diritto del contratto di trasmissione o di distribuzione in essere e alla disconnessione dell'utente. L'esercente il servizio comunica tempestivamente a Terna e all'Autorità l'avvenuta disconnessione.

4.10 Qualora le imprese distributrici non adempiano agli obblighi di cui al presente articolo, Terna ne dà comunicazione all'Autorità, ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza.

4.11 Qualora un'impresa distributrice non adempia agli obblighi di cui al presente articolo, la medesima impresa risponde in solido verso Terna delle obbligazioni sorte in conseguenza della erogazione del servizio di dispacciamento nei confronti dell'utente che non abbia concluso il contratto di dispacciamento.

Articolo 5
Fonti della disciplina del servizio di dispacciamento

5.1 Le condizioni tecnico-economiche per l'erogazione del servizio di dispacciamento sono disciplinate dal presente provvedimento e, in coerenza con le disposizioni nello stesso contenute, dalle regole adottate da Terna ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo n. 79/99.

5.2 Le regole per il dispacciamento, nonché le successive revisioni delle stesse, sono adottate da Terna in esito alla procedura disciplinata all'Articolo 6.

5.3 Qualora nell'applicazione della disciplina di cui al comma 5.1 insorgano controversie, l'Autorità, su concorde richiesta degli interessati, svolge funzioni di conciliazione e di arbitrato.

Articolo 6
Procedure per l'adozione e l'aggiornamento delle regole per il dispacciamento

6.1 Terna, in esito alla consultazione dei soggetti interessati, sottopone all'Autorità per l'approvazione, pubblicandolo nel proprio sito *internet* unitamente alle osservazioni ricevute, lo schema di regole per il dispacciamento ovvero dei successivi aggiornamenti, unitamente a:

a) relazioni tecniche che illustrino le motivazioni poste alla base delle soluzioni previste;
b) la documentazione acquisita e prodotta nel corso del procedimento per la predisposizione delle regole per il dispacciamento o degli eventuali aggiornamenti;
c) le eventuali osservazioni dei soggetti interessati.

6.2 L'Autorità si pronuncia sullo schema di cui al comma precedente con le modalità previste dalla deliberazione n. 39/06.

6.3 Le regole per il dispacciamento approvate ai sensi dei commi precedenti entrano in vigore con decorrenza dalla pubblicazione che Terna effettua nel proprio sito *internet* entro e non oltre cinque (5) giorni successivi a quello di notifica dell'approvazione o di formazione del silenzio-assenso.

6.4 Terna rivede, periodicamente, anche su richiesta dei soggetti interessati, le regole per il dispacciamento al fine di tenere conto di mutate condizioni tecniche, di mercato e di modifiche normative.

Articolo 7
Convenzione tra Terna e il Gestore del mercato elettrico

7.1 Terna e il Gestore del mercato elettrico attraverso una o più convenzioni disciplinano tra l'altro:

a) l'affidamento al Gestore del mercato elettrico dell'attività di raccolta delle offerte per l'approvvigionamento delle risorse per il dispacciamento nel mercato per il servizio di dispacciamento di cui al successivo Articolo 60;
b) i flussi informativi necessari alla registrazione, nell'ambito del servizio di dispacciamento, degli acquisti e delle vendite a termine e dei programmi di immissione e di prelievo e le modalità di scambio delle informazioni;
c) la regolazione delle partite economiche relative al mercato per il servizio di dispacciamento;
d) le modalità per lo scambio tra il Gestore del mercato elettrico e Terna delle informazioni, rilevanti ai fini del dispacciamento, finalizzate alla registrazione dei programmi di immissione e di prelievo;

e) la regolazione dei corrispettivi di cui all'articolo 14, comma 14.8, della deliberazione n. 50/05 dovuti al Gestore del mercato elettrico per lo svolgimento delle attività funzionali al monitoraggio, svolto dall'Autorità, del mercato all'ingrosso dell'energia elettrica.

7.2 Gli schemi delle convenzioni di cui al comma precedente ed i relativi aggiornamenti debbono essere inviati, anteriormente alla sottoscrizione, all'Autorità. La Direzione Energia Elettrica dell'Autorità verifica la conformità degli schemi entro trenta (30) giorni dal ricevimento dei medesimi. Trascorso inutilmente tale termine, gli schemi si intendono positivamente verificati.

Articolo 8

Classificazione delle unità di produzione e delle unità di consumo in tipologie

8.1 Ai fini del presente provvedimento le unità di produzione rilevanti sono classificate nelle seguenti tipologie:

a) unità di produzione alimentate da fonti rinnovabili, ad eccezione delle unità di produzione alimentate da fonti rinnovabili non programmabili;
b) unità di produzione di cogenerazione;
c) unità di produzione essenziali per la sicurezza del sistema elettrico;
c1) unità di produzione e pompaggio strategiche;
d) unità di produzione CIP6/92, ad eccezione delle unità di produzione CIP6/92 alimentate da fonti rinnovabili non programmabili;
e) unità di produzione alimentate esclusivamente da combustibili fossili di provenienza nazionale;
f) unità di pompaggio diverse da quelle di cui alle lettere c), c1) ed e);
g) unità di produzione alimentate da fonti rinnovabili non programmabili;
h) unità di produzione CIP6/92 alimentate da fonti rinnovabili non programmabili;
i) unità di produzione d.lgs. 387/03 o l. 239/04;
j) unità di produzione diverse da quelle di cui alle lettere da a) a i) del presente comma.

8.2 Ai fini del presente provvedimento le unità di produzione non rilevanti sono classificate nelle seguenti tipologie:

a) unità di produzione alimentate da fonti rinnovabili, ad eccezione delle unità di produzione alimentate da fonti rinnovabili non programmabili;
b) unità di produzione di cogenerazione;
c) unità di produzione alimentate da fonti rinnovabili non programmabili;
d) unità di produzione CIP6/92, ad eccezione delle unità di produzione CIP6/92 alimentate da fonti rinnovabili non programmabili;
e) unità di produzione alimentate esclusivamente da combustibili fossili di provenienza nazionale;

f) unità di pompaggio diverse da quelle di cui alla lettera d);
g) unità di produzione diverse da quelle di cui alle precedenti lettere da a) a f) e alle successive lettere da h) a i) del presente comma;
h) unità di produzione CIP6/92 alimentate da fonti rinnovabili non programmabili;
i) unità di produzione d.lgs. 387/03 o l. 239/04.

8.3 Ai fini del presente provvedimento le unità di consumo sono classificate nelle seguenti tipologie:

a) unità di consumo rilevanti;
b) unità di consumo non rilevanti.

Articolo 9

Punti di importazione e di esportazione relativi ad una frontiera elettrica

9.1 Il punto di importazione relativo ad una frontiera elettrica:

a) appartenente ad una rete di interconnessione per la quale è attuato il controllo degli scambi programmati, è un punto virtuale sulla rete di trasmissione nazionale localizzato nella zona virtuale che caratterizza la frontiera elettrica;
b) appartenente ad una rete di interconnessione per la quale non è attuato il controllo degli scambi programmati, è l'insieme dei punti delle reti elettriche localizzati sul territorio dello Stato confinante in cui si considera immessa l'energia elettrica importata.

9.2 Il punto di esportazione relativo ad una frontiera elettrica:

a) appartenente ad una rete di interconnessione per la quale è attuato il controllo degli scambi programmati, è un punto virtuale sulla rete di trasmissione nazionale localizzato nella zona virtuale che caratterizza la frontiera elettrica;
b) appartenente ad una rete di interconnessione per la quale non è attuato il controllo degli scambi programmati, è l'insieme dei punti delle reti elettriche localizzate sul territorio dello Stato confinante in cui si considera prelevata l'energia elettrica esportata.

Articolo 10

Punti di dispacciamento

10.1 Punto di dispacciamento per unità di produzione è il punto in relazione al quale l'utente del dispacciamento acquisisce il diritto e l'obbligo ad immettere energia elettrica nelle reti con obbligo di connessione di terzi e rispetto al quale è calcolato lo sbilanciamento effettivo. Tale punto è l'insieme di uno o più punti di immissione che siano contestualmente:

c) relativi a unità di produzione della stessa tipologia, ai sensi dell'Articolo 8;
d) localizzati in un'unica zona;
e) inclusi nei contratti per il servizio di trasmissione e di distribuzione conclusi, anche con diverse imprese distributrici, dal medesimo utente del dispacciamento, che è anche titolare dei contratti di trasmissione e di distribuzione.

10.2 Il punto di dispacciamento per unità di produzione può includere altresì, nei casi e con le modalità definite da Terna nelle regole di dispacciamento, i punti di prelievo esclusivamente asserviti al funzionamento delle relative unità di produzione.

10.3 Terna definisce nelle regole per il dispacciamento:

a) l'insieme dei punti di immissione inclusi nel punto di dispacciamento per unità di produzione rilevanti;
b) la capacità di immissione relativa a ciascun punto di dispacciamento per unità di produzione.
c) la capacità di prelievo relativa a ciascun punto di dispacciamento per unità di pompaggio.

10.4 L'insieme dei punti di immissione inclusi nel punto di dispacciamento per unità di produzione non rilevanti, ad eccezione delle unità di produzione di cui al comma 8.2, lettera i), è l'insieme di tutti i punti di immissione che rispondono ai requisiti di cui al comma 10.1.

10.5 L'insieme dei punti di immissione inclusi nel punto di dispacciamento per unità di produzione d.lgs. 387/03 o l. 239/04 è l'insieme di tutti i punti di immissione relativi a unità di produzione di cui al comma 8.2, lettera i) localizzati in un'unica zona.

10.6 Punto di dispacciamento per unità di consumo è il punto in relazione al quale l'utente del dispacciamento acquisisce il diritto e l'obbligo a prelevare energia elettrica dalle reti con obbligo di connessione di terzi e rispetto al quale è calcolato lo sbilanciamento effettivo.

10.7 Il punto di dispacciamento per unità di consumo non comprese nel mercato vincolato è l'insieme di uno o più punti di prelievo che siano contemporaneamente:

a) relativi a unità di consumo della stessa tipologia, ai sensi dell'Articolo 8;
b) localizzati in un'unica zona;
c) inclusi nei contratti per il servizio di trasmissione e di distribuzione conclusi, anche con diverse imprese distributrici, da un utente del dispacciamento, che è anche utente del servizio di trasmissione e di distribuzione.

10.8 Il punto di dispacciamento per unità di consumo comprese nel mercato vincolato è l'insieme di tutti i punti di prelievo con le seguenti caratteristiche:

a) localizzati in un'unica zona;
b) inclusi nei contratti per il servizio di trasmissione e di distribuzione conclusi, anche con diverse imprese distributrici, dai clienti del mercato vincolato.

10.9 L'insieme dei punti di prelievo inclusi nel punto di dispacciamento per unità di consumo rilevanti è definito da Terna nelle regole per il dispacciamento.

10.10 L'insieme dei punti di prelievo inclusi nel punto di dispacciamento per unità di consumo non rilevanti è l'insieme di tutti i punti di prelievo che rispondono ai requisiti di cui al comma 10.7.

10.11 Punto di dispacciamento di importazione è il punto in relazione al quale l'utente del dispacciamento acquisisce il diritto e l'obbligo ad immettere energia elettrica nelle reti con obbligo di connessione di terzi e rispetto al quale è calcolato lo sbilanciamento effettivo. Tale punto è l'insieme di uno o più punti di importazione relativi ad un'unica frontiera elettrica.

10.12 Punto di dispacciamento di esportazione è il punto in relazione al quale l'utente del dispacciamento acquisisce il diritto e l'obbligo a prelevare energia elettrica nelle reti con obbligo di connessione di terzi e rispetto al quale è calcolato lo sbilanciamento effettivo. Tale punto è l'insieme di uno o più punti di esportazione relativi ad un'unica frontiera elettrica.

10.13 Terna definisce nelle regole per il dispacciamento la capacità di immissione relativa a ciascun punto di dispacciamento di importazione, nonché la capacità di prelievo relativa a ciascun punto di dispacciamento di esportazione.

Articolo 11
Periodo rilevante

11.1 Periodo rilevante è il periodo di tempo in relazione al quale un utente del dispacciamento acquisisce il diritto e l'obbligo ad immettere o prelevare energia elettrica nelle reti con obbligo di connessione di terzi e rispetto al quale è calcolato lo sbilanciamento effettivo.

11.2 Il periodo rilevante per le unità di produzione e di consumo è pari all'ora, fatto salvo quanto previsto al successivo comma.

11.3 Per le unità di produzione abilitate e le unità di consumo abilitate Terna può definire nelle regole per il dispacciamento un periodo rilevante di durata inferiore all'ora.

Articolo 12
Energia elettrica immessa e prelevata

12.1 L'energia elettrica immessa in un punto di dispacciamento per unità di produzione o in un punto di dispacciamento di importazione è pari, in ciascun periodo rilevante, alla somma dell'energia elettrica immessa, rispettivamente, nei punti di immissione o nei punti di importazione appartenenti al predetto punto di dispacciamento.

12.2 L'energia elettrica prelevata in un punto di dispacciamento per unità di consumo, in un punto di dispacciamento per unità di pompaggio o in un punto di dispacciamento di esportazione è pari, in ciascun periodo rilevante, alla somma dell'energia elettrica prelevata, rispettivamente, nei punti di prelievo o nei punti di esportazione appartenenti al predetto punto di dispacciamento.

12.3 L'energia elettrica immessa o prelevata in/da un punto di dispacciamento, fatto salvo quanto previsto ai successivi commi 12.4 e 12.5, è determinata dal responsabile del servizio di aggregazione delle misure di cui all'Articolo 33.

12.4 L'energia elettrica immessa in un punto di importazione relativa ad una frontiera elettrica:

a) appartenente ad una rete di interconnessione per la quale è attuato il controllo degli scambi programmati, è pari agli scambi programmati da Terna in importazione con riferimento al medesimo punto, in accordo con il gestore estero;

b) appartenente ad una rete di interconnessione per la quale non è attuato il controllo degli scambi programmati, è pari alla somma dell'energia elettrica immessa nei punti delle reti elettriche localizzate sul territorio dello Stato confinante in cui si considera immessa l'energia elettrica destinata all'importazione.

12.5 L'energia elettrica prelevata in un punto di esportazione relativa ad una frontiera elettrica:

a) appartenente ad una rete di interconnessione per la quale è attuato il controllo degli scambi programmati, è pari agli scambi programmati da Terna in esportazione con riferimento al medesimo punto, in accordo con il gestore estero;

b) appartenente ad una rete di interconnessione per la quale non è attuato il controllo degli scambi programmati, è pari all'energia elettrica esportata attraverso la medesima frontiera elettrica e destinata al consumo nei punti delle reti elettriche localizzati sul territorio dello Stato confinante.

12.6 Ai fini delle determinazioni di cui ai commi 12.1 e 12.2:

a) l'energia elettrica immessa in ciascun periodo rilevante nei punti di immissione in bassa tensione ed in media tensione è aumentata di un fattore percentuale per tenere conto delle perdite di energia elettrica sulle reti di trasmissione e di distribuzione, fissato nella tabella 17, colonna A, di cui all'allegato n. 1 del Testo integrato;

b) l'energia elettrica prelevata in ciascun periodo rilevante nei punti di prelievo trattati su base oraria è aumentata di un fattore per tenere conto delle perdite di energia elettrica sulle reti di trasmissione e di distribuzione, fissato nella tabella 17, colonna A, di cui all'allegato n. 1 del Testo integrato.

12.7 L'energia elettrica immessa in ciascun periodo rilevante in un punto di immissione non trattato su base oraria è determinata assumendo, in tutte le ore del periodo temporale rispetto al quale viene determinato il prelievo residuo d'area, il profilo di cui all'articolo 4, comma 4.2, lettera b), della deliberazione n. 118/03.

12.8 I punti di immissione non trattati su base oraria sono i punti di immissione relativi ad unità di produzione con potenza nominale non superiore a 250 kW. Sono trattati su base oraria i punti di immissione relativi ad altre unità di produzione.

12.9 L'utente del dispacciamento titolare di unità di produzione con potenza nominale non superiore a 250 kW ha facoltà di chiedere a Terna il trattamento su base oraria dei relativi punti di immissione a condizione che i medesimi siano dotati di misuratore orario, secondo modalità definite nelle regole per il dispacciamento.

12.10 L'energia elettrica prelevata in ciascun periodo rilevante in un punto di prelievo non trattato su base oraria è determinata ai sensi della deliberazione n. 118/03.

12.11 I punti di prelievo non trattati su base oraria sono definiti ai sensi della deliberazione n. 118/03. Sono trattati su base oraria tutti gli altri punti di prelievo.

12.12 Nel caso di immissioni o prelievi di energia elettrica da una rete con obbligo di connessione di terzi da parte di una rete interna di utenza o di una linea diretta cui è connessa un'unità di produzione CIP6/92, si intende immessa o prelevata dalla rete con obbligo di connessione di terzi un'energia elettrica pari alla differenza tra l'energia elettrica scambiata con la rete con obbligo di connessione di terzi e la produzione netta dell'unità di produzione CIP6/92.

Articolo 13
Convenzioni per la contabilizzazione degli acquisti e delle vendite e dei programmi

Ai fini del presente provvedimento si adottano le seguenti convenzioni:

a) gli acquisti, i programmi di immissione e l'energia elettrica immessa sono contabilizzati con segno positivo;

b) le vendite, i programmi di prelievo e l'energia elettrica prelevata sono contabilizzati con segno negativo.

Articolo 14
Diritti e obblighi a immettere e prelevare energia elettrica

14.1 L'utente del dispacciamento ha il diritto ed assume l'impegno vincolante di immettere in rete in ciascun punto di dispacciamento per unità di produzione e in ciascun punto di dispacciamento di importazione nella sua responsabilità la quantità di energia elettrica corrispondente al programma vincolante modificato e corretto di immissione relativo al medesimo punto.

14.2 La quantità di energia elettrica immessa in un punto di dispacciamento:
   a) in eccesso rispetto al relativo programma vincolante modificato e corretto di immissione è considerata ceduta dall'utente del dispacciamento a Terna nell'ambito del servizio di dispacciamento;
   b) in difetto rispetto al relativo programma vincolante modificato di immissione è considerata ceduta da Terna all'utente del dispacciamento nell'ambito del servizio di dispacciamento.

14.3 L'utente del dispacciamento ha il diritto ed assume l'impegno vincolante di prelevare dalla rete in ciascun punto di dispacciamento per unità di consumo e in ciascun punto di dispacciamento di esportazione nella sua responsabilità la quantità di energia elettrica corrispondente al programma vincolante modificato di prelievo relativo al medesimo punto.

14.4 La quantità di energia elettrica prelevata in un punto di dispacciamento:
   a) in eccesso rispetto al relativo programma vincolante modificato di prelievo è considerata ceduta da Terna all'utente del dispacciamento in prelievo nell'ambito del servizio di dispacciamento;
   b) in difetto rispetto al relativo programma vincolante modificato di prelievo è considerata ceduta dall'utente del dispacciamento in prelievo a Terna nell'ambito del servizio di dispacciamento.

14.5 I diritti di utilizzo della capacità di trasporto per l'esecuzione degli acquisti e delle vendite a termine sono assegnati nel mercato elettrico contestualmente ai diritti ad immettere ed a prelevare energia elettrica. Ai fini dell'assegnazione di tali diritti, Terna si attiene ai criteri di cui agli articoli da 30 a 32.

14.6 Gli utenti del dispacciamento delle unità di produzione alimentate da fonti rinnovabili non programmabili sono tenuti a definire i programmi di immissione utilizzando le migliori stime dei quantitativi di energia elettrica effettivamente prodotti dalle medesime unità, in conformità ai principi di diligenza, prudenza, perizia e previdenza.

14.7 Terna segnala all'Autorità significativi e reiterati scostamenti dall'applicazione dei principi enunciati al comma precedente, per l'adozione dei relativi provvedimenti di competenza.

Articolo 15

Suddivisione della rete rilevante in zone

15.1 Terna suddivide la rete rilevante in un numero limitato di zone per periodi di durata non inferiore a tre anni. In tale occasione e in seguito, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla decorrenza di detto periodo, Terna definisce e propone all'Autorità per l'approvazione la suddivisione della rete rilevante in zone in modo che, sulla base delle informazioni disponibili al momento della definizione:

a) la capacità di trasporto tra le zone deve risultare inadeguata all'esecuzione dei programmi di immissione e di prelievo corrispondenti alle situazioni di funzionamento ritenute più frequenti, sulla base delle previsioni degli esiti del mercato elettrico formulate da Terna;
b) l'esecuzione dei programmi di immissione e di prelievo non deve dare luogo a congestioni all'interno di ciascuna zona nelle prevedibili situazioni di funzionamento;
c) la dislocazione delle immissioni e dei prelievi, anche potenziali, all'interno di ciascuna zona non abbia significativa influenza sulla capacità di trasporto tra le zone.

15.2 Le proposte di cui al comma precedente sono corredate, pena l'inammissibilità, da informazioni circa le ipotesi ed i criteri utilizzati per la suddivisione della rete rilevante in zone e per la determinazione dei limiti di trasporto. Le informazioni comprendono almeno:

a) la descrizione di situazioni caratteristiche di funzionamento del sistema elettrico, con possibili schemi di rete rilevante anche in relazione ai piani di indisponibilità programmata degli elementi di rete;
b) la valutazione quantitativa dell'impatto di variazioni incrementali, anche potenziali, nelle immissioni o nei prelievi all'interno della zona sull'utilizzo della capacità di trasporto tra le zone nelle situazioni di funzionamento di cui alla precedente lettera a);
c) il modello e le ipotesi utilizzate da Terna per la previsione dell'esito del mercato e dei corrispondenti flussi sulla rete rilevante.

15.3 L'Autorità si pronuncia sulle proposte presentate ai sensi dei commi precedenti entro quarantacinque (45) giorni dal ricevimento. Trascorso inutilmente tale termine la proposta si intende approvata. Terna trasmette le determinazioni relative alla suddivisione in zone della rete rilevante, come approvate dall'Autorità, al Ministro dello sviluppo economico.

TITOLO 2
REGISTRAZIONE DEGLI ACQUISTI E DELLE VENDITE DI ENERGIA ELETTRICA E DEI CORRISPONDENTI PROGRAMMI DI IMMISSIONE E DI PRELIEVO

SEZIONE 1
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 16
Registrazione

16.1 Ai fini della loro esecuzione fisica, gli acquisti e le vendite di energia elettrica conclusi sia nel sistema delle offerte che al di fuori del medesimo, nonché i relativi programmi di immissione e di prelievo, devono essere registrati secondo le modalità di cui al presente Titolo.

16.2 Terna è responsabile della registrazione degli acquisti e delle vendite a termine e dei programmi di immissione e di prelievo e svolge tale servizio anche avvalendosi dell'opera del Gestore del mercato elettrico.

16.3 Il Gestore del mercato elettrico agisce ai sensi del presente titolo in nome proprio e per conto di Terna.

Articolo 17
Regolamento per la registrazione degli acquisti e delle vendite a termine e dei relativi programmi

17.1 Il Gestore del mercato elettrico predispone, in conformità alle disposizioni di cui al presente Titolo e alle regole per il dispacciamento, un regolamento per la registrazione degli acquisti e le vendite a termine, nonché dei relativi programmi di immissione e di prelievo, avente ad oggetto, tra l'altro, le modalità procedurali e gli strumenti operativi per:
a) l'iscrizione degli operatori di mercato in un apposito registro;
b) la comunicazione degli acquisti e delle vendite a termine;
c) la comunicazione dei programmi C.E.T. di immissione e di prelievo;
d) la gestione delle procedure e degli strumenti a garanzia del buon esito delle transazioni connesse alla regolazione dei corrispettivi dovuti al Gestore del mercato elettrico ai sensi del presente provvedimento;
e) la gestione, per quanto attiene alla registrazione degli acquisti e delle vendite a termine e dei relativi programmi, delle procedure a garanzia del buon esito delle transazioni connesse alla regolazione dei corrispettivi per il servizio di dispacciamento dovuti a Terna ai sensi del presente provvedimento.

17.2 Al fine di contenere gli oneri connessi al sistema di garanzie di cui al comma 17.1, lettera d), il Gestore del mercato elettrico definisce il medesimo sistema sulla base di criteri di efficienza, garantendo il coordinamento con il sistema di garanzie predisposto da Terna a garanzia del buon esito delle transazioni connesse alla regolazione dei corrispettivi per il servizio di dispacciamento.

17.3 Le modalità procedurali e gli strumenti operativi definiti dal Gestore del mercato elettrico per la comunicazione dei programmi C.E.T. di immissione e di prelievo di cui al comma 17.1, lettera c), devono consentire:

a) l'inserimento di più programmi relativi al medesimo punto di dispacciamento e al medesimo periodo rilevante;
b) all'operatore di mercato di verificare per ciascun periodo rilevante, in particolare durante tutto il periodo per cui è possibile comunicare i programmi in relazione al medesimo periodo, la somma tra gli acquisti e le vendite a termine registrati e i programmi C.E.T. registrati o di cui è stata richiesta la registrazione.

17.4 Il Gestore del mercato elettrico, previa consultazione dei soggetti interessati, sottopone all'Autorità per l'approvazione lo schema di regolamento per la registrazione ovvero i successivi aggiornamenti, unitamente a:

a) una relazione tecnica che illustri le motivazioni poste alla base delle soluzioni previste;
b) la documentazione acquisita e prodotta nel corso del procedimento per la predisposizione del regolamento o degli eventuali aggiornamenti;
c) una sintesi delle eventuali osservazioni dei soggetti interessati.

17.5 L'Autorità si pronuncia sullo schema di cui al comma precedente con le modalità previste dalla deliberazione n. 39/06.

17.6 Il regolamento per la registrazione approvato ai sensi dei commi precedenti entra in vigore con decorrenza dalla pubblicazione che il Gestore del mercato elettrico effettua nel proprio sito *internet* entro e non oltre cinque (5) giorni successivi a quello di notifica dell'approvazione o di formazione del silenzio-assenso.

17.7 Il Gestore del mercato elettrico rivede, periodicamente, anche su richiesta dei soggetti interessati, il regolamento per la registrazione al fine di tenere conto di mutate condizioni tecniche, di mercato e di modifiche normative.

Articolo 18
Operatore di mercato

18.1 La qualifica di operatore di mercato è attribuita, previa iscrizione in un apposito registro tenuto dal Gestore del mercato elettrico, a ciascun utente del dispacciamento e a ciascun soggetto da questi delegato alla registrazione di acquisti e vendite a termine e di programmi di immissione o di prelievo relativi a punti di dispacciamento nella propria responsabilità.

18.2 L'operatore di mercato è abilitato a richiedere al Gestore del mercato elettrico la registrazione:

a) di acquisti e vendite a termine, nonché di programmi di immissione e di prelievo, relativi a punti di dispacciamento nella sua responsabilità in quanto utente del dispacciamento;

b) di acquisti e vendite a termine, nonché di programmi di immissione e di prelievo, relativi a punti di dispacciamento che non sono nella sua responsabilità, per i quali l'operatore di mercato ha ricevuto delega alla registrazione dall'utente del dispacciamento responsabile.

18.3 La qualifica di operatore di mercato con riferimento a punti di dispacciamento per unità di produzione, a punti di dispacciamento di esportazione o di importazione e a punti di dispacciamento per unità di pompaggio, è attribuita con riferimento ad una capacità pari:

a) alla corrispondente capacità di immissione o di prelievo definita da Terna ai sensi dell'articolo 10, nel caso in cui l'operatore di mercato sia anche utente del dispacciamento di tali punti;

b) alla capacità indicata dall'utente del dispacciamento nella delega, nel caso in cui l'operatore di mercato non sia utente del dispacciamento di tali punti.

18.4 La capacità complessiva per cui l'utente del dispacciamento delega altri operatori di mercato con riferimento ad un punto di dispacciamento non può essere superiore alla capacità di immissione o alla capacità di prelievo del medesimo punto definita da Terna ai sensi dell'Articolo 10.

18.5 All'Acquirente unico è attribuita la qualifica di operatore di mercato con riferimento alla capacità di immissione di ciascun punto di dispacciamento per unità di produzione d.lgs. 387/03 o l. 239/04.

18.6 Al Gestore del sistema elettrico è attribuita la qualifica di operatore di mercato con riferimento alla capacità di immissione di ciascun punto di dispacciamento per unità di produzione CIP6.

Articolo 19
Operatore di mercato qualificato

19.1 La qualifica di operatore di mercato qualificato è riconosciuta dall'Autorità previa verifica del rispetto di requisiti di solvibilità e onorabilità del richiedente.

Articolo 20
Conto Energia a Termine

20.1 Il Gestore del mercato elettrico intesta a ciascun operatore di mercato uno o più Conti Energia a Termine in cui registra, secondo i criteri definiti nel regolamento di cui all'Articolo 17 per ciascun periodo rilevante:

a) gli acquisti e vendite a termine conclusi dall'operatore relativi al medesimo periodo rilevante;
b) i programmi C.E.T. post-MGP di immissione e di prelievo presentati dall'operatore in esecuzione di tali compravendite;

la somma algebrica di tali elementi è il saldo fisico del conto.

20.2 Ai fini delle verifiche di congruità di cui all'Articolo 28, il Gestore del mercato elettrico, dopo il termine di chiusura di ciascuna sessione del mercato del giorno prima, determina il saldo economico del Conto Energia a Termine, valorizzando gli acquisti e le vendite a termine, nonché i programmi C.E.T. di immissione e di prelievo registrati, secondo le modalità definite nel Regolamento di cui all'Articolo 17.

20.3 Ai fini delle verifiche di congruità di cui all'Articolo 28 relative a operatori di mercato ammessi al mercato elettrico, il Gestore del mercato elettrico può compensare il saldo di cui al precedente comma 20.2 con le garanzie e le partite economiche degli operatori sul mercato elettrico, secondo le modalità previste nel Regolamento di cui all'Articolo 17.

Articolo 21
Conto di Sbilanciamento Effettivo

21.1 Terna intesta a ciascun utente del dispacciamento un Conto di Sbilanciamento Effettivo per ogni punto di dispacciamento nella propria responsabilità in cui registra, per ciascun periodo rilevante e per il punto di dispacciamento a cui il conto è riferito:

a) i programmi post-MA di immissione e di prelievo, con segno opposto rispetto alla convenzione di cui all'Articolo 13;
b) i programmi di immissione e di prelievo corrispondenti alle offerte accettate nel mercato per il servizio di dispacciamento, ivi inclusi gli ordini di dispacciamento in tempo reale, con segno opposto rispetto alla convenzione di cui all'Articolo 13;
c) l'energia elettrica immessa o prelevata;

la somma algebrica di tali elementi è il saldo fisico del conto.

21.2 Ai fini della verifica di congruità di cui al comma 28.1, lettera c), punto iii), e della quantificazione delle garanzie di cui all'Articolo 49, Terna determina giornalmente, prima del termine di chiusura di ciascuna sessione del mercato del giorno prima, il saldo economico di ciascun Conto di Sbilanciamento Effettivo, pari alla somma algebrica dei seguenti elementi:

a) il valore economico convenzionale del saldo fisico del Conto Sbilanciamento Effettivo di cui al comma 21.1, determinato utilizzando un prezzo definito da Terna nelle regole per il dispacciamento;
b) i pagamenti effettuati entro tale termine dall'utente del dispacciamento titolare del conto a Terna o viceversa a titolo di corrispettivo di sbilanciamento effettivo, registrati con segno positivo in caso di pagamento dall'utente a Terna e con segno negativo altrimenti.

21.3 Ai fini della verifica di congruità di cui al comma 28.1, lettera c), punto iii), della verifica dell'esposizione dell'utente del dispacciamento da parte di Terna e della quantificazione delle garanzie di cui all'Articolo 45, il Gestore del mercato elettrico determina e comunica a Terna giornalmente, prima del termine di chiusura di ciascuna sessione del mercato del giorno prima, il valore economico convenzionale, determinato utilizzando un prezzo definito da Terna nelle regole per il dispacciamento, degli acquisti e delle vendite a termine registrati e relativi a periodi rilevanti con riferimento ai quali non è ancora avvenuta la registrazione dei programmi di immissione e di prelievo post-MA, attribuiti all'utente del dispacciamento ai sensi del comma 21.4.

21.4 Il Gestore del mercato elettrico definisce, nel regolamento di cui all'Articolo 17, le modalità per l'attribuzione degli acquisti e delle vendite a termine registrati da un operatore di mercato a ciascun utente del dispacciamento da cui il medesimo utente abbia ricevuto delega e per la corretta valorizzazione degli acquisti e vendite così attribuiti, tenendo conto dei prezzi definiti da Terna nelle regole per il dispacciamento ai sensi del comma precedente.

Articolo 22

Richiesta di registrazione degli acquisti e delle vendite a termine nei Conti Energia a Termine

22.1 La registrazione nei Conti Energia a Termine di acquisti e di vendite a termine deve essere richiesta entro il termine di chiusura del mercato del giorno prima relativo ai periodi rilevanti cui i medesimi acquisti e vendite si riferiscono, secondo le modalità definite dal Gestore del mercato elettrico nel regolamento di cui all'Articolo 17. La richiesta di registrazione deve recare almeno i seguenti elementi:

a) il soggetto che presenta la richiesta di registrazione;
b) gli acquisti e le vendite a termine da registrare in ciascun periodo rilevante;
c) i Conti Energia a Termine in cui registrare gli acquisti e le vendite di cui alla lettera b).

Articolo 23
Richiesta di registrazione dei programmi C.E.T. di immissione e di prelievo nei Conti Energia a Termine

23.1 La registrazione nei Conti Energia a Termine dei programmi C.E.T. di immissione e di prelievo, in esecuzione di acquisti netti a termine o di vendite nette a termine registrate, deve essere richiesta entro il termine di chiusura del mercato del giorno prima relativo ai periodi rilevanti cui i medesimi programmi si riferiscono, secondo le modalità definite dal Gestore del mercato elettrico nel regolamento di cui all'Articolo 17. La richiesta di registrazione deve recare almeno i seguenti elementi:

a) il soggetto che presenta la richiesta di registrazione;
b) i programmi C.E.T. di immissione e di prelievo da registrare in ciascun periodo rilevante;
c) i punti di dispacciamento in immissione o in prelievo cui i programmi si riferiscono.

23.2 Nella richiesta di registrazione, con riferimento a Conti Energia a Termine intestati a operatori di mercato ammessi al mercato elettrico sulla base della Disciplina del mercato, può essere indicato, per ciascun programma C.E.T. e per ciascun periodo rilevante, un prezzo di riferimento per le finalità di cui al successivo comma 30.6.

Articolo 24
Registrazione nei Conti Energia a Termine degli acquisti e delle vendite a termine

24.1 Il Gestore del mercato elettrico procede, per ciascuna richiesta di registrazione che soddisfa i requisiti di cui all'Articolo 28, a registrare gli acquisiti e le vendite a termine oggetto della medesima richiesta nei corrispondenti Conti Energia a Termine e a darne immediata comunicazione agli operatori interessati.

Articolo 25
Registrazione nei Conti Energia a Termine dei programmi C.E.T. post-MGP di immissione e di prelievo

25.1 Il Gestore del mercato elettrico procede, per ciascuna richiesta di registrazione che soddisfa i requisiti di cui all'Articolo 29, a seguito dell'individuazione delle offerte accettate nel mercato del giorno prima, a registrare i programmi C.E.T. post-MGP di immissione e di prelievo nei corrispondenti Conti Energia a Termine e a comunicare agli operatori di mercato interessati i programmi post-MGP cumulati di immissione e di prelievo per punto di dispacciamento.

Articolo 26
Registrazione nel Conto di Sbilanciamento Effettivo dei programmi post-MA di immissione e di prelievo

26.1 Il Gestore del mercato elettrico procede, a seguito della chiusura del mercato di aggiustamento, a comunicare a Terna i programmi post-MA di immissione e di prelievo per la registrazione nei corrispondenti Conti di Sbilanciamento Effettivo.

26.2 Terna registra i programmi post-MA di immissione e di prelievo, come comunicati dal Gestore del mercato elettrico, nei Conti di Sbilanciamento Effettivo dei relativi utenti del dispacciamento.

Articolo 27
Registrazione nel Conto di Sbilanciamento Effettivo dei programmi di immissione e di prelievo corrispondenti alle offerte accettate nel mercato per il servizio di dispacciamento

27.1 Terna procede, per ciascun punto di dispacciamento, a registrare i programmi di immissione e di prelievo corrispondenti alle offerte accettate nel mercato per il servizio di dispacciamento, ivi inclusi gli ordini di dispacciamento in tempo reale, nel Conto di Sbilanciamento Effettivo del relativo utente del dispacciamento.

SEZIONE 2
CRITERI DI REGISTRAZIONE E DI ASSEGNAZIONE DEI RELATIVI DIRITTI AD IMMETTERE E PRELEVARE

Articolo 28
Verifica di congruità delle richieste di registrazione degli acquisti e delle vendite a termine nei Conti Energia a Termine

28.1 Per ciascuna richiesta di registrazione di acquisti e vendite presentata ai sensi dell'Articolo 22, il Gestore del mercato elettrico verifica, immediatamente a seguito della presentazione della richiesta, che:

a) vi sia il consenso alla richiesta di registrazione da parte dei soggetti titolati alla movimentazione dei Conti Energia a Termine cui gli acquisti e le vendite si riferiscono;
b) per ciascun periodo rilevante, la somma algebrica degli acquisti e delle vendite di cui al comma 22.1, lettera b), sia pari a zero;

c) per ciascun periodo rilevante e per ciascun Conto Energia a Termine intestato ad un operatore di mercato non qualificato:

   i. le garanzie prestate dall'operatore di mercato al Gestore del mercato elettrico siano congrue, secondo i criteri definiti nel regolamento di cui all'Articolo 17, rispetto al saldo economico del Conto Energia a Termine intestato al medesimo operatore, determinato tenendo conto degli acquisti e delle vendite di cui è richiesta la registrazione;
   ii. il valore assoluto delle vendite nette o degli acquisti netti sia, rispettivamente, non superiore alla somma delle capacità di immissione o delle capacità di prelievo, definite ai sensi dell'Articolo 18 e attribuite al Conto Energia a Termine sulla base del comma 21.4;
   iii. le garanzie prestate da ciascun utente del dispacciamento a Terna siano congrue, secondo i criteri definiti nel Regolamento di cui all'Articolo 17, rispetto alla somma dei saldi dei Conti di Sbilanciamento Effettivo intestati al medesimo utente e del valore economico convenzionale degli acquisti e delle vendite a termine registrati e degli acquisti e delle vendite per cui è richiesta la registrazione determinato ai sensi dei commi 21.3 e 21.4;

d) per ciascun periodo rilevante e per ciascun Conto Energia a Termine intestato ad un operatore di mercato qualificato, le garanzie prestate dall'operatore di mercato qualificato al Gestore del mercato elettrico siano congrue rispetto al saldo economico del Conto Energia a Termine intestato al medesimo operatore, determinato tenendo conto degli acquisti e delle vendite di cui è richiesta la registrazione.

28.2 Qualora anche una sola delle verifiche di cui al comma 28.1, lettere da a) a d), dia esito negativo, il Gestore del mercato elettrico rigetta la richiesta di registrazione comunicandone i motivi all'operatore che ha presentato la medesima richiesta.

Articolo 29

Verifica di congruità delle richieste di registrazione di programmi C.E.T. delle richieste di registrazione di acquisti e vendite nel sistema delle offerte

29.1 Per ciascuna richiesta di registrazione in un Conto Energia a Termine di un programma C.E.T. di immissione o di prelievo e per ciascuna richiesta di registrazione di un programma di immissione o di prelievo corrispondente ad offerte di acquisto e di vendita nel sistema delle offerte, riferita ad un periodo rilevante, il Gestore del mercato elettrico verifica, dopo il termine di chiusura del mercato del giorno prima e anteriormente all'individuazione delle offerte accettate nel mercato del giorno prima relative al medesimo periodo rilevante, che:

a) la somma dei programmi di cui è richiesta la registrazione con riferimento a ciascun punto di dispacciamento e al periodo rilevante sia, in valore assoluto, non superiore alla capacità di immissione o alla capacità di prelievo del medesimo punto nella disponibilità, ai sensi dell'Articolo 18, dell'operatore di mercato cui il conto è intestato;

b) la somma dei programmi C.E.T. di immissione di cui è richiesta la registrazione nel periodo rilevante sia:
   i. non superiore al valore assoluto delle vendite nette a termine registrate nel conto cui la richiesta si riferisce, nel caso in cui l'operatore di mercato cui il conto stesso è intestato sia ammesso al mercato elettrico sulla base della Disciplina del mercato;
   ii. pari al valore assoluto delle vendite nette a termine registrate nel medesimo conto altrimenti;

c) il valore assoluto della somma dei programmi C.E.T. di prelievo di cui è richiesta la registrazione nel periodo rilevante sia:
   i. non superiore agli acquisti netti a termine registrati nel conto cui la richiesta si riferisce, nel caso in cui l'operatore di mercato cui il conto stesso è intestato sia ammesso al mercato elettrico sulla base della Disciplina del mercato;
   ii. pari agli acquisti netti a termine registrati nel medesimo conto altrimenti;

d) qualora l'operatore di mercato cui il conto è intestato sia ammesso al mercato elettrico sulla base della Disciplina del mercato, le garanzie prestate dall'operatore di mercato al Gestore del mercato elettrico siano congrue, secondo i criteri definiti nel regolamento di cui all'Articolo 17, rispetto alla somma del saldo economico dei Conti Energia a Termine al medesimo intestati, determinata tenendo conto dei programmi C.E.T. di immissione e di prelievo di cui è richiesta la registrazione e del prezzo di riferimento indicato nella richiesta.

29.2 Il Gestore del mercato elettrico può modificare i programmi C.E.T di immissione e di prelievo e le offerte di acquisto e vendita presentate, secondo criteri definiti nel regolamento di cui all'articolo 17 e nel rispetto degli ordini di priorità di cui all'Articolo 30, al fine di garantire il rispetto delle condizioni di cui alle lettera da a) a d) del precedente comma.

Articolo 30

Criteri di registrazione dei programmi post-MGP di immissione e di prelievo e di assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto nel mercato del giorno prima

30.1 I programmi di immissione e di prelievo in esecuzione di acquisti e vendite concluse nel mercato del giorno prima sono registrati dal Gestore del mercato elettrico secondo le modalità previste nella Disciplina del mercato.

30.2 I diritti di utilizzo della capacità di trasporto nel mercato del giorno prima sono assegnati conformemente ai criteri del presente articolo.

30.3 Terna comunica al Gestore del mercato elettrico entro il termine, stabilito nella Disciplina del mercato, di presentazione delle offerte nel mercato del giorno prima i limiti ammissibili di trasporto tra le zone per ciascun periodo rilevante.

30.4 Il Gestore del mercato elettrico individua le offerte accettate nel mercato del giorno prima e i corrispondenti prezzi di valorizzazione in modo tale che:

a) il valore netto delle transazioni sia massimo, compatibilmente con il rispetto dei limiti ammissibili di trasporto tra le zone di cui al comma 30.3, a condizione che l'ammontare di energia elettrica oggetto delle offerte di vendita accettate sia pari all'ammontare di energia elettrica oggetto delle offerte di acquisto accettate;
b) il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica in ciascuna zona, salvo quanto previsto alla successiva lettera c), sia pari al minimo costo del soddisfacimento di un incremento unitario del prelievo di energia elettrica nella zona, compatibilmente con il rispetto dei limiti ammissibili di trasporto tra le zone di cui al comma 30.3;
c) il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica acquistata relativamente ai punti di dispacciamento per unità di consumo appartenenti alle zone geografiche sia unico e in particolare sia pari alla media dei prezzi di cui alla precedente lettera b), ponderati per le quantità di energia specificate nelle offerte di acquisto riferite ai punti di dispacciamento per unità di consumo appartenenti alle relative zone;
d) siano accettate esclusivamente le offerte di vendita tali per cui il prezzo di offerta è non superiore al prezzo di cui alla precedente lettera b);
e) siano accettate esclusivamente le offerte di acquisto tali per cui il prezzo di offerta è non inferiore al prezzo di cui alla precedente lettera c) o, per le offerte di acquisto relative ai punti di dispacciamento per unità di produzione e ai punti di dispacciamento per unità di consumo localizzati in zone virtuali, al prezzo di cui alla precedente lettera b).

30.5 Ai fini di quanto previsto dal comma 30.4, lettera a), per valore netto delle transazioni si intende la differenza fra il valore complessivo delle offerte di acquisto e il valore complessivo delle offerte di vendita.

30.6 Ai fini dell'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto, del calcolo del valore netto delle transazioni e della determinazione del prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica acquistata nel mercato del giorno prima di cui al comma 30.4, lettera c):

a) i programmi C.E.T. di immissione e di prelievo presentati da operatori di mercato ammessi al mercato elettrico, sono assimilati, rispettivamente, ad offerte di vendita e ad offerte di acquisto con prezzo pari al prezzo di riferimento di cui al comma 23.2;
b) i programmi C.E.T. di immissione e di prelievo presentati da operatori di mercato non ammessi al mercato elettrico, sono assimilati, rispettivamente, ad offerte di vendita a prezzo nullo e ad offerte di acquisto senza indicazione del prezzo.

L'accettazione di tali offerte non comporta il pagamento o il diritto a ricevere i corrispondenti prezzi dell'energia sul mercato del giorno prima.

30.7 In presenza di più offerte di vendita caratterizzate da uno stesso prezzo si applica il seguente ordine di priorità:

a) le offerte di vendita delle unità essenziali ai fini della sicurezza, nelle ore in cui sono dichiarate indispensabili ai sensi dell'Articolo 64;

b) le offerte di vendita delle unità di produzione alimentate da fonti rinnovabili non programmabili;
c) le offerte di vendita delle unità di produzione alimentate da fonti rinnovabili diverse da quelle di cui alla lettera b);
d) le offerte di vendita delle unità di produzione di cogenerazione;
e) le offerte di vendita delle unità di produzione CIP6/92 e delle unità di produzione d.lgs. 387/03 o l. 239/04;
f) le offerte di vendita delle unità di produzione alimentate esclusivamente da fonti nazionali di energia combustibile primaria, per una quota massima annuale non superiore al quindici per cento di tutta l'energia primaria necessaria per generare l'energia elettrica consumata;
g) le altre offerte di vendita.

30.8 Qualora un'offerta di vendita rientri in più di una delle categorie di cui al comma 30.7, la medesima offerta è inserita nella categoria con livello di priorità maggiore.

30.9 Alla chiusura del mercato del giorno prima, il Gestore del mercato elettrico determina i programmi C.E.T. post-MGP di immissione e di prelievo ed i programmi post-MGP cumulati di immissione e di prelievo per punto di dispacciamento e li comunica a Terna e agli utenti del dispacciamento dei rispettivi punti.

30.10 L'energia elettrica corrispondente alla somma algebrica degli acquisti a termine registrati, delle vendite a termine registrate e dei programmi C.E.T. post-MGP di immissione e di prelievo è considerata ceduta dall'operatore di mercato al Gestore del mercato elettrico o acquisita dal medesimo gestore nell'ambito del mercato elettrico.

30.11 L'operatore di mercato versa al Gestore del mercato elettrico, se negativo, o riceve da quest'ultimo, se positivo, un corrispettivo pari in ciascun periodo rilevante al prodotto tra:
a) la somma algebrica degli acquisti a termine, delle vendite a termine e dei programmi C.E.T. post-MGP di immissione e di prelievo;
b) il prezzo dell'energia elettrica acquistata di cui al comma 30.4, lettera c).

Articolo 31

Criteri di registrazione dei programmi post-MA di immissione e di prelievo e di assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto nel mercato di aggiustamento

31.1 I programmi di immissione e di prelievo in esecuzione di acquisti e vendite concluse nel mercato di aggiustamento sono registrati dal Gestore del mercato elettrico secondo le modalità previste nella Disciplina del mercato.

31.2 I diritti di utilizzo della capacità di trasporto nel mercato di aggiustamento sono assegnati dal Gestore del mercato elettrico contestualmente all'accettazione delle offerte di acquisto e di vendita nel suddetto mercato e conformemente ai criteri di cui al presente articolo.

31.3 Terna comunica al Gestore del mercato elettrico, entro il termine, stabilito nella Disciplina del mercato, di presentazione delle offerte nel mercato di aggiustamento, i margini residui di scambio di energia elettrica rispetto ai limiti ammissibili di trasporto tra le zone in ciascun periodo rilevante, risultanti in esito al mercato del giorno prima.

31.4 Il Gestore del mercato elettrico accetta le offerte di acquisto e di vendita presentate nel mercato di aggiustamento nel rispetto dei margini residui di scambio di energia tra le zone cui al comma 31.3, con l'obiettivo di massimizzare il valore netto delle transazioni.

31.5 Ai fini di quanto previsto dal comma 31.4, per valore netto delle transazioni si intende la differenza fra il valore complessivo delle offerte di acquisto e il valore complessivo delle offerte di vendita.

31.6 Il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica venduta o acquistata nel mercato di aggiustamento è unico per tutte le offerte di vendita o di acquisto accettate relative a punti di dispacciamento per unità di produzione o di consumo i cui corrispondenti punti di dispacciamento sono localizzati nella medesima zona.

31.7 In presenza di più offerte di vendita caratterizzate da uno stesso prezzo si applica, salvo quanto disposto al comma 31.9 il seguente ordine di priorità:

a) le offerte di vendita delle unità essenziali ai fini della sicurezza, nelle ore in cui sono dichiarate indispensabili ai sensi dell'Articolo 64;
b) le offerte di vendita delle unità di produzione alimentate da fonti rinnovabili non programmabili;
c) le offerte di vendita delle unità di produzione alimentate da fonti rinnovabili diverse da quelle di cui alla lettera b);
d) le offerte di vendita delle unità di produzione di cogenerazione;
e) le offerte di vendita delle unità di produzione CIP6/92 e delle unità di produzione d.lgs. 387/03 o l. 239/04;
f) le offerte di vendita delle unità di produzione alimentate esclusivamente da fonti nazionali di energia combustibile primaria, per una quota massima annuale non superiore al quindici per cento di tutta l'energia primaria necessaria per generare l'energia elettrica consumata;
g) le altre offerte di vendita.

31.8 Qualora un'offerta di vendita rientri in più di una delle categorie di cui al comma 31.7, la medesima offerta è inserita nella categoria con livello di priorità maggiore.

31.9 All'interno di ciascuna categoria di offerte di cui al comma 31.7 hanno priorità le offerte bilanciate.

31.10 Ai fini di quanto previsto dal comma 31.9, per offerte bilanciate si intendono offerte di vendita a prezzo nullo e offerte di acquisto senza indicazione di prezzo, identificate attraverso il medesimo codice alfanumerico, per le quali le rispettive quantità si equilibrano, purché relative a punti di dispacciamento localizzati nella stessa zona.

Articolo 32

Criteri di registrazione dei programmi post-MSD di immissione e di prelievo e di assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto nel mercato per il servizio di dispacciamento

32.1 I programmi di immissione e di prelievo in esecuzione di acquisti e vendite concluse nel mercato per il servizio di dispacciamento sono registrati dal Gestore del mercato elettrico secondo le modalità previste nella Disciplina del mercato.

32.2 I diritti di utilizzo della capacità di trasporto nel mercato per il servizio di dispacciamento sono assegnati da Terna contestualmente all'accettazione delle offerte di acquisto e di vendita presentate nel suddetto mercato.

32.3 Terna accetta le offerte di acquisto e di vendita presentate nel mercato per il servizio di dispacciamento secondo i criteri di cui all'Articolo 59.

32.4 Terna comunica al Gestore del mercato elettrico le offerte di acquisto e di vendita accettate nel mercato per il servizio di dispacciamento.

32.5 In esito al mercato per il servizio di dispacciamento, il Gestore del mercato elettrico comunica i programmi post-MSD-ex-ante di immissione e di prelievo agli utenti del dispacciamento.

TITOLO 3
AGGREGAZIONE DELLE MISURE AI FINI DEL DISPACCIAMENTO

Articolo 33

Responsabile dell'aggregazione delle misure ai fini della quantificazione dei corrispettivi di dispacciamento

33.1 Terna è responsabile dell'aggregazione delle misure dell'energia elettrica ai fini della quantificazione dei corrispettivi di dispacciamento.

33.2 Per il periodo regolatorio 2004-2007, ai fini dell'aggregazione, Terna si avvale dell'opera delle imprese distributrici, secondo quanto previsto ai successivi articoli 34 e 35.

33.3 A partire dall'anno 2008, ai fini dell'aggregazione, Terna si avvale dell'opera di soggetti individuati con procedure ad evidenza pubblica.

33.4 Entro il giorno venticinque (25) del mese successivo a quello di competenza, Terna calcola l'energia elettrica immessa per punto di dispacciamento e per periodo rilevante, nonché l'energia elettrica prelevata per punto di dispacciamento e per periodo rilevante.

33.5 Qualora un'impresa distributrice non adempia agli obblighi di comunicazione ed aggregazione di cui all'Articolo 34:

a) Terna ne dà comunicazione all'Autorità ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza;

b) l'impresa distributrice inadempiente risponde in solido verso Terna delle obbligazioni sorte in conseguenza nell'erogazione del servizio di dispacciamento.

33.6 Al termine del secondo mese successivo a quello di competenza, Terna paga alle imprese distributrici aventi punti di prelievo trattati su base oraria sulla propria rete di distribuzione il corrispettivo a remunerazione dell'attività prestata dalle medesime imprese ai sensi dell'Articolo 35 pari a:

a) Per un numero compreso fra 1 e 50 di punti di prelievo trattati su base oraria compresi nell'ambito di competenza dell'impresa distributrice e iscritti nel registro di cui al comma 37.1:

$$CAP_D = 400€/mese + (UdD\text{^}1/2)^* \overline{CAP_{DU}}\ €/mese$$

b) Per un numero compreso fra 51 e 100 di punti di prelievo trattati su base oraria compresi nell'ambito di competenza dell'impresa distributrice e iscritti nel registro di cui al comma 37.1:

$$CAP_D = 400€/mese + (UdD\text{^}1/2)^* \overline{CAP_{DU}}\ €/mese + (PTO_P - 50)^* \overline{CAP_{D50}}\ €/mese$$

c) Per un numero superiore a 100 di punti di prelievo trattati su base oraria compresi nell'ambito di competenza dell'impresa distributrice e iscritti nel registro di cui al comma 37.1:

$$CAP_D = 400€/mese + (UdD\text{^}1/2)^* \overline{CAP_{DU}}\ €/mese + 50^* \overline{CAP_{D50}}\ €/mese + (PTO_P - 100)^* \overline{CAP_{D100}}\ €/mese$$

Dove:

- PTO_P è il numero di punti di prelievo trattati su base oraria compresi nell'ambito di e competenza dell'impresa distributrice e iscritti nel registro di cui al comma 37.1;
- UdD è il numero di soggetti che hanno concluso un contratto di distribuzione con l'impresa Distributrice;
- $\overline{CAP_{DU}}$ e $\overline{CAP_{D50}}$ e $\overline{CAP_{D100}}$ sono i corrispettivi unitari di cui alla Tabella 6 allegata al presente provvedimento.

Articolo 34
Aggregazione delle misure delle immissioni di energia elettrica ai fini della quantificazione dei corrispettivi di dispacciamento per il periodo regolatorio 2004-2007

34.1 Le imprese distributrici comunicano, entro il giorno quindici (15) del mese successivo a quello di competenza, a Terna le misure delle immissioni di energia elettrica relative a punti di immissione ubicati nella propria rete.

34.2 Terna aggrega le misure delle immissioni di energia elettrica ad essa comunicate dalle imprese distributrici ai sensi del comma precedente, nonché delle immissioni di energia elettrica relative a punti di immissione ubicati sulla rete di trasmissione nazionale ed appartenenti ad un medesimo punto di dispacciamento.

34.3 Ai fini dello svolgimento delle attività di cui al presente articolo le imprese distributrici possono avvalersi dell'opera di imprese distributrici di riferimento terze.

Articolo 35
Aggregazione delle misure dei prelievi di energia elettrica ai fini della quantificazione dei corrispettivi di dispacciamento per il periodo regolatorio 2004-2007

35.1 Le imprese distributrici sottese aggregano e comunicano, entro il giorno quindici (15) del mese successivo a quello di competenza, alle imprese distributrici di riferimento le misure dei prelievi di energia elettrica relativi a punti di prelievo ubicati nel proprio ambito di competenza ed appartenenti ad un medesimo punto di dispacciamento.

35.2 Le imprese distributrici di riferimento aggregano e comunicano, entro il giorno venti (20) del mese successivo a quello di competenza, a Terna le misure dei prelievi di energia elettrica ad esse comunicati dalle imprese distributrici sottese ai sensi del comma precedente, nonché dei prelievi di energia elettrica relative a punti di prelievo ubicati nel proprio ambito di competenza ed appartenenti ad un medesimo punto di dispacciamento.

35.3 Terna aggrega le misure dei prelievi di energia elettrica ad essa comunicati dalle imprese distributrici di riferimento ai sensi del comma precedente, ed appartenenti ad un medesimo punto di dispacciamento.

35.4 Ai fini dello svolgimento delle attività di cui ai commi 35.1 e 35.2 le imprese distributrici possono avvalersi dell'opera di imprese distributrici di riferimento terze.

35.5 Le imprese distributrici comunicano, entro il giorno venti (20) del mese successivo a quello di competenza, a ciascun utente del dispacciamento le misure dei prelievi di energia elettrica relativi a punti di prelievo ubicati nel proprio ambito di competenza ed appartenenti ad un punto di dispacciamento nella titolarità dell'utente medesimo.

Articolo 36

Corrispettivi per il servizio di aggregazione delle misure delle immissioni e dei prelievi

36.1 Entro il giorno dieci (10) del secondo mese successivo a quello di competenza, l'utente del dispacciamento per unità di produzione non rilevanti paga a Terna il corrispettivo per l'aggregazione delle misure in immissione come il prodotto fra il corrispettivo unitario $\overline{CAI}$ di cui alla Tabella 5 allegata al presente provvedimento e il numero di punti di immissione delle unità di produzione non rilevanti nella propria titolarità, ad eccezione di quelli relativi ad unità di produzione d.lgs. 387/03 o l. 239/04.

36.2 Entro il giorno dieci (10) del secondo mese successivo a quello di competenza, il gestore di rete che ritira l'energia ai sensi del decreto legislativo n. 387/03 o della legge n. 239/04, ovvero il Gestore del sistema elettrico nel caso sia il medesimo Gestore a ritirare l'energia, paga a Terna il corrispettivo per l'aggregazione delle misure in immissione come definito nel comma precedente per ogni punto di immissione relativo alle unità di produzione d.lgs. 387/03 o l. 239/04.

36.3 Entro il giorno dieci (10) del secondo mese successivo a quello di competenza, l'utente del dispacciamento per unità di consumo paga a Terna il corrispettivo unitario per l'aggregazione delle misure dei prelievi risultante dalla somma dei valori $\overline{CAP_D}$ e $\overline{CAP_G}$ di cui alla Tabella 6 allegata al presente provvedimento per ogni punto di misura in prelievo trattato su base oraria nella propria titolarità.

36.4 Per gli anni 2006 e 2007 l'Autorità provvederà ad aggiornare annualmente i corrispettivi per il servizio di aggregazione delle misure sulla base dei livelli effettivi di qualità di erogazione del servizio di aggregazione delle misure dell'energia elettrica i fini del dispacciamento tenendo conto delle responsabilità dei diversi soggetti coinvolti.

Articolo 37

Anagrafica dei punti di immissione e di prelievo

37.1 Le imprese distributrici tengono un registro elettronico dei punti immissione e dei punti di prelievo corrispondenti localizzati nel loro ambito di competenza, organizzato con un codice alfanumerico identificativo omogeneo su tutto il territorio nazionale.

37.2 Terna, con il coinvolgimento delle imprese distributrici e dei soggetti interessati, coordina la definizione del codice alfanumerico identificativo omogeneo su tutto il territorio nazionale di cui al comma precedente, nonché le regole di manutenzione e aggiornamento dello medesimo, affinché le imprese distributrici pervengano alla piena applicazione del suddetto codice entro il 30 giugno 2006.

37.3 Terna, sentite le imprese distributrici, definisce il contenuto minimo dei registri di cui al comma 37.1 ai fini del dispacciamento e le condizioni necessarie ad assicurarne l'interoperabilità ai fini di quanto previsto nel presente provvedimento.

37.4 Entro il sest'ultimo giorno del mese precedente a quello di competenza le imprese distributrici comunicano a ciascun utente del dispacciamento, ad esclusione dell'Acquirente unico, l'elenco dei punti di prelievo o di immissione nella titolarità di tale utente iscritti nel registro di cui al comma 37.1 ed appartenenti ad un medesimo punto di dispacciamento.

37.5 Entro il giorno 20 del mese successivo a quello di competenza le imprese distributrici comunicano a Terna, secondo modalità dalla medesima definite, le informazioni necessarie alla regolazione dei corrispettivi per il servizio di aggregazione delle misure dell'energia elettrica ai fini del dispacciamento.

TITOLO 4
REGOLAZIONE DEI CORRISPETTIVI PER IL SERVIZIO DI DISPACCIAMENTO E DELLE CONNESSE GARANZIE

SEZIONE 1
REGOLAZIONE DEI CORRISPETTIVI

Articolo 38
Corrispettivi di dispacciamento

38.1 Entro il giorno dieci (10) del secondo mese successivo a quello di competenza, l'utente del dispacciamento:

a) paga a Terna se negativi, ovvero riceve da Terna se positivi, i corrispettivi di sbilanciamento effettivo di cui all'Articolo 40 relativi ai Conti di Sbilanciamento Effettivo al medesimo intestati, ad eccezione dei punti di dispacciamento delle unità di produzione d.lgs. 387/03 o l. 239/04;;
b) qualora responsabile di punti di dispacciamento per unità abilitate paga a Terna il corrispettivo per mancato rispetto degli ordini di dispacciamento di cui all'Articolo 42;
c) qualora responsabile di punti di dispacciamento per unità di consumo, paga a Terna se negativi, ovvero riceve da Terna se positivi, il corrispettivo di non arbitraggio di cui ai commi 41.4 e 41.5 ed il corrispettivo per l'approvvigionamento delle risorse nel mercato per il servizio di dispacciamento di cui all'Articolo 44;
d) qualora responsabile di punti di dispacciamento per unità di consumo, paga a Terna i corrispettivi di cui agli articoli da 44 a 48.

38.2 Entro il giorno dieci (10) del secondo mese successivo a quello di competenza, il Gestore del mercato elettrico paga a Terna se negativo, ovvero riceve da Terna se positivo:

a) il corrispettivo per l'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto nel mercato del giorno prima di cui al comma 43.5;

b) il corrispettivo per l'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto nel mercato di aggiustamento di cui al comma 43.6;

c) il corrispettivo di non arbitraggio di cui al comma 41.3.

38.3 Entro il giorno dieci (10) del secondo mese successivo a quello di competenza, gli operatori di mercato pagano al Gestore del mercato elettrico se negativi, ovvero ricevono dal medesimo Gestore se positivi, i corrispettivi di cui all'Articolo 43.

38.4 Entro il giorno dieci (10) del secondo mese successivo a quello di competenza, l'Acquirente unico paga a Terna se negativi, ovvero riceve da Terna se positivi, i corrispettivi di sbilanciamento effettivo di cui al comma 40.7, relativi ai punti di dispacciamento per unità di produzione d.lgs. 387/03 o l. 239/04.

Articolo 39

Criteri generali per la quantificazione dei corrispettivi di sbilanciamento effettivo

39.1 Lo sbilanciamento effettivo è pari, per ciascun punto di dispacciamento e in ciascun periodo rilevante, alla componente del saldo fisico del Conto di Sbilanciamento Effettivo relativa al medesimo punto di dispacciamento e al medesimo periodo rilevante.

39.2 Nel caso in cui lo sbilanciamento effettivo per un punto di dispacciamento in un periodo rilevante sia negativo, l'utente del dispacciamento paga a Terna un corrispettivo di sbilanciamento effettivo per l'energia elettrica acquistata nell'ambito del servizio di dispacciamento.

39.3 Nel caso in cui lo sbilanciamento effettivo per un punto di dispacciamento in un periodo rilevante sia positivo, l'utente del dispacciamento incassa da Terna un corrispettivo di sbilanciamento effettivo per l'energia elettrica venduta nell'ambito del servizio di dispacciamento.

39.4 Ai fini della determinazione dei prezzi di sbilanciamento effettivo di cui al successivo Articolo 40, per sbilanciamento aggregato zonale si intende la somma algebrica degli sbilanciamenti registrati in tutti i punti di dispacciamento localizzati nella stessa zona.

Articolo 40
Corrispettivi di sbilanciamento effettivo

40.1 Entro il giorno venticinque (25) del mese successivo a quello di competenza, Terna calcola, per ciascun punto di dispacciamento per unità di produzione relativo ad unità di produzione rilevanti e per ciascun punto di dispacciamento per unità di consumo relativo ad unità di consumo rilevanti, per ciascun punto di dispacciamento di importazione e per ciascun punto di dispacciamento di esportazione un corrispettivo di sbilanciamento effettivo pari al prodotto tra lo sbilanciamento effettivo relativo al medesimo punto di dispacciamento e:

a) il prezzo di sbilanciamento di cui al comma 40.3, nel caso di sbilanciamento effettivo positivo;
b) il prezzo di sbilanciamento di cui al comma 40.4, nel caso di sbilanciamento effettivo negativo.

40.2 Entro il giorno venticinque (25) del mese successivo a quello di competenza, Terna calcola, per ciascun punto di dispacciamento per unità di produzione relativo ad unità di produzione non rilevanti e per ciascun punto di dispacciamento per unità di consumo relativo ad unità di consumo non rilevanti, un corrispettivo di sbilanciamento effettivo pari al prodotto tra lo sbilanciamento effettivo relativo al medesimo punto di dispacciamento e il prezzo di sbilanciamento di cui al comma 40.5.

40.3 Il prezzo di sbilanciamento per la valorizzazione degli sbilanciamenti effettivi positivi di cui al comma 40.1, lettera a), è pari:

a) in ciascun periodo rilevante in cui lo sbilanciamento aggregato zonale è positivo, al valore minimo tra:
   i) il prezzo più basso tra quelli delle offerte di acquisto accettate nel mercato per il servizio di dispacciamento ai fini del bilanciamento in tempo reale in quel periodo rilevante, nella zona in cui è localizzato il punto di dispacciamento e
   ii) il prezzo di valorizzazione delle offerte di vendita accettate nel mercato del giorno prima nel periodo rilevante nella medesima zona;
b) in ciascun periodo rilevante in cui lo sbilanciamento aggregato zonale è negativo, al prezzo di valorizzazione delle offerte di vendita accettate nel mercato del giorno prima in quel periodo rilevante, nella zona in cui è localizzato il punto di dispacciamento.

40.4 Il prezzo di sbilanciamento per la valorizzazione degli sbilanciamenti effettivi negativi di cui al comma 40.1, lettera b), è pari:

a) in ciascun periodo rilevante in cui lo sbilanciamento aggregato zonale è positivo, al prezzo di valorizzazione delle offerte di vendita accettate nel mercato del giorno prima nel periodo rilevante nella zona in cui è localizzato il punto di dispacciamento;

b) in ciascun periodo rilevante in cui lo sbilanciamento aggregato zonale è negativo, al valore massimo tra:
   i) il prezzo più alto tra quelli delle offerte di vendita accettate nel mercato per il servizio di dispacciamento ai fini del bilanciamento in tempo reale in quel periodo rilevante, nella zona in cui è localizzato il punto di dispacciamento e
   ii) il prezzo di valorizzazione delle offerte di vendita accettate nel mercato del giorno prima in quel periodo rilevante, nella medesima zona.

40.5 Il prezzo di sbilanciamento per la valorizzazione degli sbilanciamenti effettivi di cui al comma 40.2 è pari:

a) in ciascun periodo rilevante in cui lo sbilanciamento aggregato zonale è positivo, al valore minimo tra:
   i) il prezzo medio delle offerte di acquisto accettate nel mercato per il servizio di dispacciamento ai fini del bilanciamento in tempo reale, ponderato per le relative quantità, in quel periodo rilevante, nella zona in cui è localizzato il punto di dispacciamento e
   ii) il prezzo di valorizzazione delle offerte di vendita accettate nel mercato del giorno prima nel periodo rilevante nella medesima zona;
b) in ciascun periodo rilevante in cui lo sbilanciamento aggregato zonale è negativo, al valore massimo tra:
   i) il prezzo medio delle offerte di vendita accettate nel mercato per il servizio di dispacciamento ai fini del bilanciamento in tempo reale, ponderato per le relative quantità, in quel periodo rilevante, nella zona in cui è localizzato il punto di dispacciamento e
   ii) il prezzo di valorizzazione delle offerte di vendita accettate nel mercato del giorno prima in quel periodo rilevante, nella medesima zona.

40.6 Per i punti di dispacciamento per unità di produzione alimentate da fonti rinnovabili non programmabili, nonché per i punti di dispacciamento di importazione o di esportazione relativi a frontiere elettriche appartenenti ad una rete di interconnessione per la quale non è attuato il controllo degli scambi programmati, il prezzo di sbilanciamento è pari al prezzo di valorizzazione delle offerte di vendita dell'energia elettrica accettate nel mercato del giorno prima nel periodo rilevante e nella zona in cui è localizzato il punto di dispacciamento.

40.7 Per i punti di dispacciamento per unità di produzione d.lgs. 387/03 o l. 239/04 il prezzo di sbilanciamento è pari al prezzo di valorizzazione delle offerte di acquisto dell'energia elettrica accettate nel mercato del giorno prima nel periodo rilevante.

40.8 Durante il periodo di rientro in servizio, per i punti di dispacciamento per unità di produzione rilevanti interessate dal rientro in servizio, il prezzo di sbilanciamento è pari al prezzo di valorizzazione delle offerte di vendita dell'energia elettrica accettate nel mercato del giorno prima nella zona in cui è localizzato il punto di dispacciamento. Nel periodo di rientro in servizio le unità di produzione abilitate sono interdette dalla partecipazione al mercato per il servizio di dispacciamento.

Articolo 41
Corrispettivo di non arbitraggio

41.1 Entro il giorno venticinque (25) del mese successivo a quello di competenza, Terna calcola il corrispettivo di non arbitraggio pari, per ciascun periodo rilevante, alla differenza tra il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica venduta nel mercato del giorno prima di cui al comma 30.4, lettera b), e il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica acquistata nel mercato del giorno prima di cui al comma 30.4, lettera c), della zona in cui è localizzato il punto di dispacciamento.

41.2 Per ciascuna vendita o acquisto nel mercato di aggiustamento relativa a un punto di dispacciamento per unità di consumo, l'operatore di mercato che ha presentato l'offerta paga al Gestore del mercato elettrico, se negativo, o riceve dal medesimo Gestore, se positivo, un corrispettivo pari al prodotto tra il corrispettivo unitario di cui al comma 41.1 e la medesima vendita o acquisto.

41.3 Il Gestore del mercato elettrico paga a Terna, se negativo, o riceve da Terna, se positivo, un ammontare pari alla somma dei corrispettivi di cui al comma 41.2.

41.4 Per ciascuna vendita o acquisto nel mercato per il servizio di dispacciamento relativa a un punto di dispacciamento per unità di consumo, l'utente del dispacciamento che ha presentato l'offerta paga a Terna, se negativo, o riceve da Terna, se positivo, un corrispettivo pari al prodotto tra il corrispettivo unitario di cui al comma 41.1 e la medesima vendita o acquisto.

41.5 Per lo sbilanciamento effettivo relativo a un punto di dispacciamento per unità di consumo, l'utente del dispacciamento paga a Terna, se negativo, o riceve da Terna, se positivo, un corrispettivo di non arbitraggio pari al prodotto tra il corrispettivo unitario di cui al comma 41.1 e lo sbilanciamento effettivo cambiato di segno.

Articolo 42
Corrispettivi di mancato rispetto degli ordini di dispacciamento di Terna

42.1 Entro il giorno venticinque (25) del mese successivo a quello di competenza, Terna calcola, con riferimento a ciascun periodo rilevante e ai soli punti di dispacciamento per unità abilitate, il corrispettivo di mancato rispetto degli ordini di dispacciamento di Terna determinato ai sensi del presente articolo.

42.2 Il corrispettivo di cui al presente articolo è definito al fine di evitare che l'utente del dispacciamento possa trarre profitto dal mancato rispetto degli impegni assunti nei confronti di Terna nel mercato per il servizio di dispacciamento. Tale eventualità si concretizza nei periodi rilevanti in cui ricorrono le seguenti condizioni:

a) Terna ha accettato una o più offerte di vendita relative a un punto di dispacciamento per unità abilitata e:
   i. lo sbilanciamento aggregato zonale è positivo;
   ii. lo sbilanciamento effettivo del medesimo punto di dispacciamento è negativo;

b) in un dato periodo rilevante, Terna ha accettato una o più offerte di acquisto relative a un punto di dispacciamento per unità abilitata e:
   i. lo sbilanciamento aggregato zonale è negativo;
   ii. lo sbilanciamento effettivo del medesimo punto di dispacciamento è positivo.

42.3 Il corrispettivo di mancato rispetto degli ordini di dispacciamento è pari al prodotto tra la quantità di mancato rispetto degli ordini di dispacciamento cui al comma 42.6 e il corrispettivo unitario di cui al comma 42.9.

42.4 Il corrispettivo di cui al comma 42.3 si applica solo nel caso in cui lo sbilanciamento effettivo del punto di dispacciamento è di segno opposto allo sbilanciamento aggregato zonale.

42.5 Ai fini della determinazione della quantità di mancato rispetto degli ordini di dispacciamento, Terna ordina, con riferimento a ciascun punto di dispacciamento e a ciascun periodo rilevante:
a) le offerte di vendita accettate nel mercato per il servizio di dispacciamento per valori decrescenti rispetto al prezzo;
b) le offerte di acquisto accettate nel mercato per il servizio di dispacciamento per valori crescenti rispetto al prezzo.

42.6 Per ciascuna offerta accettata e ordinata ai sensi del comma precedente la quantità di mancato rispetto degli ordini di dispacciamento è pari al minor valore tra:
a) il valore assoluto della quantità dell'offerta accettata e
b) il valore assoluto della somma tra lo sbilanciamento effettivo del punto di dispacciamento a cui l'offerta si riferisce e le quantità delle offerte accettate che la precedono nell'ordine di cui al comma 42.5.

42.7 Con riferimento a ciascuna offerta di vendita accettata, qualora la somma di cui al comma 42.6, lettera b), sia maggiore o uguale a zero la quantità di mancato rispetto degli ordini di dispacciamento è zero.

42.8 Con riferimento a ciascuna offerta di acquisto accettata, qualora la somma di cui al comma 42.6, lettera b), sia minore o uguale a zero la quantità di mancato rispetto degli ordini di dispacciamento è zero.

42.9 Il corrispettivo unitario di mancato rispetto di un ordine di dispacciamento è pari:
a) con riferimento ad un'offerta di vendita, alla differenza fra il prezzo di valorizzazione delle offerte di vendita nel mercato del giorno prima nella zona in cui è localizzato il punto di dispacciamento e il prezzo dell'offerta di vendita accettata nel mercato per il servizio di dispacciamento per il medesimo punto di dispacciamento;
b) con riferimento ad un'offerta di acquisto, alla differenza tra il prezzo dell'offerta di acquisto accettata nel mercato per il servizio di dispacciamento per il punto di dispacciamento e il prezzo di valorizzazione delle offerte di vendita nel mercato del giorno prima nella zona in cui è localizzato il medesimo punto di dispacciamento.

Articolo 43

Corrispettivi per l'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto

43.1 Entro il giorno venticinque (25) del mese successivo a quello di competenza il Gestore del mercato elettrico calcola, con riferimento a ciascun periodo rilevante, il corrispettivo per l'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto nel mercato del giorno prima a carico degli operatori di mercato, determinato ai sensi dei commi da 43.2 a 43.4.

43.2 Per ciascun punto di dispacciamento per unità di produzione, ad eccezione dei punti di dispacciamento per unità di produzione d.lgs. 387/03 o l. 239/04, e per ciascun punto di dispacciamento di importazione il corrispettivo di cui al comma 43.1 a carico dell'operatore di mercato del medesimo punto è pari alla differenza tra i seguenti elementi:

a) il prodotto tra il programma C.E.T. post-MGP di immissione e il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica di cui al 30.4, lettera b), nella zona in cui il punto è ubicato;
b) il prodotto tra il programma C.E.T. post-MGP di immissione e il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica di cui al comma 30.4, lettera c).

43.3 Per ciascun punto di dispacciamento per unità di consumo riferito ad un'unità di pompaggio e per ciascun punto di dispacciamento di esportazione, il corrispettivo di cui al comma 43.1 a carico dell' operatore di mercato del medesimo punto è pari alla differenza tra i seguenti elementi:

a) il prodotto tra il programma C.E.T. post-MGP di prelievo e il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica di cui al comma 30.4, lettera b), nella zona in cui è ubicato tale punto;
b) il prodotto tra il programma C.E.T. post-MGP di prelievo e il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica di cui al comma 30.4, lettera c).

43.4 Per ciascun punto di dispacciamento per unità di produzione d.lgs. 387/03 o l. 239/04, il corrispettivo di cui al comma 43.1 a carico dell'Acquirente Unico è calcolato secondo le modalità previste all'articolo 7 della deliberazione n. 34/05.

43.5 Il corrispettivo per l'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto a carico del Gestore del mercato elettrico è pari alla somma dei seguenti elementi:

a) il prodotto, per ciascun punto di dispacciamento per unità di produzione d.lgs. 387/03 o l. 239/04, tra i programmi post-MGP cumulati di immissione e il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica di cui al comma 30.4, lettera c);
b) il prodotto, per ciascun punto di dispacciamento per unità di produzione, ad eccezione di quelli previsti al comma 43.4, e per ciascun punto di dispacciamento di importazione, tra i programmi post-MGP cumulati di immissione e il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica di cui al 30.4, lettera b), nella zona in cui è ubicato il punto di dispacciamento;
c) il prodotto, per ciascun punto di dispacciamento per unità di consumo relativo ad unità di consumo, tra i programmi post-MGP cumulati di prelievo e il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica di cui al comma 30.4, lettera c);

d) il prodotto, per ciascun punto di dispacciamento relativo ad unità di pompaggio e per ciascun punto di dispacciamento di esportazione, tra i programmi post-MGP cumulati di prelievo e il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica di cui al 30.4, lettera b), nella zona in cui è ubicato il punto di dispacciamento.

43.6 Entro il giorno venticinque (25) del mese successivo a quello di competenza il Gestore del mercato elettrico calcola, con riferimento a ciascun periodo rilevante, il corrispettivo per l'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto nel mercato di aggiustamento, a carico Gestore del mercato elettrico, pari alla somma, cambiata di segno, dei seguenti elementi:

a) il prodotto tra le vendite nel mercato di aggiustamento e il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica venduta nel mercato di aggiustamento nella zona in cui è ubicato il punto di dispacciamento a cui la vendita si riferisce;
b) il prodotto tra gli acquisti nel mercato di aggiustamento e il prezzo dell'energia elettrica acquista nel mercato di aggiustamento nella zona in cui è ubicato il punto di dispacciamento a cui l'acquisto si riferisce.

Articolo 44

Corrispettivi per l'approvvigionamento delle risorse nel mercato per il servizio di dispacciamento

44.1 Entro il giorno venticinque (25) del mese successivo a quello di competenza Terna calcola la somma fra:

a) il saldo fra i proventi e gli oneri maturati nel mese precedente per effetto dell'applicazione dei corrispettivi di sbilanciamento effettivo di cui all'Articolo 40, dei corrispettivi di non arbitraggio di cui all'Articolo 41 e dei corrispettivi di mancato rispetto degli ordini di dispacciamento di Terna di cui all'Articolo 42;
b) il saldo fra i proventi e gli oneri maturati da Terna nel mese precedente nel mercato per il servizio di dispacciamento, di cui all'Articolo 60, e nell'approvvigionamento delle risorse per il dispacciamento al di fuori del mercato di cui all'articolo Articolo 61;
c) il saldo fra i proventi e gli oneri maturati da Terna nel secondo mese precedente per il servizio di aggregazione delle misure di cui ai commi 33.6 e 36.3 relativamente al corrispettivo CAP_D.

44.2 Il corrispettivo unitario per l'approvvigionamento delle risorse nel mercato per il servizio di dispacciamento è pari al rapporto fra:

a) la somma tra il saldo complessivo di cui al comma 44.1 e il gettito calcolato da Terna ai sensi dell'articolo 7, comma 7.4, secondo periodo, della deliberazione n. 205/04;
b) l'energia elettrica prelevata da tutti gli utenti del dispacciamento.

44.3 Entro il medesimo termine di cui al comma 44.1, Terna determina, per ciascun utente del dispacciamento, il corrispettivo per l'approvvigionamento delle risorse nel mercato per il servizio di dispacciamento pari al prodotto tra il corrispettivo unitario di cui al comma 44.2 e l'energia elettrica prelevata dal medesimo utente del dispacciamento.

Articolo 45

Corrispettivo a copertura dei costi delle unità essenziali per la sicurezza del sistema

45.1 Entro il giorno venticinque (25) del mese successivo a quello di competenza, Terna calcola il corrispettivo unitario a copertura dei costi connessi alla remunerazione delle unità essenziali per la sicurezza del sistema di cui all'Articolo 64 come rapporto tra i medesimi costi e l'energia elettrica prelevata da tutti gli utenti del dispacciamento.

45.2 Entro il medesimo termine di cui al comma 451, Terna determina, per ciascun utente del dispacciamento, il corrispettivo a copertura dei costi delle unità essenziali per la sicurezza del sistema, pari al prodotto tra:

a) la somma del corrispettivo unitario di cui al comma 45.1 e del corrispettivo unitario a reintegrazione dei costi di generazione delle unità essenziali per la sicurezza del sistema elettrico di cui all'Articolo 65, riportato nella tabella 7 allegata al presente provvedimento;
b) l'energia elettrica prelevata dal medesimo utente del dispacciamento.

Articolo 46

Corrispettivo a copertura dei costi riconosciuti per il funzionamento di Terna

46.1 Entro il giorno venticinque (25) del mese successivo a quello di competenza Terna determina, per ciascun utente del dispacciamento, il corrispettivo a copertura dei costi riconosciuti per il funzionamento di Terna relativi all'attività di dispacciamento, nonché dei costi di Terna e del Gestore del mercato elettrico relativi alle attività funzionali al monitoraggio di cui alla deliberazione n. 50/05, pari al prodotto tra il corrispettivo unitario di 0,01 centesimi di euro/kWh e l'energia elettrica prelevata dal medesimo utente del dispacciamento.

Articolo 47

Corrispettivo a copertura dei costi derivanti dalla differenza tra perdite effettive e perdite standard nelle reti

47.1 Entro il giorno venticinque (25) del mese successivo a quello di competenza Terna determina, per ciascun utente del dispacciamento ad esclusione dell'Acquirente unico, il corrispettivo a copertura dei costi derivanti dalla differenza tra perdite effettive e perdite standard nelle reti, pari al prodotto tra il corrispettivo unitario di cui al comma 47.2 e l'energia elettrica prelevata dal medesimo utente del dispacciamento.

47.2 I valori del corrispettivo unitario a copertura dei costi derivanti dalla differenza tra perdite effettive e perdite standard nelle reti sono fissati come indicato nella tabella 1 allegata al presente provvedimento.

Articolo 48

Corrispettivo a copertura dei costi per la remunerazione della disponibilità di capacità produttiva

48.1 Entro il giorno venticinque (25) del mese successivo a quello di competenza Terna determina, per ciascun utente del dispacciamento, il corrispettivo a copertura dei costi per la remunerazione della disponibilità di capacità produttiva, pari al prodotto tra il corrispettivo unitario di cui al comma 48.2 e l'energia elettrica prelevata dal medesimo utente del dispacciamento.

48.2 I valori del corrispettivo unitario a copertura dei costi per la remunerazione della disponibilità di capacità produttiva sono fissati come indicato nella tabella 2 allegata al presente provvedimento.

SEZIONE 2
INADEMPIMENTI E GARANZIE

Articolo 49

Inadempimenti e gestione delle garanzie

49.1 Terna organizza e gestisce un sistema di garanzie, sulla base di modalità e condizioni stabilite nelle regole per il dispacciamento, determinando per ciascun utente del dispacciamento, la massima esposizione consentita in termini di saldo dei Conti di Sbilanciamento Effettivo, tenendo anche conto dei debiti e crediti maturati dal medesimo utente in relazione ai corrispettivi di dispacciamento diversi dal corrispettivo di sbilanciamento effettivo. A tal fine Terna:

a) definisce, per ciascun periodo rilevante, il prezzo per la valorizzazione dei programmi nei Conti di Sbilanciamento Effettivo e degli acquisti e delle vendite a termine registrate attribuite a ciascun utente del dispacciamento sulla base delle stime o, quando disponibile, del valore effettivo dei prezzi di sbilanciamento di cui all'Articolo 40;

b) definisce sulla base delle migliori stime disponibili l'energia elettrica prelevata utilizzata per la determinazione del saldo del Conto di Sbilanciamento Effettivo fino a che non si renda noto il relativo dato di misura;

c) definisce sulla base della migliore stima disponibile l'energia elettrica immessa utilizzata per la determinazione del saldo del Conto di Sbilanciamento Effettivo fino a che non si renda noto il relativo dato di misura;

d) al fine di contenere, soprattutto nella fase di avvio dell'operatività del sistema di garanzie, i costi del medesimo sistema per gli utenti del dispacciamento:
   i) utilizza, nel definire il prezzo di cui alla lettera a), stime basate sui livelli medi dei prezzi di sbilanciamento;
   ii) definisce l'esposizione massima consentita a ciascun utente del dispacciamento mediante l'accettazione di differenti forme di garanzia, potendo accettare anche forme di copertura parziale in considerazione delle caratteristiche di onorabilità e solvibilità del medesimo utente.

49.2 Qualora la somma dei saldi dei Conti di Sbilanciamento Effettivo e degli acquisti e delle vendite a termine registrati e relativi a periodi rilevanti con riferimento ai quali non è ancora avvenuta la registrazione dei programmi di immissione e di prelievo post-MA, relativa ad un utente del dispacciamento sia superiore all'esposizione massima del medesimo utente, Terna richiede al medesimo utente la reintegrazione delle garanzie entro i termini stabiliti nelle regole per il dispacciamento. Nel caso di mancata integrazione entro i termini stabiliti ovvero di mancata reintegrazione delle garanzie a seguito dell'eventuale escussione delle medesime da parte di Terna, Terna adotta tutte le misure per limitare gli oneri per il sistema elettrico legati all'insolvenza dell'utente, potendo anche ricorrere alla risoluzione del contratto di dispacciamento.

49.3 Qualora dovessero emergere dei costi connessi a crediti non recuperabili per effetto dell'insolvenza degli utenti del dispacciamento non coperta dal sistema di garanzie sopra descritto, Terna è tenuta a darne immediata comunicazione all'Autorità che ne definisce le modalità di recupero attraverso un apposito corrispettivo.

49.4 Al fine di limitare i costi di cui al precedente comma 49.3, nel Regolamento di cui all'Articolo 17 è prevista la possibilità di registrare acquisti e vendite a termine e programmi di immissione e di prelievo limitatamente al periodo compreso tra il sessantesimo giorno precedente il giorno cui i medesimi acquisti, vendite e programmi si riferiscono e il termine previsto per la richiesta di registrazione di cui all'Articolo 22.

TITOLO 5
OBBLIGHI INFORMATIVI

Articolo 50
Comunicazione delle coperture

50.1 Gli operatori di mercato di punti di dispacciamento per unità di produzione e gli operatori di mercato di punti di dispacciamento di importazione dichiarano al Gestore del mercato elettrico, secondo le modalità e con le forme dallo stesso definite, le quantità oggetto dei contratti dagli stessi conclusi i cui corrispettivi siano rapportati alla valorizzazione dell'energia elettrica nel sistema delle offerte, ovvero dei contratti a questi connessi o conseguenti.

50.2 Il Gestore del mercato elettrico elabora i dati relativi ai contratti comunicati da ciascun operatore, per periodo rilevante e, ove possibile, per zona. Le elaborazioni di cui al presente comma vengono effettuate anche con riferimento agli acquisti e alle vendite a termine.

50.3 I dati ricevuti ai sensi del comma 50.2 sono resi accessibili all'Autorità tramite modalità telematiche.

Articolo 51
Pubblicazione dell'elenco degli operatori di mercato

51.1 Il Gestore del mercato elettrico pubblica nel proprio sito internet l'elenco degli operatori di mercato iscritti nel registro di cui al comma 17.1.

Articolo 52
Informazioni relative al mercato per il servizio di dispacciamento

52.1 Terna, prima dell'entrata in operatività del mercato per il servizio di dispacciamento, predispone e pubblica nel proprio sito internet un documento che descrive gli algoritmi, i modelli di rete e le procedure utilizzate per la selezione delle risorse nel mercato per il servizio di dispacciamento.

52.2 Terna, il giorno successivo a quello di competenza, pubblica nel proprio sito internet, per ciascuna zona e per ciascuna periodo rilevante, i seguenti dati e informazioni:

a) il numero di offerte di acquisto e di vendita ricevute e il numero di offerte di acquisto e di vendita accettate nel mercato per il servizio di dispacciamento;
b) le quantità complessive di energia elettrica oggetto di offerte di acquisto e di vendita accettate nel mercato per il servizio di dispacciamento;
c) i flussi di energia tra le zone risultanti in esecuzione dei programmi post-MSD-ex-ante;
d) il valore medio orario dei prezzi delle offerte di acquisto e di vendita accettate nel mercato per il servizio di dispacciamento;
e) il prezzo dell'offerta di acquisto accettata a prezzo più basso e il prezzo dell'offerta di vendita accettata a prezzo più alto nel mercato per il servizio di dispacciamento.

Articolo 53
Informazioni circa lo stato del sistema elettrico

53.1 Entro il 30 settembre di ciascun anno Terna elabora e pubblica sul proprio sito internet una previsione, riferita all'anno solare successivo, dei limiti di trasporto tra le zone, eventualmente differenziati per i diversi periodi dell'anno. Terna provvede periodicamente all'aggiornamento di detta previsione tenendo conto delle informazioni che si rendono disponibili.

53.2 Entro il 30 settembre di ciascun anno Terna elabora e pubblica sul proprio sito internet una previsione, riferita a ciascuna ora dell'anno solare successivo:

a) della domanda di potenza elettrica sul sistema elettrico nazionale;
b) della distribuzione percentuale tra le zone della domanda di cui alla precedente lettera a).

Terna provvede periodicamente all'aggiornamento di dette previsioni tenendo conto delle informazioni che si rendono disponibili e pubblica una relazione tecnica contenente la descrizione delle ipotesi, della metodologia e dei criteri utilizzati.

53.3 Con almeno 24 ore di anticipo rispetto al termine per la presentazione delle offerte sul mercato del giorno prima, Terna definisce e pubblica, per il giorno successivo, i valori dei limiti di trasporto tra le zone, eventualmente differenziati nei diversi periodi rilevanti.

53.4 Contemporaneamente alla pubblicazione dei valori limite di trasporto tra le zone di cui ai precedenti commi 53.1 e 53.2, Terna pubblica le ipotesi utilizzate per la loro determinazione.

53.5 Terna elabora e pubblica, entro il 30 settembre di ogni anno, la previsione della domanda di potenza elettrica sul sistema elettrico nazionale a valere per un periodo non inferiore ai sei anni successivi, tenendo anche conto della previsione della domanda di cui all'articolo 4, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 79/99, nonché le ipotesi e le metodologie utilizzate per la formulazione della previsione.

53.6 Terna contestualmente alla previsione di cui al comma precedente, pubblica, con riferimento al medesimo periodo, una valutazione della capacità di produzione complessivamente necessaria alla copertura della domanda prevista a garanzia della sicurezza di funzionamento del sistema elettrico e degli approvvigionamenti, nel rispetto degli indirizzi formulati dal Ministro delle attività produttive di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 79/99, nonché i criteri, le ipotesi e le metodologie utilizzate per la formulazione di detta valutazione.

Articolo 54

Obblighi di registrazione, archiviazione e comunicazione di dati e informazioni relative alle unità essenziali per la sicurezza del sistema elettrico nazionale

54.1 Per ciascuna unità essenziale per la sicurezza del sistema elettrico nazionale inclusa nell'elenco di cui all'Articolo 63, Terna registra e archivia per un periodo di 24 mesi i seguenti dati e informazioni:

a) i periodi rilevanti dell'anno comunicati da Terna ai sensi del comma 64.1;
b) per ciascuno dei periodi rilevanti di cui al comma 64.1, la motivazione a supporto della comunicazione a supporto del medesimo comma;
c) la produzione netta immessa in rete dall'unità di produzione in ciascun periodo rilevante dell'anno;
d) i programmi finali al quarto d'ora dell'unità di produzione in ciascun periodo rilevante dell'anno;
e) i periodi di indisponibilità programmata ed accidentale nell'anno dell'unità di produzione.

Articolo 55

Obblighi informativi connessi alla partecipazione di Terna al mercato dell'energia

55.1 Terna pubblica il giorno successivo a quello di competenza le quantità di energia elettrica acquistate e le quantità di energia elettrica vendute in ciascun periodo rilevante nel mercato del giorno prima e nel mercato di aggiustamento.

55.2 Terna pubblica il mese successivo a quello di competenza il costo sostenuto per acquistare l'energia elettrica, nonché i ricavi ottenuti dalla vendita di energia elettrica nel mercato del giorno prima e nel mercato di aggiustamento.

TITOLO 6
DISPACCIAMENTO DELLE UNITA' DI PRODUZIONE COMBINATA DI ENERGIA ELETTRICA E CALORE

Articolo 56

Ammissione degli utenti del dispacciamento di unità di produzione combinata di energia elettrica e calore al riconoscimento anticipato della priorità di dispacciamento nel primo periodo di esercizio

56.1 L'utente del dispacciamento di una unità di produzione combinata di energia elettrica e calore che intende beneficiare, nel corso del primo periodo di esercizio, della priorità di dispacciamento ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 79/99, ne fa richiesta al Gestore del sistema elettrico e, a tal fine, trasmette al medesimo Gestore nonché all'Autorità:

a) la documentazione tecnica attestante che, sulla base dei dati di progetto e degli esiti dei collaudi, la medesima unità di produzione è in grado di verificare le condizioni stabilite dalla deliberazione n. 42/02;

b) le informazioni di cui all'articolo 4, comma 2, lettere d) ed f), della medesima deliberazione;

c) la data di inizio del periodo di avviamento, a partire dalla quale intende avvalersi della priorità di dispacciamento.

56.2 Il Gestore del sistema elettrico verifica la documentazione allegata alla richiesta di cui al comma 56.1 e comunica a Terna, all'utente del dispacciamento, nonché all'Autorità, gli esiti della verifica entro 15 giorni dal ricevimento della medesima richiesta; decorso inutilmente tale termine, la richiesta si intende accolta e il Gestore del sistema elettrico ne dà comunicazione a Terna. La priorità di dispacciamento è riconosciuta all'unità di produzione a decorrere dalla data di inizio del periodo di avviamento fino al termine del primo periodo di esercizio, fatto salvo quanto disposto al comma 56.3 e al comma 58.1.

56.3 I soggetti per i quali è stata accolta la richiesta di cui al comma 56.1 sono tenuti a comunicare immediatamente all'Autorità e al Gestore del sistema elettrico l'eventuale verificarsi di situazioni in cui le unità di produzione, per cause sopravvenute, non risultino in grado di rispettare le condizioni stabilite dalla deliberazione n. 42/02. Dal giorno successivo al ricevimento della dichiarazione di cui al presente comma, Terna, su indicazione del Gestore del sistema elettrico, non riconosce la priorità di dispacciamento fino al termine del primo periodo di esercizio.

Articolo 57
Ammissione degli utenti di dispacciamento di unità di produzione combinata di energia elettrica e calore al riconoscimento anticipato della priorità di dispacciamento in anni successivi al primo periodo di esercizio

57.1 L'utente del dispacciamento di una unità di produzione combinata di energia elettrica e calore che beneficia della priorità di dispacciamento sulla base dei dati di esercizio riferiti all'anno solare precedente, come comunicati al Gestore del sistema elettrico entro il 31 marzo dell'anno in corso, che, per cause eccezionali, imprevedibili e indipendenti dalla volontà del produttore non risulti in grado di rispettare le condizioni stabilite dalla deliberazione n. 42/02 per l'anno in corso, può trasmettere al Gestore del sistema elettrico e all'Autorità una dichiarazione contenente tutti gli elementi che attestano l'eccezionalità e l'imprevedibilità di dette cause, entro 15 (quindici) giorni dal loro verificarsi. Dal giorno successivo al ricevimento della dichiarazione di cui al presente comma, Terna, su indicazione del Gestore del sistema elettrico non riconosce la priorità di dispacciamento fino al termine dell'anno in corso.

57.2 I soggetti di cui ai commi 57.1 e 56.3 che intendono beneficiare, nel corso dell'anno successivo, della priorità di dispacciamento ne fanno richiesta al Gestore del sistema elettrico e, a tal fine, trasmettono al medesimo Gestore, nonché all'Autorità, la documentazione tecnica attestante che, sulla base dei dati attesi per l'anno successivo, la medesima unità di produzione è in grado di verificare le condizioni stabilite dalla deliberazione n. 42/02, ivi incluse le informazioni di cui all'articolo 4 della medesima deliberazione.

57.3 Il Gestore del sistema elettrico verifica la dichiarazione di cui al comma 57.1 e la documentazione allegata alla richiesta di cui al comma 57.2 e comunica a Terna, all'utente del dispacciamento, nonché all'Autorità, gli esiti della verifica entro 15 giorni dal ricevimento della medesima richiesta; decorso inutilmente tale termine, la richiesta si intende accolta e il Gestore del sistema elettrico ne dà comunicazione a Terna. La priorità di dispacciamento è riconosciuta all'unità di produzione a decorrere dall'inizio dell'anno successivo alla richiesta e fino al termine dell'anno medesimo, fatto salvo quanto disposto al comma 57.4 e al comma 58.1.

57.4 I soggetti per i quali è stata accolta la richiesta di cui al comma 57.3 sono tenuti a comunicare immediatamente all'Autorità e al Gestore del sistema elettrico l'eventuale verificarsi di situazioni in cui le unità di produzione, per cause sopravvenute, non risultino in grado di rispettare le condizioni stabilite dalla deliberazione n. 42/02. Dal giorno successivo al ricevimento della comunicazione di cui al presente comma, Terna, su indicazione del Gestore del sistema elettrico, non riconosce la priorità di dispacciamento fino al termine dell'anno in corso e il beneficio di cui al comma 57.2 non può essere ulteriormente richiesto per l'anno successivo.

Articolo 58

Verifiche delle condizioni per il riconoscimento, sulla base di prestazioni attese, della produzione combinata di energia elettrica e calore come cogenerazione ai fini del riconoscimento anticipato della priorità di dispacciamento nel primo periodo di esercizio o in anni successivi al primo periodo di esercizio

58.1 L'Autorità verifica attraverso sopralluoghi e ispezioni, anche avvalendosi della Cassa Conguaglio per il settore elettrico ai sensi della deliberazione n. 60/04, la veridicità delle informazioni trasmesse ai sensi del comma 56.1 e del comma 57.2. Qualora la verifica dia esito negativo, la priorità di dispacciamento riconosciuta a seguito della richiesta di cui al comma 56.1 e al comma 57.2 viene meno a decorrere dal giorno successivo alla comunicazione dell'esito della verifica.

58.2 Con riferimento alle unità di produzione che abbiano beneficiato del riconoscimento anticipato della priorità di dispacciamento sulla base delle prestazioni attese, ai sensi dell'Articolo 56 e dell'Articolo 57, la dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, della deliberazione n. 42/02 deve essere resa entro il 15 gennaio e trasmessa anche all'Autorità. L'Autorità verifica l'effettivo raggiungimento degli indici previsti dalla deliberazione n. 42/02.

58.3 Qualora le verifiche di cui ai commi 58.1 e 58.2 diano esito negativo, l'utente del dispacciamento, relativamente all'unità di produzione per la quale si è avvalso senza titolo della priorità di dispacciamento, riconosce a Terna un corrispettivo di dispacciamento pari al prodotto tra le quantità di energia elettrica ceduta nel mercato del giorno prima e tramite acquisti e vendite a termine e il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica di cui al comma 30.4, lettera c). Tale corrispettivo è dovuto limitatamente a ciascuna delle ore in cui la priorità di dispacciamento è risultata determinante ai fini dell'assegnazione del diritto di immissione dell'energia elettrica nelle reti con obbligo di connessione di terzi.

58.4 Ai fini di quanto stabilito ai sensi del comma precedente, le ore in cui la priorità di dispacciamento risulta determinante ai fini dell'assegnazione del diritto di immissione dell'energia elettrica nelle reti con obbligo di connessione di terzi sono quelle in cui il prezzo contenuto nelle offerte di vendita nel mercato del giorno prima relativa alla predetta unità di produzione, ivi incluse le offerte assimilate ai sensi del comma 30.6 è pari al prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica venduta nella zona in cui è situata l'unità di produzione, di cui al comma 30.4, lettera b).

58.5 Nel caso in cui l'utente del dispacciamento di una unità di produzione combinata di energia elettrica e calore si sia avvalso senza titolo della priorità di dispacciamento, l'Autorità adotterà i provvedimenti sanzionatori di propria competenza.

58.6 In ogni caso l'esito delle verifiche di cui al presente articolo non determina il venire meno della priorità di dispacciamento riconosciuta nel periodo precedente le verifiche stesse.

PARTE III APPROVVIGIONAMENTO DELLE RISORSE PER IL SERVIZIO DI DISPACCIAMENTO

TITOLO 1
MODALITA' DI APPROVVIGIONAMENTO DELLE RISORSE PER IL DISPACCIAMENTO

Articolo 59
Criteri generali per la disciplina dell'approvvigionamento delle risorse per il servizio di dispacciamento

59.1 Le unità di produzione e di consumo rilevanti devono dotarsi dei dispositivi necessari a garantire l'integrazione delle medesime unità nei sistemi di controllo di Terna, secondo le modalità e con i tempi previsti nelle regole per il dispacciamento.

59.2 Ai fini dell'approvvigionamento delle risorse per il dispacciamento, Terna definisce nelle regole per il dispacciamento, in maniera obiettiva, trasparente, non discriminatoria e conforme ai criteri di cui al presente provvedimento:

a) le tipologie di risorse di cui deve approvvigionarsi per il servizio di dispacciamento, avendo cura di non includere in una stessa tipologia, indipendentemente degli algoritmi di calcolo utilizzati per approvvigionare i relativi fabbisogni di cui alla lettera b), risorse che non risultano fra loro sostituibili ai fini della risoluzione di una data problematica di riserva;

b) le modalità di determinazione del fabbisogno di ciascuna delle risorse di cui alla precedente lettera a) sulla base delle proprie previsioni di domanda;

c) le caratteristiche tecniche degli impianti, delle apparecchiature e dei dispositivi delle unità di produzione e delle unità di consumo rilevanti per l'abilitazione alla fornitura delle risorse di cui alla lettera a), tenendo conto di quanto previsto nelle regole tecniche di connessione di cui all'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo n. 79/99;

d) le modalità di verifica e controllo della costituzione e del mantenimento delle caratteristiche tecniche di cui alla precedente lettera c), ai fini dell'utilizzo delle citate risorse;

e) le modalità tecniche, economiche e procedurali che Terna è tenuta a seguire nell'approvvigionamento e nell'utilizzo delle risorse di cui alla lettera a);

f) le modalità di determinazione della potenza disponibile di cui al comma 60.3.

59.3 Nell'ambito degli algoritmi di selezione delle offerte nel mercato per il servizio di dispacciamento Terna definisce, nelle regole per il dispacciamento, e utilizza modelli di rete e procedure che consentano una rappresentazione il più possibile accurata delle interazioni tra le immissioni e i prelievi di energia elettrica ed i flussi di potenza ad essi corrispondenti sulla rete rilevante, nonché dei parametri tecnici di funzionamento delle unità di produzione abilitate e delle unità di consumo abilitate.

59.4 Gli algoritmi, modelli di rete e procedure di cui al comma 59.3 prevedono la rappresentazione esplicita delle interdipendenze tra le immissioni e i prelievi in ciascun nodo della rete rilevante e i flussi di potenza su tutti gli elementi della medesima rete, ed utilizzano le migliori tecniche e i più adeguati strumenti di ottimizzazione allo stato dell'arte.

Articolo 60

Approvvigionamento per il tramite del mercato per il servizio di dispacciamento

60.1 Terna si approvvigiona, attraverso l'apposito mercato per il servizio di dispacciamento, sulla base di proprie previsioni di fabbisogno, delle risorse necessarie a:

a) gestire le congestioni della rete rilevante;

b) predisporre adeguata capacità di riserva;

c) garantire l'equilibrio tra immissioni e prelievi anche in tempo reale.

60.2 Terna organizza il mercato per il servizio di dispacciamento di cui al comma 60.1, articolandolo in più segmenti, in coerenza con i seguenti obiettivi e criteri:

a) minimizzare gli oneri e massimizzare i proventi conseguenti alle attività di approvvigionamento delle risorse per il dispacciamento, sulla base degli algoritmi, dei modelli di rete e delle procedure definite ai sensi del comma 59.3, tenendo conto delle caratteristiche dinamiche dell'unità di produzione o di consumo abilitate;

b) offrire ai partecipanti al mercato un segnale trasparente del valore economico delle risorse necessarie per il sistema elettrico, differenziandolo in base alle diverse prestazioni che ciascuna risorsa rende al sistema;

c) permettere ai partecipanti al mercato, attraverso un'opportuna definizione delle tipologie di risorse, dei meccanismi di mercato e del formato delle offerte di acquisto e di vendita, di formulare offerte che riflettano la struttura dei costi;

d) consentire l'identificazione dei costi di approvvigionamento imputabili alle varie tipologie di risorse, dando separata evidenza alle offerte accettate ai fini dell'approvvigionamento delle medesime.

60.3 L'utente del dispacciamento di un'unità di produzione abilitata deve rendere disponibile a Terna nel mercato per il servizio di dispacciamento tutta la potenza disponibile dell'unità di produzione.

Articolo 61
Approvvigionamento al di fuori del mercato

61.1 Le regole per il dispacciamento definiscono modalità e condizioni per l'approvvigionamento al di fuori del mercato di cui all'Articolo 60, da parte di Terna, delle risorse per il dispacciamento non negoziabili in detto mercato e che gli utenti del dispacciamento delle unità di produzione devono obbligatoriamente fornire a Terna.

61.2 Le regole per il dispacciamento devono disciplinare altresì gli obblighi gli utenti del dispacciamento di unità di produzione abilitate in merito all'esecuzione di azioni di rifiuto di carico e alla partecipazione delle medesime unità al ripristino del servizio elettrico in seguito ad interruzioni parziali o totali del medesimo servizio, dalla fase di rilancio di tensione alla fase di ripresa totale del servizio.

61.3 Gli utenti del dispacciamento delle unità di produzione con caratteristiche tecniche non adeguate alla fornitura di una o più risorse di cui ai commi 61.1 e 61.2 devono corrispondere a Terna il corrispettivo sostitutivo per la risorsa non fornita, determinato dall'Autorità ai sensi dell'Articolo 69.

TITOLO 2
RISORSE ESSENZIALI PER LA SICUREZZA DEL SISTEMA ELETTRICO

Articolo 62
Stoccaggio di energia per la sicurezza del sistema

62.1 Fra le tipologie di risorse definite ai sensi del comma 59.2, lettera a) Terna include una tipologia di risorsa, denominata "stoccaggio di energia per la sicurezza del sistema", finalizzata alla risoluzione delle problematiche seguenti:

a) gestione delle esigenze di bilanciamento tra immissioni e prelievi derivanti dall'attuazione dei raccordi tra i programmi di immissione e di prelievo del giorno attuale e del giorno successivo;
b) la gestione di pronunciati gradienti di carico nella transizione da ore di basso carico ad ore di alto carico;
c) il supporto di adeguati livelli minimi di produzione nelle ore di basso carico, coerentemente coi minimi tecnici di produzione delle unità termoelettriche, al fine di assicurare il mantenimento in servizio di un numero di unità termoelettriche sufficiente alla gestione in sicurezza del sistema durante le ore di alto carico.

62.2 Le unità abilitate alla fornitura dello stoccaggio di energia per la sicurezza del sistema sono esclusivamente le unità di produzione e pompaggio in possesso dei requisiti richiesti da Terna.

62.3 Con cadenza annuale, Terna determina l'ammontare di capacità di produzione e pompaggio che, nel corso dell'anno solare successivo, Terna prevede risulti indispensabile ai fini della risoluzione delle problematiche di cui al comma 62.1 rispettivamente per la macrozona B, la macrozona C e la macrozona Continente.

62.4 Un utente del dispacciamento titolare di unità di produzione e di pompaggio strategiche è ritenuto indispensabile ai fini dell'approvvigionamento da parte di Terna di stoccaggio per la sicurezza del sistema in una delle macrozone di cui al comma 62.3, quando risulta positiva la differenza fra l'ammontare di capacità di cui al comma 62.3 riferito alla medesima macrozona e la capacità complessiva delle unità di produzione e di pompaggio nella titolarità di altri utenti del dispacciamento ubicate nella medesima macrozona. Tale differenza positiva è definita capacità di produzione e pompaggio strategica.

62.5 L'utente del dispacciamento di cui al comma 62.4 identifica le unità di produzione e pompaggio nella sua titolarità da includere nell'elenco di cui al comma 62.6 in modo tale che la somma delle capacità di produzione e pompaggio delle predette unità risulti maggiore o uguale alla capacità di produzione e pompaggio strategica di cui al comma 62.4.

62.6 Entro il 30 settembre di ciascun anno, Terna predispone e pubblica nel proprio sito internet, l'elenco delle unità di produzione e pompaggio strategiche valido per l'anno solare successivo, identificate nel rispetto dei criteri di cui al presente articolo.

62.7 Terna invia all'Autorità, contestualmente alla pubblicazione, l'elenco di cui al comma 62.6 corredato di una relazione che specifichi:

a) la metodologia seguita per rappresentare e analizzare le problematiche elencate al comma 62.1;

b) la metodologia seguita per calcolare l'ammontare di cui al comma 62.3;

c) gli utenti del dispacciamento ritenuti indispensabili ai sensi del comma 62.4 in ciascuna macrozona;

d) le caratteristiche di ciascuna unità iscritta nell'elenco di cui al comma 62.6 nonché l'entità dello stoccaggio per la sicurezza del sistema che tale unità sarà prevedibilmente tenuta a fornire nelle diverse ore dell'anno.

Articolo 63

Unità essenziali per la sicurezza del sistema elettrico

63.1 Terna predispone e pubblica sul proprio sito internet l'elenco delle unità essenziali per la sicurezza del sistema elettrico valido per l'anno solare successivo, formato secondo i criteri definiti nelle regole per il dispacciamento.

63.2 Terna invia all'Autorità, contestualmente alla pubblicazione, l'elenco di cui al comma 63.1 corredato di una relazione che, per ciascuna unità, indichi:

a) le ragioni per cui l'unità è stata inclusa nell'elenco;

b) il periodo dell'anno e le condizioni in cui Terna prevede che l'unità sarà indispensabile per la gestione delle congestioni, per la riserva e per la regolazione della tensione;

c) una stima del probabile utilizzo dell'unità nei periodi in cui tale unità può risultare indispensabile per la sicurezza del sistema elettrico.

63.3 Terna invia agli utenti del dispacciamento delle unità essenziali per la sicurezza del sistema elettrico, contestualmente alla pubblicazione, la relazione di cui al comma 63.2 per la parte relativa alle unità di cui sono titolari.

63.4 Terna, qualora modifiche rilevanti del sistema elettrico lo rendano necessario, aggiorna l'elenco di cui al comma 63.1 prima dello scadere dei dodici mesi di validità del medesimo, dandone comunicazione all'Autorità e agli utenti del dispacciamento delle unità interessate, secondo le modalità previste al presente articolo. L'aggiornamento dell'elenco non comporta la proroga del periodo di validità del medesimo.

63.5 L'utente del dispacciamento di un'unità di produzione essenziale per la sicurezza può chiedere all'Autorità, entro trenta (30) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 63.3, l'ammissione alla reintegrazione dei costi di generazione per il periodo di validità dell'elenco. Tale richiesta deve essere accompagnata da una relazione tecnica che descriva i costi di produzione e le potenzialità reddituali dell'unità, anche in considerazione delle previsioni di utilizzo formulate da Terna nella relazione di cui al comma 63.2. La richiesta si considera accolta qualora non venga comunicato all'interessato il provvedimento di diniego entro trenta (30) giorni dal ricevimento.

63.6 L'utente del dispacciamento di un'unità di produzione ammessa alla reintegrazione dei costi di generazione deve conformarsi ai vincoli stabiliti dall'Articolo 65 ed ha diritto a ricevere da Terna il corrispettivo a reintegrazione dei costi i generazione di cui al comma 63.7.

63.7 L'Autorità determina un corrispettivo a reintegrazione dei costi di generazione pari alla differenza tra i costi di produzione riconosciuti all'unità ed i ricavi da essa conseguiti dal momento dell'inserimento dell'elenco fino alla scadenza del termine di validità dell'elenco medesimo.

Articolo 64

Vincoli afferenti le unità essenziali per la sicurezza del sistema elettrico non ammesse alla reintegrazione dei costi

64.1 Terna comunica, 12 ore prima del termine di chiusura del mercato del giorno prima, all'utente del dispacciamento delle unità di produzione o di consumo incluse nell'elenco di cui al comma 63.1 i periodi rilevanti del giorno di calendario successivo nelle quali la medesima unità è ritenuta indispensabile per la sicurezza del sistema.

64.2 Per ciascuna unità inclusa nell'elenco di cui al comma 63.1, nei periodi rilevanti del giorno comunicati da Terna ai sensi del comma precedente, l'utente del dispacciamento presenta offerte sul mercato del giorno prima, sul mercato di aggiustamento e sul mercato per il servizio di dispacciamento, nel rispetto di vincoli e criteri definiti da Terna.

64.3 Il prezzo unitario delle offerte di vendita definite ai sensi del comma precedente nel mercato del giorno prima e nel mercato di aggiustamento è pari a zero.

64.4 Le offerte di acquisto definite ai sensi del comma 64.2 nel mercato del giorno prima e nel mercato di aggiustamento sono senza indicazione di prezzo.

64.5 Il prezzo unitario delle offerte definite ai sensi del comma 64.2 nel mercato per il servizio di dispacciamento è pari, in ciascun periodo rilevante, al prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica venduta nel mercato del giorno prima nella zona in cui è localizzata l'unità.

64.6 Terna riconosce all'utente del dispacciamento di ciascuna delle unità di produzione essenziali per la sicurezza del sistema un corrispettivo pari, in ciascun periodo rilevante, alla differenza, se positiva, tra il costo variabile riconosciuto all'unità definito dall'Autorità e il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica venduta nel mercato del giorno prima applicata al programma post-MSD-ex-ante.

Articolo 65
Vincoli afferenti le unità essenziali per la sicurezza del sistema elettrico ammesse alla reintegrazione dei costi

65.1 L'utente del dispacciamento di un'unità essenziale per la sicurezza del sistema elettrico deve formulare offerte sul mercato del giorno prima, sul mercato di aggiustamento e sul mercato per il servizio di dispacciamento, nel rispetto di vincoli e criteri definiti da Terna. Terna può richiedere che l'utente del dispacciamento di un'unità essenziale per la sicurezza del sistema elettrico non formuli alcuna offerta.

65.2 Nelle ore in cui l'unità è ritenuta indispensabile per la sicurezza le offerte presentate dall'utente del dispacciamento sono formulate secondo quanto previsto ai commi da 64.3 a 64.6.

65.3 Nelle ore in cui l'unità non è ritenuta indispensabile per la sicurezza del sistema le medesime offerte sono formulate con un prezzo unitario pari al costo variabile riconosciuto di cui al comma 64.6. Terna può richiedere che le offerte di cui al primo periodo siano formulate con un prezzo unitario pari a zero.

TITOLO 2
GESTIONE DELLE INDISPONIBILITÀ E DELLE MANUTENZIONI

Articolo 66
Indisponibilità di capacità produttiva

66.1 Con cadenza annuale, per l'anno successivo, Terna definisce e pubblica i livelli di disponibilità di capacità produttiva richiesti per ciascun periodo rilevante dell'anno seguente sulla base di proprie previsioni dell'andamento della richiesta di energia elettrica nel territorio nazionale e dello stato di funzionamento della rete rilevante.

66.2 Gli utenti del dispacciamento presentano a Terna, con cadenza annuale e secondo modalità definite da Terna nelle regole per il dispacciamento, i piani di manutenzione delle unità di produzione. Terna verifica la compatibilità dei piani di manutenzione delle unità di produzione e della rete rilevante con i livelli di disponibilità di capacità produttiva di cui al comma precedente e con la sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale; qualora riscontri incompatibilità Terna modifica detti piani di manutenzione con l'obiettivo di minimizzare le modifiche apportate ai medesimi.

66.3 I piani di manutenzione possono essere aggiornati in corso d'anno secondo modalità definite da Terna nelle regole per il dispacciamento.

66.4 Terna pone in essere procedure per la verifica ed il controllo dell'effettiva indisponibilità delle unità abilitate nei casi di dichiarazioni di fermata accidentale.

66.5 Nei casi in cui, a giudizio di Terna, il mancato rispetto dei piani di manutenzione proposti dagli operatori e modificati da Terna medesima possa comportare o abbia comportato rischi per la sicurezza del sistema elettrico, Terna né da immediata comunicazione all'Autorità e al Ministro delle Attività Produttive.

Articolo 67

Piani di indisponibilità delle reti con obbligo di connessione di terzi diverse dalla rete di trasmissione nazionale

67.1 I gestori delle reti con obbligo di connessione di terzi diverse dalla rete di trasmissione nazionale predispongono ed inviano a Terna, con cadenza annuale e secondo modalità definite da Terna nelle regole per il dispacciamento, i piani di indisponibilità degli elementi delle reti di rispettiva competenza e appartenenti alla rete rilevante. Qualora i piani di indisponibilità proposti non risultino compatibili con la sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale, Terna modifica detti piani di manutenzione con l'obiettivo di minimizzare le modifiche apportate ai medesimi.

67.2 I piani di manutenzione possono essere aggiornati in corso d'anno secondo modalità definite da Terna nelle regole per il dispacciamento.

67.3 Nei casi in cui, a giudizio di Terna, il mancato rispetto dei piani di manutenzione proposti dagli operatori e modificati da Terna medesima possa comportare o abbia comportato rischi per la sicurezza del sistema elettrico, Terna né da immediata comunicazione all'Autorità e al Ministro delle Attività Produttive.

PARTE IV DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 68

Determinazione dei corrispettivi sostitutivi

68.1 Entro novanta (90) giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, Terna trasmette all'Autorità elementi propedeutici e sufficienti alla definizione dei corrispettivi sostituivi all'approvvigionamento delle risorse di cui all'Articolo 61.

68.2 Entro trenta (30) giorni dalla ricezione degli elementi di cui al comma precedente l'Autorità determina i corrispettivi sostitutivi all'approvvigionamento delle risorse di cui all'Articolo 61.

Articolo 69

Disposizioni transitorie e finali

69.1 Per l'anno 2007 la qualifica di operatore di mercato qualificato è riconosciuta di diritto al Gestore del mercato elettrico.

69.2 Le condizioni di dispacciamento applicate su porzioni del territorio nazionale servite da reti con obbligo di connessione di terzi non interconnesse con la rete di trasmissione nazionale, neppure indirettamente attraverso reti di distribuzione o attraverso collegamenti in corrente continua, sono oggetto di successivo provvedimento dell'Autorità. Sino all'adozione di detto provvedimento si applicano le vigenti modalità.

69.3 Terna tiene separata evidenza contabile degli oneri e dei proventi derivanti dall'applicazione delle previsioni di cui al presente provvedimento.

69.4 Successivamente alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, il Gestore del mercato elettrico pubblica sul proprio sito internet un avviso nel quale sono indicate le date previste per l'invio all'Autorità e la successiva pubblicazione del regolamento di cui all'Articolo 17 ed eventuali altre scadenze rilevanti, al fine di consentire l'avvio dell'operatività del sistema di registrazione a partire dall'1 gennaio 2007.

69.5 Successivamente alla data di entrata in vigore del presente provvedimento Terna pubblica sul proprio sito internet un avviso nel quale sono indicate le date previste per la pubblicazione delle Regole per il dispacciamento aggiornate per tenere conto delle previsioni del presente provvedimento ed eventuali altre scadenze rilevanti, al fine di consentire l'avvio dell'operatività del sistema di registrazione a partire dall'1 gennaio 2007.

06A06041

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G603120/1) Roma, 2006 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

* 4 5 - 4 1 0 3 0 1 0 6 0 7 0 4 *

€ 12,00